

REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Approvato dal Consiglio Comunale nella Seduta del 28.07.2003 deliberazione n. 113 Art. 94 emendato nella seduta del 25.07.08 deliberazione n. 62

Il Sindaco On.le Adriana POLI BORTONE

L'Assessore all'Igiene Antonio CAPONE

L'Assessore all'Ambiente Eugenio PISANO'

Il Dirigente del Settore Ambiente ed Igiene Arch. Fernando BONOCUORE

INDICE

PRE	MESSA						Pag.
ΤΙ	TOLO I - DISPOSIZIONI GENERAL PUBBLICA E TUTE				IGIEN	IE SAN	IITA'
	CAPITOLO I - DISPOS	SIZIO	NI GEI	NERA	LI		
Art. Art.	1 - Regolamento Comunale di Igiene e 2 - Validità		-	a.			pag. pag.
	CAPITOLO II - AUTORIT	A' SAI	NITAR	IA LO	CALE		
Art. Art. Art. Art. Art.	 3 - Autorità sanitaria locale 4 - Esercizio delle competenze in materi 5 - Ripartizione delle competenze sanita 6 - Strumenti di controllo dei rischi amb 7 - Attività di vigilanza igienico-sanitaria 	rie nel ientali	sistema	delle a		iie	pag. pag. pag. pag. pag.
CAF	PITOLO III - PROFILASSI DELLE M	ALAT	ΓΙΕ IN	FETTI	VE E P	ARAS	SITARIE
Art.	8 - Raccolta dati						pag.
Art.	9 - Movimento demografico .						pag.
Art.	10 - Relazione semestrale						pag.
Art.	11 - Notifica delle cause di morte .					•	pag.
Art.	12 - Denuncia delle malattie infettive e di	iffusive				•	pag.
Art.	13 - Denuncia di manifestazioni epidemic	he					pag.
Art.							pag.
Art.	15 - Profilassi delle malattie trasmissibili	con sa	ngue e l	iquidi l	oiologici		pag.
	16 - Profilassi delle infezioni trasmissibili						. 5
	Parrucchiere, estetista e tatuatore						pag.
Art.	17 - Disinfezione degli ambienti di vita						pag.
Art.	18 - Lotta agli insetti nocivi e molesti, dis	infesta	zione e	deratti	zzazione		pag.
	19 - Vaccinazioni e modalità di esecuzion						pag.
Art.	20 - Servizio di vaccinazione						pag.
Art.	21 - Eventi avversi a vaccino					•	pag.
Art.	22 - Prevenzione delle malattie a trasmis	sione s	essuale	e/o er	natica.		pag.
	23 - Prevenzione antirabbica .			,			pag.
	CAPITOLO IV - VIGILANZA SI	JLLE A	ATTIVI	TA' S	ANITA	RIE	
Art. Art.	24 - Esercizio delle professioni sanitarie25 - Esercizio delle professioni sanitarie		e e delle			delle	pag.
••	•						pag.
Art.	26 - Ambulatori medico-chirurgici e veter						pag.
	27 - Case di cura private						pag.
	28 - Pubblicità sanitaria						pag.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

PREMESSA

Art.	29 - Assistenza al parto .							pag.
Art.	30 - Denunzia di nato morto						•	pag.
Art.	31 - Adempimenti obbligatori pe	er i medic	i chirurg	gici nei	casi di	decesso	, di	
	aborto, di nascita di infanti	deformi d	di altri	eventi	di inter	esse sa	nitario	pag.
Art.	32 - Adempimenti dell'ostetrica							pag.
Art.	33 - Registro dei parti e degli a							pag.
Art.	34 - Disciplina del commercio d							pag.
Art.	35 - Trasporto infermi: autorizz	•		_		_	-	pag.
Art.	36 - Vigilanza sulle farmacie		_		•	•		pag.
, u c.	Vignariza sane farmacie	•	•	•	•	•	•	pag.
	TITOLO II - IGIENE DI	EGIT AM	RTFN	TT DT \	/TTA	DTIAV	MRA I	F
		USO CO			, <u></u>	DI LA		_
	CAPITO	LO I - NO	ORME	GENE	RALI			
Art.	37 - Strumenti di programmazio	ne urhan	istica					pag.
Art.					•	-	-	pag.
	39 - Abitabilità e agibilità .					•	•	pag.
Λιτ. Δrt	40 - Vigilanza sull'igienicità ed a	ahitahilità				•	•	pag.
Art.						•	•	
Λι ι .	Tutela della salute del Illilli	ori e degii	арргсп	iuisti	•	•	•	pag.
	CAPITOLO II- MIS	SURE IG	IENIC	HE PE	RIC	ANTIE	RI	
۸ ۳+	42 Disciplina idionica por i car	tiori odili						naa
Art.	42 - Disciplina igienica per i car43 - Demolizione di fabbricati		•	•	•	•		pag.
AI L.	+3 - Demonzione di Tabbilcati	•	•	•	•	•	•	pag.
	CAPITOLO III - AREE	EDTETCA	DTI T I	E NAD	ME DI	CADA	TTEDI	=
		FI) F (#	ABII I I	E NUK	MC DI	. CAKA	IIEKI	
	CAITIOLO III AKEL							
			RALE					_
Art.		GENE	RALE					
	44 - Requisiti di salubrità dei te	GENE	RALE					pag.
Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico .	GENE rreni edific	ERALE cabili					pag. pag.
Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te	GENE rreni edific	cabili	· ·				pag. pag. pag.
Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni	GENE rreni edific	cabili .					pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine	GENE rreni edific	cabili	·				pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine	GENE rreni edific	cabili	·				pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz	rreni edifici i privati	cabili		· · · · · · · · ·			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna .	rreni edifici rreni edifici i privati	cabili		· · · · · · · · ·			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna . 52 Misure contro la penetrazi	rreni edifición :	cabili		· · · · · · · · ·			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna . 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar	rreni edifición :	cabili		· · · · · · · · ·			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna . 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti .	rreni edifici rreni edifici i privati ione dei ra ee pubblic	cabili		· · · · · · · · ·			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna . 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti . 55 - Canali di gronda .	rreni edifición :	cabili		· · · · · · · · ·	·		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna . 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti . 55 - Canali di gronda . 56 - Coperture	rreni edifici rreni edifici i privati ione dei ra ee pubblici	cabili cabili		· · · · · · · · ·			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti 55 - Canali di gronda	rreni edifici rreni edifici i privati ione dei ra ee pubblici	cabili atti che			·		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni . 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna . 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti . 55 - Canali di gronda . 56 - Coperture . 57 - Condutture di scarico . 58 - Approvvigionamento idrico	rreni edificione dei raee pubblicione dei raee dei rae	cabili cabili			·		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti 55 - Canali di gronda	rreni edifici rreni edifici i privati ione dei ra ee pubblici	cabili ca			·		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti 55 - Canali di gronda	rreni edifición :	cabili cabili			·		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti 55 - Canali di gronda	rreni edifición :	cabili cabili			·		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti 55 - Canali di gronda	rreni edifición :	cabili ca					pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti 55 - Canali di gronda	rreni edifición :	cabili ca					pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti 55 - Canali di gronda	rreni edifición de pubblición de control esistente control esisten	ERALE cabili					pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	44 - Requisiti di salubrità dei te 45 - Isolamento termico . 46 - Difesa dai rumori . 47 - Cortili interni 48 - Pozzi di luce e chiostrine 49 - Pavimento dei cortili . 50 - Igiene dei passaggi e spaz 51 - Umidità interna 52 Misure contro la penetrazi 53 - Marciapiedi insistenti su ar 54 - Ringhiere e parapetti 55 - Canali di gronda	rreni edifications of the control of	cabili ca					pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

Art.	65 - Manutenzione e pulizia dei lo	cali di a	bitazior	ne				pag.
Art.	66 - Illuminazione naturale diretta	١.						pag.
Art.	67 - Illuminazione artificiale							pag.
Art.	68 - Aerazione dell'abitazione							pag.
Art.	69 - Aerazione locali accessori							pag.
Art.	70 - Impianti di condizionamento							pag.
Art.								pag.
Art.	72 - Divieto di uso di apparecchi a						-	pag.
Art.	73 - Smaltimento dei fiumi e dei v							pag.
Art.	74 - Impianto elettrico .							pag.
Art.	75 - Utilizzo di bombole e serbato	i di nas	•				•	pag.
Art.	76 - Ascensori	_						pag.
Art.	77- Scale						•	
							•	pag.
Art.		•	•		•	•	•	pag.
AI L.	79 - Locali Serillillerrati - Iliterrati.	•	•		•	•		pag.
						_		
	CAPITOLO V - I	NSEDI	AMEN	III AG	KICOI	. 1		
Art.	80 - Caratteristiche delle case colo	oniche						pag.
Art.	81 - Aree libere							pag.
Art.	82 - Pertinenze per l'attività agrico	ola		•			•	pag.
Art.	83 - Approvvigionamento idrico			•				pag.
Art.	84 - Smaltimento liquami domesti	ci		•				pag.
Art.	85 - Ricoveri per animali .							pag.
Art.	86 - Locali per la mungitura							pag.
Art.	87 - Concimaie							pag.
Art.								pag.
/ \l \c.								
Art.								-
								pag.
Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavaç	ggio	•	•				pag.
Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavaç CAPITOLO VI - CARATTERIST	ggio TCHE	DEGL	[IMM(pag.
Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavaç	ggio TCHE	DEGL	[IMM(pag.
Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavaç CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI	ggio TCHE TA' LA	DEGLI VORA	I IMM(TIVA	OBILI			pag.
Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavaç CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale	ggio TCHE TA' LA	DEGLI VORA	[IMM(pag. AD pag.
Art. Art. Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavaç CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare	ggio TCHE TA' LA eri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. AD pag. pag.
Art. Art. Art. Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative	ggio TCHE TA' LA	DEGLI VORA	I IMM(TIVA	OBILI			pag. AD pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura .	ggio TCHE TA' LA eri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. AD pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze	ggio TCHE TA' LA eri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura . 94 - Altezze 95 - Illuminazione	ggio TCHE TA' LA eri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima	ggio TICHE TA' LA . eri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	20 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr	ggio TICHE TA' LA . eri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	89 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici	ggio TICHE TA' LA . eri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	20 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura . 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio	ggio TICHE TA' LA . eri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	20 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi	ggio TICHE TA' LA . eri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	20 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi 101 - Barriere architettoniche	ggio TCHE TA' LA . ri preve ati .	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	20 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi	ggio TCHE TA' LA . ri preve ati .	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	20 - Abbeveratoi e vasche di lavage CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi 101 - Barriere architettoniche	ggio TCHE TA' LA . eri preve ati	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura . 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi 101 - Barriere architettoniche 102 - Difesa dagli inquinanti .	ggio TICHE TA' LA . ri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura . 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi 101 - Barriere architettoniche 102 - Difesa dagli inquinanti . 103 - Autorimesse	ggio TICHE TA' LA . ri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi 101 - Barriere architettoniche 102 - Difesa dagli inquinanti 103 - Autorimesse 104 - Locali accessori delle autorim	ggio TICHE TA' LA . ri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi 101 - Barriere architettoniche 102 - Difesa dagli inquinanti 103 - Autorimesse 104 - Locali accessori delle autorimi 105 - Lavanderie	ggio TICHE TA' LA . ri preve	DEGLI VORA entivi	I IMM(TIVA	OBILI			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi 101 - Barriere architettoniche 102 - Difesa dagli inquinanti 103 - Autorimesse 104 - Locali accessori delle autorim 105 - Lavanderie 106 - Industrie insalubri	ggio TICHE TA' LA . eri preve	DEGLI NORA Pentivi	. IMM(TIVA	. DBILI	. DEST		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi 101 - Barriere architettoniche 102 - Difesa dagli inquinanti 103 - Autorimesse 104 - Locali accessori delle autorimi 105 - Lavanderie	ggio TICHE TA' LA . eri preve	DEGLI NORA Pentivi	. IMM(TIVA	. DBILI	. DEST		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	CAPITOLO VI - CARATTERIST ATTIVI 90 - Norme di carattere generale 91 - Procedure autorizzative: pare 92 - Procedure autorizzative 93 - Superficie e cubatura 94 - Altezze 95 - Illuminazione 96 - Microclima 97 - Locali sotterranei o seminterr 98 - Servizi igienici 99 - Locali di riposo e refettorio 100 - Soppalchi 101 - Barriere architettoniche 102 - Difesa dagli inquinanti 103 - Autorimesse 104 - Locali accessori delle autorim 105 - Lavanderie 106 - Industrie insalubri	ggio TICHE TA' LA . eri preve	DEGLI NORA Pentivi	. IMM(TIVA	. DBILI	. DEST		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

Art. 108 - Case di cura private						•		pag.
Art. 109 - Ambulatori e poliamb	ulatori							pag.
Art. 110 - Servizi di assistenza p	er le pe	rsone a	nziane					pag.
Art. 111 - Strutture socio-sanita	rie .							pag.
Art. 112 - Residenze Sanitarie	Assistenz	ziali						pag.
Art. 113 - Ambulatori veterinari						_		pag.
Art. 114 - Farmacie .						_		pag.
Art. 115 - Depositi di prodotti fa								pag.
Art. 116 - Esercizi di vendita di							•	pag.
Art. 117 - Strutture di terapia fis						•	•	pag.
Art. 117 Strutture di terapia il						•		pag.
Art. 110 Stabilinenti terman	•	•	•	•	•	•	•	pag.
CAPITOLO VIII -	STRUT	TURE	RICE	TTIVE	E TUR	RISTIC	HE	
Aut 110 Churchtone vissitiins								
Art. 119 - Strutture ricettive		•		•	•			pag.
Art. 120 - Alberghi e pensioni				•			•	pag.
Art. 121 - Affittacamere e "bed					•			pag.
							•	pag.
Art. 123 - Dormitori pubblici						•	•	pag.
Art. 124 - Villaggi turistici.						•		pag.
Art. 125 - Campeggi .						•	•	pag.
Art. 125 - Campeggi . Art. 126 - Soggiorni di vacanza	per mind	ori					•	pag.
Art. 127 - Disciplina generale d	elle stru	tture ric	cettive i	non alb	erghiere	2		pag.
CARITOLOU	/ CTD		DE CD	ODTI\	E E DE	ED TI		
CAPITOLO I			RE SP		EEP	K IL		
	IEI	4PU L	IDEK	,				
Art. 128 - Locali di pubblico spe	ttacolo							pag.
Art. 129 - Impianti sportivi all'ar			•		•			
Art. 130 - Circoli ricreativi e cult			•		•			pag.
							•	pag.
Art. 132 - Palestre e istituti di gi					•	•	•	pag.
Art. 133 - Parchi giochi .				•				pag.
							•	pag.
Art. 134 - Piscine Art. 135 - Stabilimenti balneari	•	•	•	•	•	•		pag.
Art. 136 - Darsene e approdi tu	rictici	•						pag.
Art. 136 - Darsene e approur tu	ISUCI	•	•	•	•	•		pag.
CAPITOLO X - S	TRUTT	URE I	EDUCA	TIVE	E CUL	TURAL	_I	
5.11.21.020.11								
Art. 137 - Asili nido e scuole ma	terne pu	ıbbliche	e e priva	ate				pag.
					_	_	_	pag.
Art. 139 - Scuole pubbliche							_	pag.
Art. 140 - Istituti privati di istruz							•	
Art. 141 - Biblioteche e Musei	ione							
ALC. I II DIDILOCCCITC C I IGSCI	zione						•	pag.
	zione							
CAPIT	zione							pag.
CAPIT	rione							pag.
CAPIT Art. 142 - Istituti di pena .	zione · · ·OLO X	I - AL 1	Γ RE S T	FRUTT	URE			pag.
Art. 142 - Istituti di pena .	cione OLO XI	[- AL]	ΓRE S ī	· · · · ·	URE			pag.
	cione OLO XI	[- AL]	ΓRE S ī	· · · · ·	URE			pag. pag.
Art. 142 - Istituti di pena . CAPITOLO XII - E	cione . COLO X	[- AL] ZI PEF	 	ΓRUTT IENE I	URE			pag. pag.
Art. 142 - Istituti di pena .	cione COLO X: SERCIA i .	[- AL] ZI PEF	FRE ST R L'IGI	ΓRUTT IENE C	: : : : : : : : : :	· · · PERSO		pag.

TITOLO III - IGIENE DELL'AMBIENTE

CAPITOLO I - ACQUE: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 145 - Requisiti delle acque destinate al consumo umano	pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO II - ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL'INQUINAMENTO	
Art. 155 - Richiami normativi	pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO III - ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA	
Art. 165 - Corsi d'acqua superficiali	pag. pag. pag.
CAPITOLO IV IGILAL DEL 30010	
Art. 168 - Riferimenti legislativi	pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO V - ARIA	
Art. 174 - Riferimenti legislativi e tutela e miglioramento qualitativo dell'atmosfera urbana	pag. pag. pag.

Art. 177 - Depositi di materiale e divieto di bruciare rifi Art. 178 - Protezione di materiali trasportati da autoca Art. 179 - Attività di eliocopiatura Art. 180- Coperture, manufatti in cemento amianto o	rri	 conalome	erati con	ntenent	pag. pag pag. i
amianto			. ac. co.	100.10110	pag.
CAPITOLO VI - RUMORI E	VIBR	AZION	I		
Art. 181 - Campo di applicazione Art. 182 - Definizione e modalità di rilevamento . Art. 183 - Individuazione delle aree Art. 184 - Limiti massimi ammissibili		· · ·			pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO VII - RADIAZIONI N	ION I	ONIZZ	ANTI		
Art. 185 - Inquinamento Art. 186 - Limiti a protezione della popolazione .					pag. pag.
CAPITOLO VIII - RADIAZION	II IOI	NIZZAľ	ITI		
Art. 187 - Riferimenti legislativi					pag.
CAPITOLO IX - PRODOTTI F	ITOS	ANITA	RI		
Art. 188 - Riferimenti legislativi Art. 189 - Locali di deposito e vendita. Mezzi di traspor Art. 190 - Modalità d'uso: obbligo di comunicazione Art. 191 - Modalità d'uso: condizioni di esecuzione Art. 192 - Modalità di conservazione	rto				pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO X - ATTIVIT	A' VA	RIE			
Art. 196 – Cave					pag. pag.
TITOLO IV - IGIENE DEGLI AL: BEVANDE	IMEN	ITI E D	ELLE		
CAPITOLO I - DISPOSIZIO	NI GE	NERAL	.I		
Art. 198 - Riferimenti legislativi Art. 199 - Organi di vigilanza . Art. 200 - Autorizzazioni sanitarie	eauim	ento			pag. pag. pag. pag.

CAPITOLO II - IGIENE DEGLI AMBIENTI DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

Art 202 Doguiciti gonorali						
Art. 202 - Requisiti generali		•				pag.
Art. 203 - Laboratori di produzione e confezi						pag.
Art. 204 - Cucine per collettività						pag.
Art. 205 - Esercizi di deposito e vendita .						pag.
Art. 206 - Requisiti degli esercizi di somminis	strazione					pag.
Art. 207 - Manutenzione e conduzione degli						pag.
Art. 208 - Caseifici e burrifici						pag.
Art. 209 - Frantoi oleari						pag.
Art. 210 - Stabilimenti vinicoli		•				pag.
CAPITOLO III - TRASPORTO	DELLE S	SOST	ANZE	ALIME	ENTAR	I
Art. 211 - Autorizzazione sanitaria .						pag.
Art. 212 - Idoneità dei mezzi di trasporto						pag.
CAPITOLO IV - DISCIPLINA DEL	LA VEN	DITA	SU A	REE P	UBBLI	CHE
Art. 213 – Definizione						pag.
Art. 214 – Autorizzazione						pag.
Art. 215 - Aree destinate al commercio .						pag.
Art. 216 - Mezzi per il commercio su aree pu	bbliche					pag.
Art. 217 - Attività permesse nel commercio						pag.
Art. 218 - Disposizioni particolari per fiere, sa						pag.
Art. 219 - Requisiti dei chioschi						pag.
CAPITOLO V - DISTR	IBUTO	RI AL	ITOMA	TICI		
Art. 220 – Requisiti						pag.
Art. 221 - Autorizzazione all'installazione.						pag.
Art. 222 - Misure di tutela igienica della distr						pag.
			_			pag.
Art. 224 - Personale addetto al rifornimento:						pag.
Art. 224 - Personale addetto al rifornimento:						
Art. 224 - Personale addetto al rifornimento:						
	requisiti	•				
CAPITOLO VI - IGIENE DEG	requisiti	1ENT				
CAPITOLO VI - IGIENE DEG	requisiti	1ENT				
CAPITOLO VI - IGIENE DEG	requisiti	1ENT				
CAPITOLO VI - IGIENE DEG	requisiti	1ENT				
CAPITOLO VI - IGIENE DEG INTEG	requisiti	1ENT				pag.
CAPITOLO VI - IGIENE DEG INTEG Art. 225 - Formaggio grattugiato	requisiti	1ENT				pag.
CAPITOLO VI - IGIENE DEGINTEG INTEG Art. 225 - Formaggio grattugiato	requisiti	1ENT				pag. pag. pag.
CAPITOLO VI - IGIENE DEGINTEG INTEG Art. 225 - Formaggio grattugiato	requisiti	1ENT				pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO VI - IGIENE DEGINTEG INTEG Art. 225 - Formaggio grattugiato	requisiti LI ALIN RATIVI	1ENT				pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO VI - IGIENE DEGINTEG INTEG Art. 225 - Formaggio grattugiato	requisiti LI ALIN RATIVI	1ENT				pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO VI - IGIENE DEGINTEG INTEG Art. 225 - Formaggio grattugiato	requisiti LI ALIN RATIVI	#ENT E	: DIS	POSIZ		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO VI - IGIENE DEGINTEG INTEG Art. 225 - Formaggio grattugiato	requisiti LI ALIN IRATIVI	AENT E	I: DIS	POSIZ		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO VI - IGIENE DEGINTEG INTEG Art. 225 - Formaggio grattugiato	requisiti LI ALIN IRATIVI	AENT E	I: DIS	POSIZ		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. 225 - Formaggio grattugiato Art. 226 - Prodotti di pasticceria	requisiti LI ALIN IRATIVI	AENT E	I: DIS	POSIZ		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO VI - IGIENE DEGINTEG INTEG Art. 225 - Formaggio grattugiato	requisiti LI ALIN IRATIVI	AENT E	I: DIS	POSIZ		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

							pag. pag.
CAPITOLO VII - NO	ORME R	ELATI	VE AG	LI ADI	DETTI		
Art. 238 - Libretto di idoneità sanitaria Art. 239 - Igiene degli addetti .							pag. pag.
CAPITOLO VIII -	ACQUE	MINE	RALI I	E GASS	SATE		
Art. 240 - Acque minerali naturali Art. 241 - Acque gassate e bibite anal	coliche						pag. pag.
CAPITOLO IX - AL	IMENT:	I DI O	RIGIN	E ANI	MALE		
Art. 242 - Locali di produzione e lavora Art. 243 - Locali di lavorazione dei pro Art. 244 - Depositi all'ingrosso di prod Art. 245 - Locali di vendita di carni fre Art. 246 - Prodotti alimentari a base d Art. 247 - Molluschi eduli lamellibranci Art. 248 - Elicicoltura Art. 249 - Norma di rinvio.	dotti ittio otti di or sche e co i carne ni .	ci. igine an ongelate	imale e, e di p	prodotti	ittici		pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
TITOLO V - MISURE C		LE MA	\LATT	IE INF	ETTIV	Æ E	
INIFFIIS	TVF DE	CIT AN	IAMTL	T			
CAPITOLO I		GLI AN FICHE					
CAPITOLO I Art. 250 - Denunzia degli animali. Art. 251 - Notifica delle malattie . Art. 252 - Obbligo di notifica . Art. 253 - Zoonosi	- NOTI	FICHE .	SANIT				pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO I Art. 250 - Denunzia degli animali. Art. 251 - Notifica delle malattie . Art. 252 - Obbligo di notifica . Art. 253 - Zoonosi Art. 254 - Obblighi dei proprietari e de Art. 255 - Stalle di sosta e ricovero Art. 256 - Fiere, mercati, esposizioni Art. 257 - Circhi e serragli .	- NOTI	FICHE	SANITO	TARIE			pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO I Art. 250 - Denunzia degli animali. Art. 251 - Notifica delle malattie . Art. 252 - Obbligo di notifica . Art. 253 - Zoonosi Art. 254 - Obblighi dei proprietari e de Art. 255 - Stalle di sosta e ricovero Art. 256 - Fiere, mercati, esposizioni	- NOTI ei detento i feconda	FICHE	SANITO	TARIE			pag. pag. pag. pag. pag. pag.
CAPITOLO I Art. 250 - Denunzia degli animali. Art. 251 - Notifica delle malattie . Art. 252 - Obbligo di notifica . Art. 253 - Zoonosi . Art. 254 - Obblighi dei proprietari e de Art. 255 - Stalle di sosta e ricovero Art. 256 - Fiere, mercati, esposizioni Art. 257 - Circhi e serragli . Art. 258 - Stazioni di monta e centri d Art. 259 - Toilette per animali ed esere Art. 260 - Maneggi, circoli ippici, ippod Art. 261 - Trasporto animali .	- NOTI	FICHE ori azione a	SANITO	TARIE			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.
Art. 250 - Denunzia degli animali. Art. 251 - Notifica delle malattie . Art. 252 - Obbligo di notifica . Art. 253 - Zoonosi Art. 254 - Obblighi dei proprietari e de Art. 255 - Stalle di sosta e ricovero Art. 256 - Fiere, mercati, esposizioni Art. 257 - Circhi e serragli . Art. 258 - Stazioni di monta e centri d Art. 259 - Toilette per animali ed esere Art. 260 - Maneggi, circoli ippici, ippocart. 261 - Trasporto animali . Art. 262 - Alpeggio e transumanza CAPITOLO II - MISUR	- NOTI	FICHE	SANITO	TARIE			pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

TITOLO VI - SANZIONI E NORME FINALI CAPITOLO I - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 268 - Sanzior	ni								pag
	CAP	ITOLO) II - N	IORMI	E DI R	INVIO	E FIN	IALI	
Art. 269 - Rinvio		•							pag

PREMESSA

L'esigenza di una revisione organica e di un aggiornamento del Regolamento Comunale d'Igiene – il precedente risale al 1939 – era da molti anni sentita e sollecitata dalle organizzazioni di categoria e dalle istituzioni cittadine.

Il regolamento è stato elaborato sulla base di uno schema adottato dalla G.R. con deliberazione n. 3819 del 6.10.1993, ai sensi della L.R. 20.07.1984, n. 36, art. 9, 2° comma, lett. m).

Il lavoro è stato impegnativo e delicato ma necessario.

Il vecchio regolamento si presentava obsoleto, disorganico e decisamente inadeguato al progresso avvenuto nella ricerca scientifica e tecnologica.

L'impostazione e la filosofia che hanno ispirato il regolamento hanno inteso dare organicità e garantire, per quanto possibile, uniformità interpretativa delle anzidette norme.

Contestualmente, avendo come obiettivo primario la salvaguardia della salute, si è inteso stabilire obblighi e diritti certi.

In uno Stato democratico e di diritto, quale è il nostro, il cittadino-utente, è soggetto attivo delle stesse e, pertanto, i servizi pubblici, in quanto tali, operano al servizio del cittadino, ferme restando le necessarie ed indispensabili funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo.

Alla luce di quanto sopra, certi di consegnare alla città uno strumento indispensabile per la tutela dell'igiene e della salute di tutti, corre l'obbligo di ringraziare, per l'impegno profuso nell'elaborazione del regolamento, l'Ufficio Igiene del Comune; nonché tutti gli Uffici Comunali e i Servizi dell'Azienda U.S.L. LE/1 per la proficua collaborazione prestata.

IL SINDACO (On. Adriana Poli Bortone)

A cura di:

Arch. Fernando BONOCUORE - Dirigente Settore Ambiente, Igiene e Protezione Civile;

Pasquale GORGONI – Responsabile Ufficio Igiene;

Geom. Aldo CANNILLO – Responsabile Ufficio Ambiente.

I componenti dell'Ufficio Igiene e Ambiente.

Con la collaborazione di:

Ing. Piergiorgio SOLOMBRINO – Dirigente Settore Lavori Pubblici

Arch. Raffaele ATTISANI – Dirigente Ufficio Urbanistica

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE

CAPITOLO I. Disposizioni Generali

Art. 1 REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

- **1.** Il Regolamento Comunale di igiene e di sanità pubblica detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale adeguando le disposizioni generali alle eventuali particolari condizioni locali.
- **2.** Esso detta norme in materia di: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e delle malattie cronico-degenerative di interesse sociale; vigilanza sulle professioni e arti sanitarie; igiene degli ambienti di vita e di lavoro; igiene dell'ambiente; igiene degli alimenti e delle bevande; misure contro le malattie infettive e diffusive degli animali.
- **3.** E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni di leggi statali e regionali in materia di pareri obbligatori e facoltativi da parte di Comitati e Collegi Tecnici, nonché delle speciali disposizioni contemplanti il rilascio di autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica.
- **4.** I Servizi della Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, nell'ambito delle proprie competenze ed in rapporto alle specifiche necessità, si avvalgono del supporto tecnico specialistico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia e del competente Presidio Multizonale di Prevenzione secondo le disposizioni contenute nella L.R. 17 gennaio 1988, n. 4.

Art. 2 VALIDITA'

- **1.** Il Regolamento Comunale di igiene e sanità pubblica ed ogni successiva modifica ed aggiornamento, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al secondo comma.
- **2.** Il presente Regolamento, intervenuta la prescritta approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.
- **3.** Dopo la pubblicazione di cui al secondo comma, il presente Regolamento, per quanto di competenza, per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 50 del Testo Unico Enti Locali D.L. 18/08/00 n 267 ed all'art. 32 della legge 23-12-1978, n. 833, viene inviato al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Provincia.
- **4.** Il presente Regolamento, in relazione alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 20-7-1984, n. 36 e successive modifiche, è inviato alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio.

Capitolo II Autorità Sanitaria Locale.

Art. 3 AUTORITA' SANITARIA LOCALE

1. Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria locale alla quale compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.

Per tale attività si avvale dei Servizi di cui all'art. 5, intesi quali organi consultivi e propositivi in materia igienico-sanitaria e ambientale secondo le rispettive competenze, ai quali può avanzare richieste e commissionare indagini.

Ogni qualvolta il Sindaco (o il Dirigente del Servizio interessato), anche su indicazione dei Servizi territoriali o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento immediato dei sopra citati Servizi, per verifiche, accertamenti, o formulazione di proposte inerenti il caso.

Art. 4 Esercizio delle competenze in materia di prevenzione collettiva

1. L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, igiene ed assistenza veterinaria è espletata dai competenti Servizi dell'Azienda U.S.L. (Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Servizio di Sanità Animale, Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati, Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)) che si avvalgono, per gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo.

Art. 5 Ripartizione delle competenze sanitarie nel sistema delle autonomie

- **1.** I responsabili dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL LE/1 sovraintendono alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di propria competenza e propongono al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di spettanza, compresi quelli contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica.
- **2.** I responsabili dei Servizi indicati all'art. 4, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti formali, sono tenuti ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica salute, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale adottato dalla competente Autorità sanitaria.
- **3.** Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico in materia di igiene e sanità pubblica e di quanto forma oggetto del presente Regolamento sono attribuiti ai Responsabili dei suddetti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. LE/1, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo.
- **4.** In conformità alle funzioni stabilite dal D.Lgs.vo 502/'92, dal D.Lgs.vo 229/'99 nonché dal D.M. 16/10/98, il Responsabile S.I.S.P. ed il Responsabile S.I.A.N. sono i componenti di diritto di tutti gli organismi, comitati e commissioni comunali aventi competenza in materia di sanità pubblica e igiene degli alimenti e della nutrizione in cui è contemplata dalle norme in vigore la partecipazione degli stessi responsabile o dell'ex medico provinciale o dell'ex ufficiale sanitario, il Responsabile del Servizio Veterinario è componente di diritto di tutti gli organismi, comitati e commissioni in cui era prevista la presenza del Veterinario Provinciale e del Veterinario Condotto.

5. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, del Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario possono delegare a partecipare agli Organi collegiali di cui al precedente comma un funzionario medico.

Art. 6 Strumenti di controllo dei rischi ambientali

- **1.** Le funzioni amministrative di autorizzazione, vigilanza e controllo per la salvaguardia dell'igiene ambientale, vengono svolte dalla Provincia che, ai sensi della L. n.61/1994 e della L.R. n.6/1999, si avvale dell'Agenzia Regionale Per l'Ambiente e, fino all'entrata in funzione della predetta Agenzia, dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. LE/1, ferme restando le competenze di vigilanza e controllo ambientale attribuite per legge ai Comuni ed espletate dall'Ufficio Comunale di Igiene Ambientale.
- **2.** Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo spettanti, in base alla legislazione vigente in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. .
- **3.** In materia igienico sanitaria, i Dipartimenti di Prevenzione dell'A.U.S.L. si avvalgono dell'A.R.P.A., la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.

Art. 7 Attività di vigilanza igienico-sanitaria

- **1.** L'attività di vigilanza su quanto disciplinato dal presente Regolamento e, comunque, in materia di igiene e sanità pubblica è svolta dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. LE/1 che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo.
- **2.** I responsabili dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione possono, in caso di necessità d'intesa col Sindaco, avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di Igiene Ambientale del Comune e del personale della Polizia Municipale.
- 3.Il personale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione con compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo assume la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria e svolge le funzioni previste dagli artt. 55 e 57 del D.P.R. n.447 del 22/9/1988.
- **4.** Per quanto attiene alle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si rimanda alle specifiche norme per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 21 L. 23 dicembre 1978, n. 833.
- **5.** Di fronte a particolari situazioni di emergenza ed urgenza superiori alla capacità operativa dei Servizi dell'Azienda USL o dell'ARPA, il Sindaco può avvalersi dei propri uffici tecnici e di polizia, coordinati funzionalmente dai Servizi sopracitati.

CAPITOLO III

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

Art. 8 Raccolta dati

1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica, anche con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, raccogliere in appositi registri i dati relativi all'attività di propria competenza alla situazione demografica nonché i dati derivanti da notifiche obbligatorie per Legge, promuovere ed effettuare indagini epidemiologiche, valutare lo stato sanitario della popolazione nelle materie di sua competenza, anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio. Per la parte riguardante i rischi in ambienti di lavoro è fatta salva la competenza del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.E.S.A.L.).

Art. 9 Movimento demografico

1. Gli Uffici comunali dello stato civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene Pubblica i dati relativi al movimento demografico della popolazione del Comune.

Art. 10 Relazione semestrale

1. Il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base dei dati raccolti, deve compilare una relazione semestrale, riguardante l'esposizione dei dati e l'attività svolta dal Servizio stesso e formulare eventuali proposte. Detta relazione è inviata al Sindaco, alla Direzione Generale dell'A.U.S.L., nonché al competente Ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Art. 11 Notifica della cause di morte

- **1.** Per consentire l'aggiornamento delle cause di morte, gli uffici comunali dello Stato Civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. LE/1 copia della scheda di morte secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT.
- **2.** Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede all'attuazione delle norme di competenza dell'Azienda U.S.L. LE/1 contenute nel vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 19 settembre 1990, n. 285.

Art. 12 Denuncia delle malattie infettive e diffusive

- **1.** Ogni sanitario che, nell'esercizio della sua professione, venga a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, deve notificarla al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1 secondo quanto prescritto nel D.M. 15 dicembre 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 dell'8 gennaio 1991.
- **2.** Il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1 dovrà dare corso alle notifiche di cui al primo comma, secondo le modalità previste dal citato D.M.
- **3**. La notifica di caso di Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (A.I.D.S.), compresa nella classe 3^{del} D.M. 15/12/1990, ai sensi del medesimo decreto, viene effettuata con le modalità previste dalle Circ. Min. Sanità n.5 del 13/02/1987 e n.14 del 13/02/1988 che prevedono la notifica diretta da parte del medico alla Regione e da questa al Ministero della Sanità (C.O.A. presso I.S.S.).
- **4.** La notifica di malattie veneree (blenorragia, lue, linfogranuloma venereo ed ulcera molle) viene effettuata con le modalità previste al comma uno e nel rispetto di quanto prescritto dall'art.5 della L. n.837/1956 che prevede la segnalazione ai soli fini statistici del sesso e dell'età, omettendo i dati relativi all'identità del paziente.

Il Medico Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ove ragioni di Sanità Pubblica lo richiedano, può fare obbligo al medico denunciante di rivelare i dati anagrafici dei pazienti in stato di contagiosità.

5. La A.U.S.L. deve predisporre un servizio per la ricezione, anche nelle giornate festive, di quelle denunzie per le quali si richiede la segnalazione immediata e per quelle soggette al Regolamento Sanitario Internazionale.

Art. 13 Denuncia di manifestazioni epidemiche.

- **1.** Ricevuta notizia, secondo le modalità previste dall'art. 11 ed adempiuto a quanto prescritto dal D.M. 15 dicembre 1990, il Servizio di Igiene Pubblica provvede di concerto con gli altri Servizi interessati, all'espletamento dell'inchiesta epidemiologica e, ove ritenuto necessario, alla raccolta del materiale patologico da inviare al Presidio Multizonale di Prevenzione per l'accertamento diagnostico.
- **2.** Accertate le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, nonché l'eventuale presenza di portatori e di contatti, il Servizio di Igiene Pubblica dispone le necessarie misure di profilassi a tutela della salute individuale e collettiva.

Per le zoonosi e le tossinfezioni alimentari va data immediata comunicazione ai competenti Servizi (SIAN e Servizi Veterinari).

- **3.** Per ogni episodio epidemico di infezione e di intossicazione alimentare di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgvo. n.123 3/3/1993, l'A.U.S.L. LE/1 territorio nel quale ha avuto luogo il consumo degli alimenti svolge in collaborazione con le altre AA.UU.SS.LL. eventualmente interessate, nel tempo più breve, una apposita indagine al fine di accertare:
 - a) l'agente eziologico;
 - b) il veicolo e le modalità di trasmissione;
 - c) la provenienza dell'alimento contaminato;
 - d) i fattori causali.

L'A.U.S.L. non oltre trenta giorni dall'inizio della indagine trasmette il rapporto alle regioni per l'attuazione delle misure a tutela della salute pubblica e per l'ulteriore invio al Ministero della sanità.

Art. 14 Isolamento e contumacia

- **1.** Nel caso di malattia infettiva particolarmente diffusibile ad alto rischio per conviventi e contatti o normalmente assente dal nostro territorio (peste, colera, febbre ricorrente, tifo esantematico, ecc.), il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica propone l'isolamento che deve avvenire in appositi reparti ospedalieri e deve essere mantenuto per il periodo di effettiva contagiosità.
- **2.** L'isolamento e la contumacia possono essere domiciliari, previo accertamento delle condizioni igieniche dell'abitazione e sono affidati alla famiglia, demandando la vigilanza al medico curante e, ove ritenuto opportuno, al personale di assistenza e vigilanza sanitaria del Servizio di Igiene Pubblica.

Art.15 Profilassi delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici

1. In tutte le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal D.M.28/9/90 e seguenti, che consentono un'efficace protezione nei confronti dei germi trasmissibili con sangue e liquidi biologici infetti.

Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con sangue o liquidi biologici gli

operatori devono sempre adottare le cosiddette "precauzioni universali": lavaggio delle mani, uso di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, abbigliamento adeguati, smaltimento di aghi e strumenti taglienti in appositi contenitori resistenti).

Per ridurre il rischio di infezioni crociate (da paziente a operatore, da operatore a paziente, da paziente a paziente) il comportamento degli operatori deve essere uniformato mediante l'adozione di procedure formalizzate, con standardizzazione delle stesse.

Deve essere privilegiato l'utilizzo di strumenti e materiale monouso. I dispositivi medici "critici" (attrezzature e strumenti che vengono a contatto con la cute e mucose non integre o che vengono introdotti nell'organismo) e i dispositivi medici "semi critici" (attrezzature e strumenti che vengono a contatto con cute e mucose integre) dopo l'uso devono essere sottoposti a sterilizzazione mediante autoclave, previa decontaminazione e detersione.

I materiali non trattabili con il calore e non disponibili in monouso che necessitano di sterilizzazione devono essere sottoposti a trattamento con glutaraldeide al 2% per 10 ore o di altra sostanza di equivalente potere sterilizzante; l'utilizzo di tale procedura deve essere preventivamente concordato con il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL, Settore Profilassi delle malattie infettive.

Gli articoli "non critici" (superfici o attrezzature che non entrano in contatto con tessuti) devono essere sottoposti a disinfezione di livello intermedio, ottenibile con l'utilizzo di prodotti a base di cloro.

Per le superfici è preferibile prevenire la contaminazione applicando telini, guaine o pellicole protettive: si tratta di procedura d'obbligo in ambito odontoiatrico, dove l'uso di strumenti rotanti ad alta velocità genera nell'ambiente aerosol potenzialmente infetti.

Art.16 Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e tatuatore

1. Nell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e affini deve essere privilegiato l'utilizzo di materiali e strumenti monouso, i quali devono essere riposti per lo smaltimento in contenitori rigidi a perdere. Gli strumenti taglienti non monouso dopo l'utilizzo devono essere immersi in una soluzione disinfettante, lavati con abbondante acqua corrente e successivamente sterilizzati . É indispensabile disporre di un quantità di strumenti tale da poterli avvicendare tra un cliente e l'altro e rendere possibile l'effettuazione di un adeguato ciclo di sterilizzazione.

In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici in tubo. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere cambiata per ogni cliente; dopo l'uso la biancheria deve essere risposta in un contenitore chiuso per il lavaggio. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento al successivo art.73 del presente regolamento.

L'attività di tatuaggio è consentita solo mediante strumenti monouso (aghi, tubi scorriago, rasoi) e comunque con modalità atte ad impedire ogni fenomeno di contaminazione. L'operatore deve indossare il camice e guanti monouso. Al termine di ogni trattamento il piano di lavoro deve essere deterso con soluzione saponata ed adeguatamente disinfettata. Viene attribuita ai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. la competenza connessa al rilascio della idoneità igienico sanitaria per l'attività di tatuaggi, piercing e trattamenti similari, nonché al controllo e alla vigilanza in merito al loro corretto svolgimento (Delib. G.R. n.1997 del 10/12/02).

Il locale dove si svolge l'attività deve avere pareti lavabili sino all'altezza di m.2 ed essere dotato di lavandino e proprio servizio igienico.

Art. 17 Disinfezione degli ambienti di vita

Spetta al Comune, o sua azienda, provvedere a tutte le operazioni di disinfezione che si rendano necessarie a tutela della salute pubblica. Gli interventi vengono effettuati su indicazione del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL, a cui spetta anche la valutazione sull'idoneità dei prodotti da utilizzare e sul tipo di intervento. Gli interventi disposti d'ufficio, ad eccezione di quelli originati da atti od omissioni di accertata responsabilità, sono a carico del Comune.

- **1.** Qualunque oggetto, ed in particolare, la biancheria, gli effetti letterecci, gli oggetti personali che siano venuti in contatto con persona affetta da malattia infettiva e contagiosa, dove essere sottoposto ad idoneo trattamento di disinfezione a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica.
- **2.** In ugual maniera, su richiesta del Servizio di Igiene Pubblica e su disposizione dell'Autorità sanitaria locale, si provvede alla disinfezione di abitazioni, di ambienti di vita e di lavoro, nonché di locali ad uso pubblico e collettivo.

Art. 18 Lotta agli insetti nocivi e molesti, disinfestazione e derattizzazione.

La salvaguardia dell'igiene dell'ambiente è indispensabile allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti.

É vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e privato.

I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed opportunamente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.

Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi.

Nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua al loro interno.

Non è consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici. Per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, i pneumatici devono essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in essi di acqua piovana.

In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle, e di altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo metodi e mezzi efficaci.

Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) si fa riferimento alla normativa vigente.

Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da ratti, topi, o insetti nocivi e molesti di entità tale da costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.

In caso di inadempienza a quanto ordinato dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare i lavori non esequiti dai privati, ponendo a carico dei medesimi l'onere relativo.

Art 19 Vaccinazioni e modalità di esecuzione

- **1.** Il Comune, tramite l'Azienda U.S.L. LE/1, deve assicurare l'espletamento del servizio delle vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative, secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.
- **2.** Con ordinanza del Sindaco, su motivata richiesta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. LE/1, viene disposta l'immunizzazione attiva o passiva della popolazione o di particolari categorie a rischio, a carattere contingente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche locali.
- **3.** Al momento dell'iscrizione all'asilo-nido, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché prima dell'ingresso in ogni collettività anche privata ed anche prima dell'avvio a specifiche attività lavorative deve essere dimostrata, con le modalità previste dal D.P.R. n.355

del 26/01/1999, l'avvenuta e corretta esecuzione delle specifiche vaccinazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti.

Art. 20 Servizio vaccinazione

- **1.** Nell'ambito della Azienda U.S.L. compete al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica l'organizzazione delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative eseguite dai diversi Servizi (direzione sanitaria dei presidi ospedalieri, distretto, medicina scolastica, divisioni e servizi ospedalieri, servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, ecc.). Delle avvenute vaccinazioni deve essere data comunicazione scritta per l'annotazione nell'apposito registro.
- **2.** Fermo restando quanto prescritto dai commi precedenti, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede, inoltre:
 - a) all'approvvigionamento di vaccini e sieri;
 - b) alla distribuzione degli stessi alle strutture che eseguono operazioni di vaccinazione;
- c) alla raccolta dei dati demografici comunicati mensilmente dagli Uffici comunali dello Stato Civile;
 - d) alla tenuta della leva delle vaccinazioni e dell'elenco dei vaccinati;
 - e) alle comunicazioni periodiche previste da leggi e regolamenti statali e regionali;
- f) alla registrazione delle avvenute vaccinazioni che devono pervenire a firma del medico vaccinatore con indicazione del tipo di vaccino praticato, nome della Ditta produttrice, numero di serie della fabbricazione, data di scadenza del prodotto, data del controllo di Stato, data di esecuzione, modalità di esecuzione, generalità complete del vaccinato e dell'esercente la patria potestà, eventuale comparsa di reazioni indesiderate;
 - g) alla vigilanza su tutte le operazioni di vaccinazione;
 - h) al rilascio della certificazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
- *i)* agli adempimenti prescritti dalla L. 27 maggio 1991, n. 165 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 20 del 4 ottobre 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991.

Art. 21 Eventi avversi a vaccino

Tutti i medici sono tenuti a segnalare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. LE/1, con i modi e tempi stabiliti dalla L. 531/'87, gli effetti indesiderati conseguenti o comunque correlati alla somministrazione di vaccini immunizzanti.

Art. 22 Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica

- **1.** Il Servizio di Igiene Pubblica provvede alla raccolta dei dati sulle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica e coordina gli interventi di prevenzione sul territorio.
- **2.** La profilassi delle malattie veneree è disciplinata dalla L. 25 luglio 1956, n. 857 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2035 e successive modificazioni.
- **3.** Negli istituti di pena, l'Azienda U.S.L. LE/1 svolge le funzioni affidategli in materia dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 23 Prevenzione antirabbica

1. Nel caso di morsicatura da parte di un animale capace di trasmettere la rabbia, sia il proprietario dell'animale che il medico che ha prestato l'assistenza al soggetto morsicato, hanno

l'obbligo di inoltrare segnalazione scritta al Servizio di Igiene Pubblica, entro e non oltre ventiguattro ore dall'accaduto.

- 2. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede con estrema urgenza a:
- *a)* segnalare l'animale morsicatore al Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria Area A per gli accertamenti del caso e la conseguente osservazione secondo i tempi previsti dal Regolamento di Polizia veterinaria;
- *b)* ad attuare tutte le misure di profilassi individuale ritenute necessarie, compresa l'esecuzione della vaccinazione specifica. Il Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria Area A è tenuto a comunicare l'esito dell'osservazione praticata sull'animale morsicatore al Servizio di Igiene Pubblica.
- **3.** E' fatto obbligo ai proprietari di cani di condurre gli stessi nei luoghi aperti al pubblico con quinzaglio o idonea museruola.
- **4.** Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la prevenzione del randagismo, si fa rinvio alle norme contenute nella L. 14 agosto 1991, n. 281, nella L. R. n. 12/1995 e nel Capo II, Titolo V del presente Regolamento.

CAPITOLO IV VIGILANZA SULLE ATTIVITA' SANITARIE

Art. 24 Esercizio delle professioni sanitarie

- **1.** Gli esercenti le professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista, di biologo (limitatamente all'esercizio dell'attività di analisi biologiche), gli psicologi (limitatamente all'esercizio della psicoterapia), sia in forma libero- professionale che in rapporto di dipendenza di diritto privato, devono far registrare il diploma di laurea e l'iscrizione all'Albo professionale previa esibizione di competente documentazione presso il Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.
- **2.** Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambito territoriale di A.U.S.L. diverse, dovranno comprovare, su richiesta delle competenti Autorità sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita certificazione rilasciata dal Servizio di Igiene Pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo comma.
- **3.** Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni di cui al primo comma.

Art. 25 Esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

- **1.** Gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica, e di tutte le altre professioni sanitarie riconosciute con appositi provvedimenti in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, a far registrare il proprio diploma di Stato di abilitazione all'esercizio professionale presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.
- **2.** Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambiti territoriali di Aziende U.S.L. diverse, dovranno comprovare, su richiesta delle competenti Autorità sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita certificazione rilasciata dal Servizio di igiene pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo comma.
- **3.** Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie di cui al primo comma.
- **4.** Gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di odontotecnico, di ottico, di meccanico ortopedico ed ernista, di massaggiatore, di puericultrice, di bagnino di istituti idrotermali, di terapista della riabilitazione, di ortottista, di logopedista, di podologo, di tecnico ortopedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di igenista dentale e di tutte le altre professioni sanitarie ausiliarie riconosciute con appositi provvedimenti in base alle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, a far registrare il proprio diploma di Stato di abilitazione all'esercizio professionale presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale.

Art. 26 Ambulatori medico-chirurgici e veterinari

- **1.** Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, sia medici che veterinari, senza autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1. Sono altresì soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/'93, così come modificato dal D.Lgs 229/'99, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, così come individuati dall'atto d'indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art.8 della L. n.59 del 15/3/'97 (D.P.R. 15/1/1997 e successive modifiche).
- **2.** Per gli ambulatori veterinari deve essere, altresì, richiesto il parere del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria dell'Azienda U.S.L. LE/1.
 - 3. La domanda deve essere corredata da:
 - a) planimetria dei locali e relativi servizi in scala non inferiore a 1/100 e copia del certificato di agibilità con specifica destinazione d'uso;
 - b) certificato di conformità degli impianti elettrico, ai sensi della Legge n. 46/90, idrico, fognante e termico;
 - c) descrizione delle attività che devono essere svolte;
 - d) descrizione delle attrezzature tecnico-sanitarie e dei relativi presidi sanitari indispensabili per l'attività di cui alla precedente lett. *c);*
 - e) generalità del medico- chirurgo o veterinario che svolge le funzioni di direttore sanitario, con l'indicazione dei titoli professionali ed accademici posseduti, che devono essere comprovati con idonea certificazione autenticata nelle forme di legge, compresa l'iscrizione all'ordine professionale;
 - f) elenco nominativo, con l'indicazione dei relativi titoli abilitanti, degli altri professionisti, che eventualmente svolgono attività presso lo stesso ambulatorio anche in rapporto di consulenza;
 - g) elenco nominativo del personale dipendente con la rispettiva qualifica;
 - h) documentazione sullo smaltimento dei rifiuti Rifiiuti Sanitari Pericolosi.
- **4.** Ogni variazione di quanto previsto al terzo comma deve essere tempestivamente comunicata sia al Sindaco che ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione (SISP e Servizi Veterinari).
- **5.** Ogni ampliamento sia strutturale che tecnologico, nonché l'attivazione di nuove specialità devono essere autorizzati nelle forme contemplate dal presente articolo.
- **6.** Gli ambulatori sia medici che veterinari nonché gli studi medici devono essere sistemati in ambienti regolamentari di sufficiente ampiezza, composti almeno da un locale di visita ed un locale di attesa disimpegnati convenientemente e con la disponibilità di un servizio igienico. Gli ambulatori e gli studi medici, compreso il servizio igienico, devono essere completamenti separati da qualsiasi abitazione. Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti deve avvenire in conformità a quanto prescritto dal D.M. 26/06/2000.

Art. 27 Case di cura private

- **1.** Per gli istituti e case di cura privati devono essere osservate tutte le prescrizioni contenute in leggi nazionali e regionali ed, in particolare, le disposizioni contenute nella L.R. 30 maggio 1985, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
- **2.** Per tutti gli altri istituti di cura o di assistenza e di diagnosi si applicano le disposizioni degli artt. 193 e 194 del T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché quelle previste dal D.P.R. 14/1/1997 e dalla speciale normativa in materia.

3. Per le cliniche veterinarie private, case di cura veterinarie, ospedali veterinari privati, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 20.09.96 del Ministero della Sanità e quelle regolamentari regionali.

Art. 28 Pubblicità sanitaria

1. Per la pubblicità sanitaria si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 ed alla deliberazione della G.R. n. 158 del 2 febbraio 1993.

Art. 29 Assistenza al parto

- **1.** Ad ogni parto deve essere fornita assistenza da parte di un'ostetrica o di un medicochirurgo.
- **2.** Ove, al momento del parto, per causa di forza maggiore, non sia intervenuta l'assistenza sanitaria di cui al primo comma, il genitore o altra persona che abbia assistito al parto stesso, ha l'obbligo di richiedere, comunque, l'intervento di uno dei citati sanitari nel più breve tempo possibile, non oltre le 12 ore dall'evento.
- **3.** In ogni caso, l'ostetrica o il medico chirurgo devono redigere apposito certificato di assistenza al parto ed effettuare, nel rispetto e con le modalità previste dalla L. 127 del 15/5/1997, dichiarazione di nascita.

Art. 30 Denunzia di nato morto

- **1.** Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve fare conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicandone, in questo caso, la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui al precedente articolo.
- **2.** In entrambi i casi di cui al primo comma l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a trasmettere copia del certificato al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1 per le relative annotazioni sul registro prescritto dall'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 31 Adempimenti obbligatori per i medici chirurghi nei casi di decesso, di aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse sanitario

- **1.** A norma dell'art. 103 del T.U. LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico-chirurgo oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
 - a) a denunziare al Sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
 - b) a denunziare al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le nome del Regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 334 del Codice di procedura penale;
 - c) a denunziare al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ai sensi dell'art.7 della L. 194/'78, ogni caso d'interruzione di gravidanza per imminente pericolo di vita per la donna;
 - d) a denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

- e) a denunziare al Servizio Igiene e sanità Pubblica, ai sensi del D.C.G. 28/12/1941, la nascita di immaturi e deboli vitali;
- f) di denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesioni da essi osservati, da cui sia derivata una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
- g) di denunziare al Servizio di Igiene Alimenti i casi di intossicazione da antiparassitari, a norma della L. 2 dicembre 1975, n. 638;
- h) a denunziare il possesso di apparecchi radiologici;
- i) a denunziare al Ministero della Sanità, per tramite dell'A.U.S.L. territorialmente competente, effetti indesiderati a farmaci secondo quanto prescritto dalla L. 531/'87;
- *h)* ad informare il Servizio di Igiene Pubblica dei fatti che possono interessare la Sanità pubblica.

Art. 32 Adempimenti dell'ostetrica

- 1. A norma delle vigenti disposizioni, l'ostetrica ha l'obbligo di:
 - a) redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto;
 - b) denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ogni nascita di neonato deforme;
- *c)* segnalare sollecitamente al Servizio di Igiene Pubblica la nascita di immaturi o di deboli vitali o di promuovere l'immediato ricovero;
 - d) annotare i parti e gli aborti ai quali abbia comunque assistito.

Quanto sopra sempre che ai precitati atti non abbia adempiuto il medico eventualmente presente.

Art. 33 Registro dei parti e degli aborti

- **1.** Per quanto prescritto al punto *d*) dell'art. 29, l'A.U.S.L. è tenuta a fornire alle ostetriche appositi registri per l'annotazione dei parti e degli aborti.
- **2.** Il registro dei parti e quello degli aborti devono essere presentati alla fine di ciascun mese al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica che vi appone il proprio visto (D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163). Il contenuto del registro degli aborti deve rimanere segreto.
- **3.** Ogni 3 mesi, le ostetriche devono provvedere a consegnare personalmente i citati registri al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1.

Art. 34 Disciplina del commercio dei presidi medico-chirurgici

- **1.** Sono assoggettati alla disciplina dei presidi medico- chirurgici tutti gli strumenti sanitari, apparecchi, presidi di qualsiasi specie e quant'altro viene classificato tale a norma dell'art. 189 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- **2.** La vendita ed il commercio dei presidi sanitari assoggettati alla speciale disciplina di cui al primo comma, può avvenire solo su apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere istruttorio del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1 sui locali e sulle attrezzature, verificato il possesso dei requisiti e titoli professionali abilitanti prescritti dal Regolamento approvato dal D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, e del D.M. 3 marzo 1987 n. 133.

Art. 35 Trasporto infermi: Autorizzazione e vigilanza

1. L'esercizio dell'attività di trasporto di infermi e di feriti rimane disciplinato dalla Legge

Art. 36 Vigilanza sulle farmacie

- **1.** Ferma restando l'osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di farmacie aperte al pubblico con gestione pubblica o privata, la vigilanza ed il controllo sulle stesse farmacie sono esercitati, secondo le rispettive attribuzioni, dal Servizio Farmaceutico e dal Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. LE/1.
- **2.** Tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio dall'apposita Commissione di vigilanza prevista dall'art. 18 L.R. 20 luglio 1984, n. 36.
- **3.** Per la vendita presso le farmacie aperte al pubblico di prodotti dietetici e di presidi medicochirurgici devono essere osservate le norme che regolamentano le rispettive materie.
- **4.** Per quanto di competenza, nell'ambito delle funzioni di vigilanza ed ispezione, il Servizio Veterinario può disporre dei sopralluoghi presso le farmacie per il controllo dei farmaci veterinari veterinari e degli additivi o loro premiscele destinati all'alimentazione animale.

TITOLO II IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA, DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO

CAPITOLO I NORME GENERALI

Art. 37 Strumenti di programmazione urbanistica

- **1.** L'uso e l'assetto del territorio, nell'ambito delle norme prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, è disciplinato dagli strumenti urbanistici in vigore presso il Comune.
- **2.** Per la verifica del piano regolatore generale e degli altri strumenti urbanistici sotto il profilo igienico- sanitario e della difesa della pubblica salute, il Servizio di Igiene Pubblica e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) dell'Azienda U.S.L. LE/1 devono esprimere apposito parere prima che gli strumenti stessi siano portati all'esame del Consiglio comunale. Per gli aspetti di tutela ambientale, va altresì, preventivamente acquisito il parere del competente organo di controllo.

Art. 38 Concessione edilizia

- **1.** Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui è destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità, di variazioni di uso, di manutenzione straordinaria di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal Regolamento edilizio e dal presente Regolamento, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia.
- **2.** Prima dell'esame della richiesta di concessione edilizia da parte della Commissione edilizia o del Dirigente preposto, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e, ove di competenza, il Servizio Veterinario e il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione devono esprimere motivato parere igienico-sanitario.
- **3.** Per gli insediamenti produttivi ed in genere per i locali da adibire ad uso di attività lavorative, con più di tre dipendenti, si deve acquisire anche il parere dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) e, se di competenza, del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) e dei Servizi Veterinari.
- **4.** I progetti di cui al presente articolo, qualora rientrino nelle attività di cui al D.P.C.M. n. 377 del 10/8/1988 e successive modifiche e integrazioni, devono essere sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, verranno applicate le norme di cui al D,Lgs.vo 4/8/1999 n.372 relativo all'autorizzazione integrativa ambientale.
- **5.** Per gli edifici ad uso pubblico collettivo, deve essere posta particolare attenzione alla verifica dell'osservanza delle norme contenute nei precedenti commi, nonché delle norme di sicurezza vigenti sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni.
- **6.** I pareri del Servizio di Igiene Pubblica devono tener presenti anche le norme contenute nel Regolamento edilizio.
- **7.** Tutti i progetti devono essere accompagnati da relazioni tecniche, da disegni e da elaborati dai quali deve essere agevolmente possibile verificare i requisiti dell'opera da realizzare.

- **8.** A norma dell'art. 45 L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinata alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.
- **9.** Dell'inizio dei lavori deve essere fatta sollecita comunicazione, oltre che ai competenti servizi tecnici comunali, al Servizio di Igiene Pubblica e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, nonché all'organo preposto al controllo in materia di tutela ambientale.
- **10.** Le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie sono quelle stabilite dall'art. 4 del D.L. 05.10.1993 n. 398, come convertito dalla legge 04.12.1993, n. 493.Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi le procedure sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (G.U. 28 dicembre 1998 n. 301)

Art. 39 Abitabilità e agibilità

1. Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi di ristrutturazione totale o parziale, oppure quelli la cui destinazione d'uso risulti variata rispetto a quella autorizzata, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione di abitabilità e agibilità richiesta dall'interessato, e che, nei casi previsti, verrà rilasciata con le modalità ai sensi del D.P.R. 22/4/94 N. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto).

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi le procedure sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998, n. 447 (G.U. 28 dicembre 1998 n. 301).

Art. 40 Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità delle costruzioni

- **1.** L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso, o quando gli stessi risultino inadeguati, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti.
- **2.** La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, nel caso di edifici adibiti ad uso lavorativo, dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL).
- **3.** Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'A.U.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.
- **4.** Il competente Dirigente o Responsabile di Settore, sentito il parere o su richiesta dei competenti Servizi della A.S.L. (*SISP*, SPESAL), può dichiarare inabitabile un alloggio o *locali di lavoro o* parte di essi per motivi di igiene.
- **5**. I motivi di igiene che determinano la situazione di inabitabilità sono, in particolare, i seguenti:
 - le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
 - insufficienti requisiti di superfici e di altezza secondo le vigenti norme ministeriali e regolamentali;
 - mancanza o deficienza di aeroilluminazione;
 - mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile;
 - grave stato di inquinamento per invasione da liquami o da altri agenti nocivi alla salute degli abitanti.
 - **6.** Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non

potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento.

Art. 41 Tutela della salute dei minori e degli apprendisti

1. Per quanto attiene alla prevenzione e alla tutela della salute dei minori e degli apprendisti si applicano le norme di cui al D. Lgs. 345/99, come modificato ed integrato dal D.Lgs 262/2000, e, per quanto non espressamente abrogate dai predetti Decreti, quelle del D.P.R. 977/67, del D.P.R. 303/56 e della Legge 25/55. Gli accertamenti sanitari e periodici sono eseguiti dai Servizi di Igiene e Sicurezza del Lavoro, applicando protocolli di sorveglianza sanitaria in relazione alle categorie lavorative interessate.

CAPITOLO II MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI

Art. 42 Disciplina igienica per i cantieri edili

A) Sicurezza nei cantieri.

In ogni intervento edilizio (costruzione, demolizione, ristrutturazione, manutenzione, ecc.) devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, nel rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli ambienti abitativi, lavorativi o comunque occupati da persone, contigui ai cantieri non devono essere interessati da polveri, gas, vapori, odori, fumi o liquidi provenienti dal cantiere stesso.

B) Demolizioni: difesa dalle polveri.

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o recipienti e, comunque, previa bagnatura, allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

Le demolizioni di strutture contenenti materiali isolanti (amianto ed altri) devono essere effettuate con la massima sicurezza, in ottemperanza alle norme vigenti.

I pozzi neri ed i pozzetti devono essere preventivamente svuotati e disinfettati, così pure le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

C) Allontanamento dei materiali di risulta.

Per ogni intervento di demolizione, scavo o altro, l'allontanamento dei materiali di risulta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti. Qualora tale materiale sia sudicio o maleodorante deve essere smaltito immediatamente.

D) Misure igieniche nei cantieri edili.

In tutti i cantieri a lunga permanenza, deve essere assicurata ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici e di acqua in quantità adeguata. I servizi igienici provvisori ad uso degli addetti ai lavori devono essere collocati in luoghi consoni, allacciati alla pubblica fognatura, ove possibile o, in caso contrario, deve essere assicurato un idoneo smaltimento dei liquami.

E) Inquinamento acustico.

Per quanto riguarda le emissioni rumorose, si rinvia agli artt. 182 e 183 del presente Regolamento e si richiamano il D.P.C.M 1/3/1991 e la L.447/95 e successive modifiche ed integrazioni e la L. R. 12/02/02 n.3.

Art. 43 Demolizione di fabbricati

- **1.** I pozzi neri e pozzetti devono essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.
- **2.** E' vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie per un tempo superiore a venti giorni.
- **3.** Scaduto il termine di cui al secondo comma, il proprietario o l'imprenditore dei lavori dove provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.
- **4.** Quando però detti materiali siano impregnati di elementi sudici che li rendono maleodoranti o costituiti da sostanze pericolose o inquinanti, devono essere sgomberati immediatamente nei modi stabiliti dalla legge.
 - **5.** Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine.
- **6.** Per i fabbricati in cui vi sono materiali contenenti amianto, le procedure di demolizione e di smaltimento devono essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 06.09.94 e dal D.LGS. 114/95, nonché Decreti del Ministero della Sanità del 14.05.1996 e del 20.08.1999 (G.U. n. 178 del 25.10.1996 e G.U. n. 2498 del 22.10.99).

CAPITOLO III AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 44 Requisiti di salubrità dei terreni edificabili

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di liquami o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Nel caso in cui il mutamento diestinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di quanto disposto ai commi 4 e 6 dell'art.17 del D.Lgs.22/97.

L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dall'Amministrazione Provinciale ai sensi del comma 8 del D.Lgs.22/97.

- **2.** Se il terreno sul quali si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.
- **3.** In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.
- **4.** Le abitazioni poste al piano terreno devono essere sollevate dal piano campagna di almeno cm. 50, se non sovrastanti piani interrati.
- **5.** Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.
 - **6.** E' vietato, per le colmate, l'uso di materiali inquinanti.
- **7.** Le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri debbono distare da essi almeno m. 3 dal punto più vicino della scarpata ed essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.
- **8.** La distanza delle finestre o porte dei locali di soggiorno non dovrà tuttavia essere minore di m. 5 dalla scarpata o dal muro di sostegno.

Art. 45 Isolamento termico

1. Tutte le pareti perimetrali esterne ed i coperti degli edifici che interessano vani e servizi destinati alla permanenza delle persone, dovranno essere realizzate con un coefficiente di trasmissione termica tale da garantire il contenimento dei consumi energetici, secondo i disposti della normativa vigente. Le coperture dovranno essere sempre eseguite in maniera tale da avere adeguato grado di coibenza termica.

Le soffitte e i sottotetti devono essere areati direttamente dall'esterno. Nella costruzione, i materiali impiegati e lo spessore delle murature devono essere tali da garantire un adeguato isolamento termico in tutte le stagioni nel rispetto delle norme di cui al comma successivo.

2. Per l'isolamento termico dei nuovi edifici e di quelli per i quali sia stata accertata la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, debbono comunque essere osservate le norme previste dalla L. 30 aprile 1976, n. 373, relativo Regolamento di applicazione (D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 e D.M. 10 marzo 1977, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale - Supplemento n. 36 del 6 febbraio 1978) ed eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni.

Art. 46 Difesa dai rumori

Gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni sostanziali devono essere progettati e realizzati in modo che il rumore a cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuoccia alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di vita quotidiana.

I locali devono essere tali che il livello equivalente di pressione sonora nei singoli vani, per rumori immessi, sia compatibile con le esigenze fisiologiche relative alle attività previste.

L'innalzamento del livello continuo equivalente di pressione sonora provocato da rumori emessi dagli impianti dei locali tecnici durante il funzionamento, deve risultare contenuto entro i limiti sotto riportati, rispetto al rumore residuo (di fondo), preventivamente determinato:

- locali di riposo: non superiore a 3dBA;
- altri locali non superiori a 5dBA nel periodo diurno (ore 6 -22), e 3dBA nel periodo notturno (ore 22-6).

Al fine di raggiungere un soddisfacente livello di benessere uditivo, oltre a contenere i rumori degli impianti nei valori sopra riportati, i componenti edilizi utilizzati per le opere devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.C.M.5/12/97 e alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Per le modalità con cui effettuare le misure del potere fonoisolante e dell'isolamento al rumore di calpestio, si fa riferimento alla Norma UNI 8270 parte I – III – VII - VIII.

Art. 47 Cortili interni

- **1.** L'area dei cortili deve essere superiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda, e avere un'apertura minima di 9/10 m. verso spazi pubblici.
- **2.** L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposta.
- **3.** La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di m. 10.
- **4.** Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.
- **5.** Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento stesso.
- **6.** Nei cortili destinali ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato ai proprietari ed ai conduttori aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del servizio competente del Dipartimento di Prevenzione, previo esperimento degli accertamenti tecnici che si ritengono necessari a mezzo del competente P.M.P., possono essere causa di insalubrità o arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini.
- **7.** Limitatamente ad opere di risanamento di vecchi edifici è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e comunque ambienti di servizio.
 - 8. Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di monolocali.
- **9.** I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.

Art. 48 Pozzi di luce e chiostrine

- **1.** Può essere consentita la costruzione di pozzi-luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria alle scale o ai servizi. Ogni lato del pozzo- luce e delle chiostrine deve essere facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e bonifica.
 - **2.** Nei pozzi-luce e nelle chiostrine non sono ammesse rientranze o sporgenze.

Art. 49 Pavimento dei cortili

1. I cortili ed i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno m. 1 lungo i muri dei fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri.

Art. 50 Igiene dei passaggi e spazi privati

- **1.** Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.
- **2.** I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale.
- **3.** Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Art. 51 Umidità interna

- **1.** Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.
- **2.** Ove si dovessero verificare condizioni di umidità, si deve provvedere alla loro eliminazione a cura e spese del proprietario o di chi ne abbia l'uso ed il possesso.
- **3.** Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini, pensili e coperture di piani devono essere adequatamente impermeabilizzati.

Art. 52 Misure contro la penetrazione dei ratti

1. In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione, in particolare modo in tutti gli ambienti, locali, aperture, condutture devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti o altri animali.

Art. 53 Marciapiedi insistenti su aree pubbliche

- **1.**Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza non inferiore a cm.150 o, dove la situazione preesistente non lo consenta, tale da garantire comunque il rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche. Dimensioni inferiori sono ammesse solo nel caso di interenti su strade esistenti con allineamenti già dfiniti ed immodificabili a condizione che almeno uno dei due marciapiedi limitanti la strada rispetti la normativa sopra richiamata.
- **2.** I marciapiedi devono essere costruiti con idonea pendenza verso l'esterno del fabbricato ed essere realizzati in modo da non favorire infiltrazioni verso i muri dell'edificio. Deve essere inoltre assicurata la presenza di scivoli per i portatori di handicap.
 - **3.** La pavimentazione deve essere realizzata con materiale antiscivolo.

Art. 54 Ringhiere e parapetti

1. I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima di m. 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m. 1,20.

- 2. Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m. 1,20.
- **3.** Le ringhiere delle scale devono avere una altezza minima, misurata al centro della pedata, di m. 1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm. 10,00.
 - 4. I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere una altezza minima di m. 1,00.
- **5.** Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere e delle scale.

Art. 55 Canali di gronda

Tutte le coperture devono essere munite, sia verso il suolo pubblico sia verso i cortili o altri spazi privati coperti e non, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico, i quali ove tecnicamente possibile, devono recapitare in fognatura mista. I condotti di scarico delle acque dei tetti debbono essere indipendenti ed in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm 8. Tali condotte non devono avere alcuna apertura nel loro percorso e vanno abboccate in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, bagni o di qualsiasi altra provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori.

I pluviali esterni ai fabbricati, nella parte a contatto con i marciapiedi, devono essere realizzati in materiale indeformabile e resistente agli urti, per un'altezza non inferiore a m 1,50.

Art. 56 Coperture

1. La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 30 aprile 1976, n. 373.

Art. 57 Condutture di scarico

- **1.** Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.
- **2.** Le condutture di scarico devono essere di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non possono mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.
- **3.** I materiali luridi derivanti dalle latrine non possono essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.
- **4.** Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto, per rendere facili le riparazioni.
- **5.** Le condutture dei bagni, acquai ecc. devono essere di materiale impermeabile, termoresistente e possono convogliare i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.

Art. 58 Approvvigionamento idrico

1. Ogni tipo di alloggio o di locale, in cui sia previsto il soggiorno, anche momentaneo, di persone deve essere dotato di approvvigionamento idrico con acqua potabile mediante allaccio alla rete pubblica.

- 2. La conduttura di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.
- **3.** Per le abitazioni ricadenti in zone non servite dalla rete pubblica, deve essere comunque garantita la fornitura di acqua potabile con sistemi che abbiano avuto l'approvazione da parte del Servizio di Igiene Pubblica e previo parere del competente P.M.P..

Valgono, comunque, le disposizioni contenute nel Titolo III, Capo I del presente Regolamento relative all'approvvigionamento idrico.

4. E' vietato ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione o a chi per essi privare i locali stessi della dotazione di acqua potabile.

Art. 59 Smaltimento reflui

- **1.** I tipi di reflui sono quelli risultanti dalle definizioni contenute nell'art.2 del D.Lgs.vo 11/5/'99 n.152 nel testo novellato a seguito del del D.Lgs.vo 18/8/2000 n.258.
- **2.** Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica, tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il competente organo di controllo in materia di tutela ambientale giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune e nel rispetto della normativa dell'Ente gestore.
- **3**. Per le acque reflue industriali e per le acque reflue urbane l'immissione nella rete fognante deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.33 del predetto decreto n.152/'99 che fa riferimento alle prescrizioni ed ai valori limite emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e con l'osservanza delle procedure di cui all'art.46 del decreto medesimo. La relativa istanza deve essere presentata al Comune.
- **4.** Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito Regolamento comunale, ove esistente, ovvero quelle dell'Ente gestore.
- **5.** Per le zone non servite da fognatura dinamica, ove non siano ancora intervenuti i provvedimenti regionali previsti dall'art.27 comma 4 del ripetuto decreto n.152/'99, lo smaltimento delle acque reflue domestiche deve uniformarsi ai criteri enunciati nella Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4/2/1977 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella G.U. del 21/2/1977.
- **6.** Per le zone non servite da pubblica fognatura può consentirsi lo scarico di acque reflue urbane e industriali alle condizioni tutte contemplate dall'art.29 comma 1, lettera c) del decreto n.152/1999.
- **7.** Nei quartieri o borgate ove l'Amministrazione comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.

Art. 60 Obblighi dei titolari degli scarichi esistenti

- **1.** Gli obblighi dei titolari degli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs.vo n,152/'99 sono quelli previsti dalle disposizioni contenute nell'art.62-commi 11 e 12 de decreto medesimo, novellato ai sensi del D.Lgs.vo n.258/2000.
- **2.** Per la definizione di "scarichi esistenti", si rinvia alla nota 1 dell'allegato 5 del decreto n.152/'99 (pubblicato in data 29/5/1999).

- **1.** Ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1978, n. 384 (G.U. del 22 luglio 1978) e del D.P.R. n.503 del 24.7.1996, nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo- sociale devono essere attuate le norme intese a facilitare l'accessibilità e la fruizione anche agli handicappati con difficoltà di deambulazione.
- **2.** Al fine di ridurre al massimo le barriere architettoniche, tali norme vanno applicate negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e, secondo quanto stabilito dalla precitata normativa, anche in quelli preesistenti, nel caso di interventi edilizi soggetti a concessione.
- **3.** In particolare, devono essere attuate le norme relative agli accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti, ascensori e locali di servizio).
 - 4. Deve, inoltre, essere favorita l'abolizione dei dislivelli esistenti al medesimo piano.

CAPITOLO IV ABITAZIONI: REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Art. 62 Efficacia della normativa

- **1.** Le norme del presente capo si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d'uso.
- **2.** Sono altresì fatte salve le disposizioni di cui alla legge 3/12/1999, n.443 recante Tutela della salute nelle abitazioni e prevenzione degli infortuni domestici.

Art. 63 Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata

- **1.** Sono locali adibiti ad abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini.
- **2.** Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo per operazioni definite:
 - a) ingresso;
 - b) servizi igienici e bagni;
 - c) scale;
 - d) corridoi e disimpegni;
 - e) magazzini e depositi, ripostigli e cantine;
 - f) garages di solo posteggio di automezzi privati;
 - g) salette di macchinari ad uso esclusivo delle abitazioni;
- *h)* lavanderie private, stenditoi e legnaie ed eventuali altri locali non aventi le caratteristiche di cui al precedente comma uno.

Art. 64 Caratteristiche dei locali di abitazione privata

- **1**. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazioni è fissata in m. 2,70 riconducibili a m. 2,50 per i locali esistenti dei piani interrati e per i soppalchi utilizzati come locali di categoria A ed S1 ad esclusione di camere da letto e soggiorni-tinelli, e a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Quanto innanzi purchè sia garantito adeguato ricambio d'aria, anche mediante impianti tecnologici.
- **2.** In tema di deroghe alle altezze, si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni del D.M. Sanità 9/6/1999.
- **3.** Per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve essere di m. 2,70 con minimo di gronda di m. 2,00.
- **4.** Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, di mq. 10 per ciascuno dei successivi.
- **5.** Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.
- **6.** Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.
 - 7. Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, l'alloggio monostanza, per una

persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso, l'appartamento monostanza dove essere sempre provvisto di una finestra apribile all'esterno.

- **8.** I servizi igienici non possono avere accesso diretto servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l'alloggio sia dotato di più servizi dai locali di cui al comma 1 dell'art. 65 se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio.
- **9.** Ogni appartamento o monolocale ad uso abitazione deve comprendere un locale o uno spazio adibito a cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq. 100, sono consentite cucine a nicchia con accesso diretto dai locali di soggiorno.
- **10.** La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq. 5,40 con finestratura non inferiore a mq 0,80.
- **11.** Le cucine in nicchia, prive di finestra, se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mq. 14 o mc.37.8, purché la superficie non sia inferiore a mq. 5,40 deve essere dotata di canna di aspirazione di almeno 200 cmq di sezione libera.
- **12.** Nel caso di cucina in nicchia, l'illuminazione e la ventilazione naturali devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.
- **13.** Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno le pareti ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di m. 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.
- **14.** Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: W.C., lavabo, bidet, doccia o vasca da bagno.
- **15.** La stanza da bagno dove avere superficie del pavimento non inferiore a mq. 4,50 e una finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce libera.
 - **16.** Sono ammesse dimensioni inferiori. purché con:
 - superficie del pavimento non inferiore a mq. 1,20;
 - lato minore non inferiore a m. 0,90;
 - finestra di dimensioni non inferiori a mq. 0,60 o idoneo sistema di ventilazione forzata;
- esistenza nell'alloggio di almeno un altro locale di uguale categoria con dimensioni della superficie del pavimento e della finestra regolamentari.
- **17.** Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, W.C. e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m. 2, di materiale impermeabile di facile lavatura.
- **18.** Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m. 0,10.
- **19.** Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni. E' consentito l'uso dell'areazione forzata nell'abitazioni civili munite di due ambienti bagno di cui uno ad areazione ed illumunazione diretta.
- **20.** Anche l'antilatrina, quando necessaria, deve essere dotata di illuminazione e ventilazione naturali, anche indirette tramite finestra del bagno.
- **21.** E' permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi e nelle condizioni previste dal presente Regolamento alla voce condizionamento dell'aria.
- **22.** I vasi di latrina debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adequata.
- **23.** Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il risucchio.

24. I vasi di latrina debbono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita conduttura sino al tetto della casa e indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.

Art. 65 Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione

- **1.** I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e disinfettabili.
- **2.** I locali di cui al primo comma debbono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.
 - **3.** Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Art. 66 Illuminazione naturale diretta

- **1.** Tutti i locali di abitazione privata di cui al comma 1 dell'art. 65 debbono avere un'adeguata superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, idonea ad assicurare l'illuminazione. Per i locali interrati o semi-interrati, fermo restando le norme di sicurezza pubblica e privata, detta superficie, in alternativa, potrà essere realizzata con affaccio su intercapedine indipendente e dotando i locali di idonei impianti di illuminazione ed areazione.
- **2.** Deve essere garantita la possibilità di schermare in modo idoneo l'effetto provocato, soprattutto nei mesi estivi, dall'eccesso di calore per l'esposizione diretta ai raggi solari.

Art. 67 Illuminazione artificiale

- **1.** Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale, tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.
- **2.** Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.
 - **3.** I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 68 Aerazione dell'abitazione

- **1.** I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.
- **2.** Per gli ambienti indicati al comma 1 del precedente art. 65 deve esserci una finestra di superficie non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento completamente apribile, tale da garantire, oltre all'illuminazione ed all'aerazione.

Art. 69 Aerazione locali accessori

- **1.** La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq. 0,60, per il ricambio dell'aria.
- **2.** Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico, adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.
 - 3. Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a m. 10 o superfici non

inferiori a mq. 20, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata una aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni, pari a 1/8 della superficie o, alternativamente, una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.

Art. 70 Impianti di condizionamento

- **1.** Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:
- *a)* il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali di uso pubblico. I predetti valori possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria.
- b) temperatura di 20+1°C con umidità relativa di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa comprensiva tra 25-27° C con umidità relativa di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7° C;
- c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei sistemi di filtrazione e disinfezione atti ad assicurare che non vi sia possibilità di trasmissione di malattie attraverso l'impianto di condizionamento;
- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone, non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2,00.
- **2.** Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.
- **3.** La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.
- **4.** L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Art. 71 Impianti di riscaldamento

- **1.** Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C.
- **2.** La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.
- **3.** Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h devono essere installati osservando le prescrizioni di cui alla L. 30 aprile 1976, n. 373 e successive modifiche ed integrazioni.
- **4.** E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.
- **5.** Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.
- **6.** Devono in ogni caso essere rispettato il D.P.R. 27/12/1999 n.551 che disciplina l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dei nuovi impianti termici.

Art. 72 Divieto di uso di apparecchi a combustione

1. All'interno dell'abitazione l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti è consentita purché siano rispettate le prescrizioni del D.P.R. n. 412 del 26/8/1993.

.

Art. 73 Smaltimento dei fumi e dei vapori

- **1.** Per i sistemi di smaltimento dei fumi e dei vapori si richiamano le disposizioni contenute nei successivi artt. 176 e 177 del presente Regolamento.
- **2.** Tutti gli apparecchi a combustione e le cappe di aspirazione degli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere collegati a canne fumarie o a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto per un'altezza di sbocco più alta di m. 2 rispetto agli edifici circostanti.
- **3.** Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) se nell'ambiente non sia installato idoneo sistema di allontanamento all'esterno di tali prodotti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 412 del 26/8/1993.
- **4.** Negli edifici di nuova costruzione, i locali con destinazione commerciale ed artigianale dovranno essere dotati di predisposizione idonee per canne di ventilazione.

Art. 74 Impianto elettrico

- **1.** Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali, in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento. Tale dichiarazione deve essere firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale. In Italia le norme C.E.I. (Commissione Elettronica Italiana) sono norme di buona tecnica.
- **2.** Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico, debbono essere posti ad una altezza massima di m. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R., relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche.
- **3.** Per le nuove costruzioni, all'atto della richiesta di concessione edilizia, deve essere allegato, unitamente alla documentazione prescritta, lo schema, con relazione tecnica, dell'impianto elettrico firmato da tecnico abilitato secondo le vigenti disposizioni.
- **4.** Al momento della richiesta di agibilità deve essere presentata la dichiarazione di conformità di cui al precedente comma.
 - 5. Devono essere comunque rispettate le norme contenute nella L. 14 febbraio 1990, n. 46.

Art. 75 Utilizzo di bombole e serbatoi di gas

- **1.** Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, debbono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.
- **2.** La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murale, da apposita guaina.
 - 3. Per le installazioni di serbatoi e/o di impianti centralizzati di gas valgono le disposizioni

Art. 76 Ascensori

- **1.** Gli impianti di ascensore e di montacarichi devono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.
- **2.** Le dimensioni del vano ascensore, in tutti i tipi di edifici, devono comunque essere tali da assicurare sia il rispetto delle suddette norme di prevenzione infortuni, sia anche il rispetto della speciale legislazione sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 77 Scale

- **1.** Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mg. 1, ad eccezione dei piani interrati.
- **2.** Eccezionalmente potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernario, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq. 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno ed i piani interrati.
 - **3.** Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili.
- **4.** I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericoli per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza almeno di m. 1,10.
- **5.** Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui; può essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.
- **6.** L'illuminazione artificiale dei vani scale deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiori a 20 Lux.
 - 7. Le pareti dei vani scale debbono essere rivestite con materiale non infiammabile.
- **8.** Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di parapetto e corrimano di altezza non inferiore a 1,00, conservate in buono stato di manutenzione e pulizia.
- **9.** La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti.
- **10.** La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli al servizio di due piani non deve essere inferiore a m 1,30.
- **11.** Se il fabbricato non è servito da ascensore, la larghezza di rampa deve essere aumentala di cm 10 ogni due piani serviti oltre i primi due.
- **12.** Nei casi di scale interne che collegano vani abitativi con cantine, trapiani e sottotetti e negli alloggi tipo «duplex», è ammessa una larghezza di rampa non inferiore a m 0.90

Art. 78 Soppalchi

- 1. I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate sono ammessi quando:
- la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda 25% della superficie del locale;
- l'altezza minima ottenuta non scenda sotto i m. 2,00 sia superiormente che inferiormente al soppalco stesso in tal caso la zona sotto o sopra il soppalco non può essere utilizzata per lo

svolgimento di attività domestica, ne alla presenza di persone. Qualora si voglia destinare queste zone a locali in cui si svolga la vita, la presenza o attività domestica di persone o destinarle a locale accessorio, è necessario siano rispettati i requisiti previsti dalla legge per la specifica destinazione d'uso;

- i soppalchi siano aperti e la parte superiore sia munita di balaustra.

Art. 79 Locali seminterrati - interrati

- **1.** I locali dei piani interrati possono essere utilizzati, qualora vi sia il parere favorevole dell'Autorità Sanitaria, come locali di categoria A e S1.
- **2.** Non sono considerati piani interrati e seminterrati, dal punto di vista igienico-sanitario, quelli la cui metà del perimetro di base si a completamente fuori terra e quelli il cui pavimento, in ogni punto del locale, non sia più basso di un metro dal livello delle aree circostanti il fabbricato.
- **3.** I locali ai piani interrati e seminterrati devono essere dotati di intercapedini e di altri accorgimenti atti ad evitare infiltrazioni attraverso le strutture perimetrali ed inoltre di aperture per assicurare una costante naturale areazione direttamente dall'esterno, ovvero tramite intercapedine areata ed autonoma per piano.
- **4.** E' vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.

CAPITOLO V INSEDIAMENTI AGRICOLI

Art. 80 Caratteristiche delle case coloniche

- **1.** Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione e al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.
- **2.** Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.
- **3.** Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati.
- **4.** Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale, con le modalità previste dal comma successivo.
- **5.** Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione se si tratta di case rurali bi-funzionali a corpo unico e, ove insistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a m. 10 in linea orizzontale.
- **6.** Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare un'adeguata impermeabilità alle esalazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
- **7.** I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori stagionali devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal presente Regolamento per le abitazioni collettive.
 - 8. Vanno prese tutte le precauzioni per impedire l'ingresso degli animali nelle abitazioni.

Art. 81 Aree libere

- **1.** I cortili, le aie, gli orTi ed i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente, in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle abitazioni.
- **2.** In ogni casa rurale, anche già esistente, deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 82 Pertinenze per l'attività agricola

- **1.** I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o attività connesse con l'agricoltura devono essere diversi e separati da quelli di abitazione.
- **2.** I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile alla pioggia.
- **3.** Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori, insetti e rettili.
- **4.** Ove nei locali di cui ai commi precedenti vengano svolte attività lavorative, vi devono essere servizi igienici, spogliatoi e docce in numero proporzionale agli addetti, secondo la normativa vigente per l'igiene del lavoro.
- **5.** E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, oli minerali e carburanti che devono essere sempre custoditi secondo le prescrizioni di cui ai riferimenti legislativi richiamati ai successivi artt. 174, 175 e 178 del presente Regolamento

Art. 83 Approvvigionamento idrico

1. Ogni abitazione ed insediamento rurale deve essere dotato di sistema di

approvvigionamento di acqua potabile.

2. Ove non sia possibile assicurare il predetto approvvigionamento mediante rete di distribuzione pubblica, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 136, 139, 140, 141, 144 e 145 del presente Regolamento.

Art. 84 Smaltimento liquami domestici

- **1.** Nelle abitazioni e negli edifici rurali si provvede allo smaltimento dei liquami domestici nel rispetto del D. Lg.vo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni delle istruzioni ministeriali e del Regolamento Regionale n. 1/88.
- **2.** Gli impianti per lo smaltimento dei liquami devono essere posti a valle ed a distanza di almeno m. 10 dai pozzi per l'emungimento di acqua dalla falda freatica, anche ad uso irriguo, nonché dalle cisterne, dai depositi di acqua e dagli abbeveratoi.

Al riguardo, si applicano, comunque, le norme di cui agli artt. 159, comma 7 e 165 del presente Regolamento.

Art. 85 Ricoveri per animali

- **1.** La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione edilizia che si rilascia, sentito il parere del SISP e del Servizio Veterinario area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche per quanto di rispettiva competenza, sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, nel rispetto della normativa vigente. L'attivazione dell'impianto è subordinata ad Autorizzazione, rilasciata previo accertamento favorevole e rilascio parere dal Servizio Veterinario area Igiene degli Allevamenti. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere del competente organo di controllo che andrà richiesto sia nella fase di rilascio della concessione edilizia che nella fase di attivazione dell'impianto.
- **2.** L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.
- **3.** I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica.
- **4.** Devono avere una cubatura interna di almeno mc. 30 per ogni capo di grossa taglia o capi equivalenti.
 - **5.** Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile.
- **6.** Per le porcilaie e per le stalle, la superficie finestrata deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a «vasistas» e, comunque, devono garantire un adeguato ricambio di aria.
- **7.** La ventilazione dell'ambiente va intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30 prevedendone una ogni 120 mc. di stalla.
- **8.** L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m. 3,20. Le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m. 2. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
- **9.** Le porcilaie devono essere collocate ad almeno m. 10 dalle abitazioni e dalle pubbliche strade.

- **10.** I locali destinati a stalla devono essere provvisti di idoneo box per l'isolamento degli animali sottoposti a provvedimenti di Polizia Veterinaria.
- **11.** Le stalle devono essere dotate di servizi igienici adeguati se tra gli operatori vi è impiegato personale estraneo all'ambiente familiare.

Art. 86 Locali per la mungitura

- **1.** La raccolta, la conservazione, il conferimento, il trasporto, la vendita, l'utilizzo ed il consumo del latte deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni della L. 3 maggio 1989, n. 169, del Decreto Ministeriale n. 185 del 9 maggio 1991, nonché le istruzioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 3 dicembre 1991 (Gazz. Uff. Serie Speciale n. 291 del 12 dicembre 1991) e D.P.R. 14.1.97, n. 54, nonché la L. n. 283/62 e suo Regolamento di attuazione D.P.R. n° 327/80.
- **2.** In ogni allevamento devono essere previsti idonei locali per la mungitura, l'immagazzinamento e il raffreddamento del latte nonché per il lavaggio e il deposito degli attrezzi utilizzati per la mungitura, separato dalla stalla e dai locali di ricovero degli animali, costruito in materiale impermeabile e lavabile sia sul pavimento che per un'altezza di m. 2 alle pareti, aerato, con protezione contro gli insetti, munito di impianto di acqua potabile e di lavello per il lavaggio delle mani degli addetti, nonché dotato di sistemi idonei per la conservazione del latte qualora questo non venga immediatamente conferito.
 - **3.** E' consentita la mungitura in stalla, alla posta, a condizione che:
- si utilizzi un'attrezzatura idonea (fissa e/o mobile a carrello -)per la mungitura conforme ai requisiti richiesti al punto 2 lettere g) e d) ed alle condizioni fissate al punto 3 capitolo II del D.P.R. n. 54/97.
- sia installato all'interno del ricovero un idoneo punto attrezzato per l'igiene del Personale ivi operante.

Art. 87 Concimaie

- **1.** Ogni allevamento di animali deve essere munito di concimaia, di dimensione proporzionata al numero dei capi allevati.
- **2.** La costruzione e la gestione della concimaia devono essere autorizzate, previo parere obbligatorio e vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale, ai sensi delle norme vigenti e in particolare di quanto contenuto nel T.U.LL.SS. (n. 1265/34), nel D.Lgs n. 22 del 5/2/1997 e successive variazioni e Regolamenti attuativi.
- **3.** La concimaia deve essere collocata ad almeno m. 20 dalle abitazioni e realizzata in modo da evitare qualsiasi forma di inquinamento del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente esterno.

Art. 88 Animali nel centro abitato

1. Non é consentita la apertura o la riattivazione di allevamenti animali nei centri abitati. Tutti gli allevamenti bovini esistenti, e quelli equini in cui siano ricoverati più di tre capi, devono essere adeguati ai requisiti di cui all'art. 86 del presente regolamento, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Gli allevamenti ovicaprini, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei quali siano ricoverati capi in numero superiore a cinque, devono essere allontanati in maniera da risultare distanti non meno di 200 metri dall'ultima abitazione del perimetro urbano. Per comprovate esigenze locali possono essere concesse deroghe alla distanza di metri 200 a condizione che le vie di accesso all'ovile non attraversino il centro urbano o che lo attraversino in maniera e per l'estensione tale da non impedire la pulizia del manto stradale, immediatamente

dopo il passaggio del gregge, da effettuarsi in ogni caso da parte del proprietario o dal conduttore del gregge.

Gli allevamenti avicoli e cunicoli esistenti nel centro abitato alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno avere consistenza non superiore a 50 avicoli o 100 conigli.

I Proprietari e i detentori degli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono munirsi, entro 90 giorni, di nulla osta comunale che verrà rilasciato previo parere di idoneità del S.I.S.P. e di quello Veterinario Area "C"; in ogni caso i suddetti allevamenti devono possedere i seguenti requisiti:

- distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni confinanti;
- idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;
- buone condizioni di pulizia dei locali.

In ogni caso la permanenza degli allevamenti di cui al precedente capoverso deve essere subordinata alla assenza di qualsiasi rischio per l'igiene e la salute pubblica.

2. E' consentito detenere nelle civili abitazioni animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i regolamenti condominiali ed a condizione che dalla loro presenza non derivi alcun rischio per la salute pubblica né molestia per il vicinato.

La detenzione di animali a qualsiasi titolo è assoggettato dalla Legge 473/93.

La detenzione di animali d'affezione di grossa taglia deve essere, inoltre, compatibile con l'esigenza di garantire un adeguato stato di benessere permettendo di usufruire di idonee superfici e di ampiezze adeguate.

- **3.** Nei Comuni rurali, nelle civili abitazioni con giardino o cortile di almeno 100 mq. può essere consentita la presenza di non più di 10 avicoli o 10 conigli, previa autorizzazione comunale su conforme parere Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria Area "C", nonché del competente organo di controllo in materia di tutela ambientale, che verificheranno quanto segue:
 - a) distanza dalle abitazioni confinanti di almeno m. 10;
 - b) idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;
 - c) pulizia e lavaggio del cortile o del giardino e del relativo ricovero degli animali;
 - d) mancanza di rischi per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 89 Abbeveratoi e vasche di lavaggio

- **1.** Le acque degli abbeveratoi e quelle usate per il lavaggio e rinfrescaggio degli ortaggi devono essere convogliate a sufficiente distanza a valle dei pozzi e possono essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi perdenti.
- **2.** Le suddette attrezzature devono essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di recupero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 25 dal pozzo.
- **3.** Le acque usate non devono essere inquinate da microrganismi di origine fecale, nè da residui di sostanze chimiche, tossiche e nocive.

CAPITOLO VI CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LAVORATIVA

Art. 90 Norme di carattere generale

- **1.** E' sottoposto alla vigilanza sanitaria l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori artigianali, cantieri, ecc., considerando come tali ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti.
 - 2. Sono, altresì, oggetto di vigilanza sanitaria:
- gli Istituti di istruzione e formazione professionale che includano nei loro programmi attività a carattere industriale, artigianale, sanitario e commerciale;
- le attività che implichino l'uso continuo e subcontinuo e la esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi dello Stato;
 - le attività a domicilio come definite dall'art. 1 L. 18 dicembre 1973, n. 877;
 - le attività agricole e zootecniche come definite all'art. 49 L. 19 marzo 1956, n. 303;
- tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 91 Procedure autorizzative: pareri preventivi

- 1. Le procedure organizzative di insediamenti produttivi di beni e di servizi, comprese quelle per il collaudo, il rilascio dell'agibilità e dell'autorizzazione all'uso, di cui al successivo art. 94, sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998 n. 447 (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998 n. 301), per il quale la gestione dei relativi procedimenti è di competenza di specifica struttura comunale che la esercita, in forma anche associata, tramite lo "Sportello Unico". Pertanto le procedure di seguito riportate e quelle dell'articolo 94, si intenderanno automaticamente sostituite da quelle previste dal predetto "Sportello Unico" all'atto della sua istituzione.Chi intenda avviare nuovi insediamenti produttivi così come definiti dall'art. 92 o ristrutturare e/o ampliare quelli esistenti deve, all'atto della domanda di concessione edilizia, allegare oltre a quella richiesta dall'Ufficio tecnico comunale, la seguente ulteriore documentazione:
- a) planimetria in scala 1:100 specificando le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, i posti di lavoro, le attrezzature, i locali, l'illuminazione, l'eventuale presenza di fonti di surriscaldamento o raffreddamento, ecc.; planimetrie e relazioni degli impianti se previste dalla normativa vigente;
- b) relazione sui parametri incidenti sul microclima (superficie aeroventilante o refrigerazione ecc.);
- *c)* relazione tecnica sul ciclo produttivo specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla comprensione dei cicli lavorativi;
- *d)* relazione sui prevedibili fattori di nocività e sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
- *e)* dichiarazione sull'eventuale inserimento dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. e successive modificazioni;
 - f) relazione sulle emissioni in atmosfera;
 - q) relazione sugli scarichi e sui sistemi di smaltimento;
 - h) relazione sulla produzione di rifiuti. sulla loro classificazione e sulle modalità di stoccaggio

e conferimento;

- *i)* per gli insediamenti produttivi soggetti al Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, la ditta deve presentare la «scheda informativa» per la notifica (di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazione di quelli esistenti) allo S.P.E.S.A.L. della A.U.S.L. LE/1 debitamente compilato in ogni sua parte;
- **2.** La documentazione di cui al primo comma è indispensabile per una corretta valutazione dell'istanza.
- **3.** Il Comune, ricevuta l'istanza, sottopone la documentazione, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, per il rilascio dei pareri di spettanza dei competenti Servizi. Per quanto attiene agli aspetti di tutela ambientale dovrà altresì essere acquisito preventivamente il parere del competente organo di controllo
- **4.** Il parere conclusivo, corredato da eventuali prescrizioni deve essere allegato alla pratica che, così completata, è inviata per i successivi provvedimenti di competenza comunale.

Art. 92 Procedure autorizzative

- **1.** Ad ultimazione dei lavori deve essere richiesta dal proprietario dell'immobile la concessione del permesso di abitabilità/agibilità ed autorizzazione all'uso. A tal fine gli organi tecnici comunali, il Servizio di Igiene Pubblica, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro in collaborazione con gli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale effettuano, per le rispettive competenze, i necessari sopralluoghi atti alla verifica:
 - della conformità progettuale dei locali;
- del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico sanitario o di altro genere, ivi comprese quelle di sicurezza ed antinfortunistiche;
 - del rispetto delle destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;
- dell'eventuale presenza di cause o fattori di insalubrità nei confronti dell'ambiente interno ed esterno non emersi in sede di analisi progettuale.
- **2.** Sulla base delle risultanze di detti sopralluoghi possono essere dettate ulteriori prescrizioni al cui rispetto sarà condizionato il rilascio dell'abitabilità/agibilità e destinazione d'uso.
- **3.** Le lavorazioni non possono iniziare prima della concessione dell'abitabilità/agibilità e di destinazione d'uso, prima che il legale rappresentante dell'Azienda abbia acquisito l'autorizzazione all'uso del locale da parte dello SPESAL, nonché prima del rilascio.
- **4.** Le Unità Produttive, come definite nell'art. 92, che ristrutturano la propria attività, che si trasferiscano o si insedino in nuovi locali, devono richiedere al Sindaco l'agibilità e autorizzazione all'uso dell'insediamento, presentando la documentazione di cui all'art. 94.
- **5.** L'agibilità e l'autorizzazione all'uso di detti locali viene concessa previo parere degli organi tecnici comunali, dei Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda U.S.L. LE/1, nonché degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale.

Art. 93 Superficie e cubatura

1. Per i locali destinati o da destinarsi ad attività lavorativa la superficie e la cubatura devono essere quelle prescritte dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro

Art. 94 Altezza

L'altezza minima dei locali fuoriterra destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende artigianali e commerciali, misurata con i criteri di cui al comma 3 - articolo 6 - D.P.R. 303/56 come modificato dal D.Lgs. 626/94, è fissata in metri 3,0. Per i locali esistenti siti al primo piano interrato, direttamente collegati all'attività commerciale del piano terra, l'altezza minima è fissata in m. 2,50 per destinazione commerciale, per i locali di nuova costruzione, invece, a m 2,70.

All'interno del "Centro Storico" zona A1 del P.R.G. vigente, l'altezza minima dei locali fuori terra destinati al lavoro nelle aziende artigianali e commerciali è fissata in metri 2,70 per superficie di vendita e in metri 2,00 per i servizi igienici.

L'altezza minima dei locali fuori terra destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali è fissata in m. 3,50.

Per i locali destinati o da destinarsi a depositi o ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Art. 95 Illuminazione

- **1.** In ogni ambiente di lavoro, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli ai fini della aerazione, dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie in pianta del pavimento se realizzata su pareti laterali.
- **2.** Le superfici finestrate poste alla copertura o ad un'altezza maggiore di 2,5 m. misurata dalla quota del pavimento ai fini del calcolo della superficie illuminante di cui al precedente comma, sono computate con un fattore di correzione moltiplicativo pari a 1,25.
- **3.** La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior comfort visivo, alla eliminazione dei fenomeni di insolazione, alla facilitazione dei ricambi d'aria.
- **4.** Di adeguata illuminazione naturale, fatte salve condizioni tecniche che non lo consentano, devono essere dotate anche le vie di comunicazione fra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi , i corridoi e le scale.
- **5.** Negli ambienti destinati ad attività terziaria (uffici) la cui estensione non consenta la regolamentare illuminazione naturale sono ammesse le integrazioni mediante impianti di illuminazione artificiale.
- **6.** Ove non sia tecnicamente possibile realizzare quanto indicato al 1° comma possono usufruire di illuminazione solo artificiale:
- a) i locali o gli ambienti lavorativi che richiedono particolari condizioni di illuminazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;
- b) i locali destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative, pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi;
 - c) i servizi igienici;
 - d) i locali con presenza solo saltuaria di persone;
- e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso;
 - f) l'ufficio di superficie massima di mg. 20 realizzato all'interno di ambienti lavorativi.
- **7.** L'illuminazione artificiale deve essere realizzata in modo da consentire la buona visione, il normale comfort visivo ed il benessere dei lavoratori in tutti i punti di utilizzazione degli ambienti.

- **8.** L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro ove sia necessaria una illuminazione localizzata, il rapporto tra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore a 1/5.
- **9.** L'impianto di illuminazione artificiale deve possedere caratteristiche di adattabilità, facilità di erogazione dell'intensità luminosa e del numero di unità in funzione.

Le condizioni illuminotecniche devono essere controllate periodicamente per evitare che l'invecchiamento delle lampade od il deposito della polveri modifichi i parametri previsti.

L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.

- **10.** Nell'uso di lampade a fluorescenza o alogene é opportuno prevedere sempre la schermatura e per le seconde, ove possibile, un illuminamento indiretto.
- **11.** L'impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal quadro elettrico di distribuzione separatamente da quello di forza motrice.
- **12.** La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolino il compito visivo.
- **13.** Negli stabilimenti e negli ambienti in genere, devono essere installati mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (art. 31 D.P.R. 547/55).

Art. 96 Microclima

1. In ogni ambiente di lavoro dovrà essere assicurata una aerazione naturale diretta ottenuta attraverso superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo, non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta dell'ambiente.

Ai fini del calcolo del rapporto di cui al precedente comma, sono computate con un fattore di correzione moltiplicativo pari a 1,5:

- a) le superfici finestrate apribili verticali contrapposte a quelle principali (intendendosi per principali quelle di maggior superficie) disposte razionalmente in modo da garantire il doppio riscontro d'aria nell'ambiente;
- b) le superfici finestrate apribili poste alla copertura e quelle verticali realizzate a diversi livelli (altezza), sfalsate tra di loro di una quota di almeno 1,5 m. (distanza verticale misurata quale differenza rispettivamente tra i lati superiore e inferiore della finestra più bassa e quella più alta).
- **2.** Qualora le aperture per l'areazione naturale non sono equivalenti ad 1/8 della superficie di pavimento, la stessa é riducibile ad 1/16 purché vi sia un idoneo sistema di condizionamento o ventilazione artificiale.
- **3.** Tutti gli ambienti devono avere una regolamentare superficie finestrata ed apribile. Ove ciò non sia tecnicamente possibile possono usufruire di aerazione solo artificiale:
- a) i locali o gli ambienti che richiedono particolari condizioni di aerazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;
- b) i locali o gli ambienti destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative, pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi;
 - c) i servizi igienici;
 - d) i locali o gli ambienti con presenza breve e solo saltuaria di persone (es.: depositi);
- e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso;

- f) gli uffici di superficie massima di 20 mg, realizzati all'interno di ambienti lavorativi.
- **4.** Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma l'aerazione artificiale deve essere garantita mediante impianto di condizionamento dell'aria avente le caratteristiche e i requisiti di cui ai successivi articoli.

L'impianto di condizionamento dell'aria deve essere capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i requisiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni, tenendo conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Per i locali/spazi di cui alle lettere c) ed e) dovrà essere garantita l'areazione mediante apposito sistema o impianto come previsto nei singoli articoli per le specifiche destinazioni.

Per i locali/spazi di cui alla lettera d) deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il suddetto rapporto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari sempre che sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di particolari processi produttivi, possono consentirsi soluzioni alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalenti.

Per gli ambienti di cui alla lettera f), dove sia prevista la presenza solo saltuaria di persone devono essere garantiti almeno 2 ricambi/ora con immissione di aria esterna pulita, tramite impianto di aerazione artificiale; nei casi di presenza continua di operatori l'areazione artificiale dovrà essere invece garantita mediante impianto di condizionamento dell'aria avente le caratteristiche ed i requisiti di cui ai successivi articoli.

Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza dell'impianto di condizionamento, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi ove previste, deve essere garantito un ricambio d'aria naturale (mediante apertura finestrata o canne di aerazione) da valutarsi in funzione dell'attività svolta, con superficie minima pari ad 1/30 della superficie di pavimento.

Tale superficie é derogabile nei casi in cui l'impianto di condizionamento é fornito dei seguenti sistemi di:

- controllo in continuo del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie;
- affidabilità di funzionamento mediante l'adozione di sistema di alimentazione elettrico indipendente ovvero di alimentazione da un gruppo di continuità o altri sistemi equivalenti
- **5.** In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento, impianto di ventilazione artificiale) gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del funzionamento degli stessi.
- **6.** Allo scopo di assicurare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni, gli impianti di condizionamento devono soddisfare i requisiti di seguito riportati.
 - 7. Requisiti minimi da garantire:
- a) il parametro un volume ambiente/ora un ricambio/ora può essere utilizzato per ambienti con volumi elevati e ridotta permanenza di persone.

Nella scelta del parametro da utilizzare deve privilegiarsi la soluzione più restrittiva.

Il numero dei ricambi d'aria/ora consigliato può variare da un minimo di 6°-10° per fabbriche in genere e per officine ad un massimo di 20°-30° per fonderie, fornaci, forni da pane, lavanderie, sale macchina e caldaie, tintorie e di 30°-60° per i locali di verniciatura.

b) Temperatura operativa per il periodo invernale (20°-24° o nei limiti stabiliti, delle norme

vigenti, per le singole destinazione d'uso); per la stagione estiva deve essere compresa tra i 23° e 27° C e, comunque, con una differenza di temperatura, fra aria interna ed esterna, non maggiore di 7° C;

- c) velocità dell'aria non maggiore di 0,15 m/s misurata dal pavimento ed un'altezza di m. 2;
- d) umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%;
- e) purezza dell'aria ottenuta mediante filtrazione;
- f) il rispetto dei limiti di rumorosità interna degli ambienti abitativi e i limiti di zona di cui alla normativa vigente.
- **8.** Le prese di aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di m. 3 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m. 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o da altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il rinnovo.

- 9. E' vietata la realizzazione di prese d'aria da cavedi.
- **10.** L'emissione dell'aria dall'impianto deve avvenire con ubicazione che eviti ogni situazione di danno o molestia alle persone.

Tale requisito si ritiene soddisfatto quanto l'allontanamento é previsto oltre il tetto ed a conveniente distanza da aperture finestrate (m. 5).

11. Gli impianti di condizionamento devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una facile ed adeguata manutenzione e pulizia periodica, nonché il mantenimento dei livelli di rumorosità nei limiti previsti.

Negli interventi di manutenzione, particolare attenzione deve essere posta alla sostituzione periodica dei filtri.

Nella realizzazione dell'impianto é vietato l'uso di materiali coibenti di tipo fibroso all'interno delle canalizzazioni e di qualsiasi parte dell'impianto attraversata dall'aria in movimento.

Art. 97 Locali sotterranei o seminterrati

1. Per i locali sotterranei o seminterrati, si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in particolare l'art. 8 del DPR 303/56.

Art. 98 Servizi igienici

- **1.** I lavoratori devono disporre di una dotazione di servizi, collegati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato, calcolata secondo le seguenti indicazioni ed aventi le caratteristiche riportate agli articoli successivi.
- **2.** I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di riservatezza e comfort, sia alle necessità di una facile e rapida pulizia e devono essere distinti tra i due sessi ad eccezione dei casi previste dalla normativa vigente.
 - 3. LOCALI WC
 - a) la dotazione minima effettiva prevista è la seguente:
 - n. 1 WC fino a 5 addetti;
 - n. 2 WC da 6 a 15 addetti;
 - n. 3 WC da 16 a 30 addetti;
 - n. 1 WC ulteriore ogni 20 addetti o frazione.
 - b) I locali WC devono essere dotati di antibagno, che può essere comune per più WC.

- c) Sia il locale WC che l'antibagno devono avere rispettivamente superficie minima di mq. 1, con lato di accesso non inferiore a m. 1, devono garantire i normali movimenti delle persone e devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti.
- d) Resta fatto salvo il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per i casi applicabili.
- e) L'antibagno dovrà essere munito di lavabi o punti di erogazione d'acqua pari al numero dei WC serviti.
- f) devono essere previsti lavandini o punti per l'erogazione di acqua potabile in numero non inferiore ad uno ogni 5 potenziali utilizzatori contemporanei.
- g) I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 metri devono di regola essere piastrellati, o, comunque, rivestiti con materiale impermeabile, liscio lavabile e resistente e dotati di piletta sifonata.
 - h) L'altezza di tali locali non può essere inferiore a m. 2,40.
- i) I servizi igienici, locale WC antibagno devono avere aero-illuminazione naturale diretta non inferiori a 1/8 del complesso della superficie in pianta; in ogni caso la superficie finestrata apribile non può essere inferiore a 0,5 mq.
- I) Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere idonea aero-illuminazione naturale. In tale caso devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 10 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero 20 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato. L'aria di espulsione non può essere riciclata in nessun caso e deve essere allontanata oltre il tetto.

4. SPOGLIATOI:

- a) La dotazione minima di spogliatoi per ambienti di lavoro, che presumibilmente avranno oltre 10 addetti contemporaneamente presenti, dovrà essere di almeno 1 locale spogliatoio distinto per sesso.
- b) Nelle aziende che occupano fino a 5 addetti potrà essere utilizzato come spogliatoio l'antibagno, purché lo stesso abbia le caratteristiche previste dal successivo punto f);
- c) Gli spogliatoi devono avere una superficie di mq. 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a mq. 5.
- d) I locali spogliatoi devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti, inclusi i servizi igienici.
- e) Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto, a doppio scomparto nei casi previsti da normative specifiche.
- f) Qualora l'antibagno venga utilizzato come spogliatoio, la superficie minima dello stesso, dovrà essere pari ad 1 mq. per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere inferiore a 3 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC.
 - g) Gli spogliatoi devono avere anche le seguenti caratteristiche:
- aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta, con una superficie minima pari a 0,5 mq; sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere una idonea aero-illuminazione naturale. In tale caso dovrà essere realizzato quanto previsto per i servizi igienici;
 - altezza minima non inferiore a m. 2,40;
 - pavimenti serviti da piletta di scarico sifonata.

5. DOCCE

a) Docce, pari almeno ad 1 per sesso in relazione ad ogni 10 potenziali utilizzatori, sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quanto il tipo di attività o la

salubrità lo esigono.

- b) Le docce devono essere dotate di una zona antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli spogliatoi o con l'antibagno, qualora lo stesso abbia funzione di spogliatoio, ed essere dotate di acqua corrente calda e fredda.
- c) I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 m., devono essere rivestiti con materiali impermeabili, lisci, lavabili e resistenti.
- d) I locali dove sono collocate le docce devono avere le medesime caratteristiche previste per i locali spogliatoio.

Art. 99 Locali di riposo e refettorio

1. LOCALI DI RIPOSO

Il locale di riposo, di cui al DPR 303/56 come modificato dal D. Lgs. 626/94, deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) superficie pari a 1,5 mq. per utilizzatore presente contemporaneamente e comunque con un minimo di 9 mq.;
 - b) altezza minima 2,40m.;
- c) regolamentare aero-illuminazione, ovvero dotazione di impianto di condizionamento ambientale.

2. REFETTORIO

- a) E' vietato consumare pasti negli ambienti di lavoro. Pertanto, anche nei casi non previsti dal comma 1 dell'art. 41 del DPR 303/56, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo, deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale mensa o refettorio, non coincidente con l'antibagno.
- b) Fermo restando quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per gli ambienti dove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande, i locali refettorio devono avere altezza non inferiore a 2,70 m. ed essere provvisti di aero-illuminazione naturale diretta non inferiore a 1/8 della superficie in pianta, ovvero di impianto di condizionamento.
- c) In tali locali dovrà comunque essere assicurato uno spazio non inferiore a 1 mq. per persona, con un minimo di 9 mq.

I refettori devono avere zone adeguatamente attrezzate con ausili per conservare le vivande, per riscaldarle e per lavare le stoviglie. Tali zone devono essere provviste di idonei sistemi per l'allontanamento dei prodotti della combustione e/o di odori e vapori.

Art. 100 Soppalchi

- **1.** Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali resistenti, osservata, comunque, la vigente normativa in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.
- **2.** I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore del 1/3 della superficie del locale in cui vengono costruiti.
- **3.** L'altezza, sia nella parte superiore che in quella inferiore del soppalco, non può essere inferiore a m. 2,70 per la destinazione di uso commerciale, il tutto subordinato al rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalle altre norme del presente Regolamento. Per le altre destinazioni, escluse quelle artigianali ed industriali, l'altezza minima è fissata a m. 2,00.

Art. 101 Barriere architettoniche

1. Per le barriere architettoniche, ove ed in quanto necessario, devono essere applicate le disposizioni contenute nella L. 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nei decreti ministeriali contenenti norme tecniche di applicazione.

Art. 102 Difesa dagli inquinanti

- **1.** Fermo restando quanto prescritto al terzo comma dell'art. 97 del presente Regolamento e quanto prescritto dagli artt. 64 e 79 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, gli inquinanti aerei (polveri, fumi, nebbie, gas, vapori) devono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto in cui si originano ed in modo tale da evitare l'esposizione degli addetti e la diffusione nell'ambiente circostante.
- **2.** Le lavorazioni rumorose soggiacciono alle disposizioni contenute nel D.L. 277/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle previste nel presente Regolamento.
- **3.** In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro.

Art. 103 Autorimesse

1. I locali adibiti ad autorimesse devono essere conformi alle norme vigenti in materia d'igiene del lavoro, alla L. 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto prescritto dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 104 Locali accessori delle autorimesse

- **1.** I locali accessori sotterranei o a livello inferiore comunicanti con l'autorimessa (buche di ispezione, ripostigli) devono essere aerati abbondantemente mediante collegamento con l'impianto di aspirazione forzata o con impianto analogo indipendente.
- **2.** In ogni autorimessa devono essere installati almeno un wc con antiwc realizzate secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 105 Lavanderie

- 1. Per l'attivazione di lavanderie ad umido od a secco dove essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro che si avvarranno, per gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo. L'istanza dove essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti l'idoneità dei locali e delle attrezzature.
- **2.** I locali delle lavanderie devono possedere i requisiti fissati dalle norme vigenti in materia di igiene del lavoro.
- **3.** Le lavanderie ad umido devono disporre di ambienti ampi, con bona visibilità ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m. 2. I pavimenti devono essere forniti di scarico a chiusura idraulica.
- **4.** I raccordi delle pareti e di queste col pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.

- **5.** Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve essere effettuato con mezzi distinti e con recipienti chiusi.
- **6.** Un settore apposito e separato deve essere destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle lisciviatrici, degli idroestrattori, degli essiccatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione procedano in senso unico.
- **7.** Le lavanderie ad umido devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente di acqua potabile.
- **8.** Anche tutti i lavatoi privati e quelli a servizio delle collettività, come convitti ecc. devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1.
- **9.** Gli ospedali e le case di cura ed istituti debbono in ogni caso provvedere con propri mezzi ad una corretta disinfezione della biancheria infetta. Di norma queste istituzioni provvedono al lavaggio della biancheria con propria lavanderia; nel caso in cui si ricorra a lavanderie esterne, è compito del Direttore Sanitario adottare idonee precauzioni ad evitare contagi infettivi e/o contaminazioni da materiali ionizzanti.
- **10.** Le lavanderie a secco classificate industrie insalubri di seconda classe devono disporre di locali che, oltre alle caratteristiche di struttura suddetta, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 110. I locali di queste lavanderie non debbono essere comunicanti con vani interrati o seminterrati.
- **11.** La ventilazione naturale è assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano d'ingresso, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
- **12.** Nei locali provvisti di due porte contigue, sulla stessa parete, anche quella non riservata all'ingresso deve essere apribile in senso verticale.
- **13.** Quando è impossibile fare aperture di riscontro bisogna provvedere, con opportuni impianti, ad immettere aria dall'alto e dal lato opposto al vano d'ingresso, in quantità tale da garantire nel locale una pressione positiva rispetto all'esterno.
- **14.** In ogni caso, i locali devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria all'esterno e bocca di aspirazione sita in basso, in prossimità della macchina lavatrice, mediante idonei elettroaspiratori capaci di espellere in 2 minuti un volume d'aria pari alla cubatura del locale, evitando che l'aria allontanata possa penetrare in ambienti vicini; la canna di ventilazione pertanto dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.
- **15.** Ove le caratteristiche ambientali lo esigano, la macchina lavatrice deve essere collocata, in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.
- **16.** Durante il funzionamento della macchina il periodo di asciugamento dove essere protratto fino al recupero totale dell'ultima goccia di solvente contenuta nell'aria di ricircolo interno di condensazione, in modo tale che nella successiva fase di deodorazione degli indumenti, si abbia ad espellere aria priva di vapori o di altro solvente usato.
- **17.** Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura (braceri, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).
- **18.** E' fatto, inoltre, divieto di tenere e usare solvente in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di fumarie nei laboratori.
- **19.** Il personale addetto alle lavanderie a secco deve essere sottoposto, a cura del proprietario, alle visite preventive e periodiche in ottemperanza alle disposizioni vigenti.
- **20.** Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria e deve essere sottoposto alla vaccinazione antitifica.

21. Nelle lavanderie in cui si usano solventi organici di qualunque natura vi devono essere idonei sistemi di captazione e di abbattimento delle emissioni in modo da non arrecare molestie o danno al vicinato.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio, mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depurazione, idoneo all'abbattimento e raccolta compieta del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.

Per impedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni diverse e alternative (fognatura).

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- *b)* la pulizia dei filtri deve essere effettuata da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
- c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà, comunque, documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne;
- *d)* gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio di ogni ciclo.
- **22.** Nelle lavanderie in cui vi sia produzione di rifiuti classificabili tra gli speciali o tra i tossici e nocivi, gli stessi devono essere stoccati e conferiti a ditte autorizzate e secondo le modalità prescritte dalle leggi vigenti in materia.
- **23.** I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica e all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche.
- **24.** E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letterecci di ammalati di malattie trasmissibili. Tali materiali dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie autorizzate dal Servizio di Igiene Pubblica sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

Art. 106 Industrie insalubri

- **1.** Per la classificazione e la tenuta del registro delle industrie insalubri devono essere osservate le disposizioni contenute negli artt. 216 e 217 del T.U. approvato dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché nel Regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n. 45.
- **2.** Per la classificazione delle industrie insalubri si seguono le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al citato art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie.
- **3.** Non è consentito, in ogni caso l'insediamento produttivo delle aziende insalubri di 1° classe, nell'ambito delle zone residenziali, se il Comune è dotato di zone industriali ed artigianali.

CAPITOLO VII STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Art. 107 Presidi ospedalieri

- **1.** Per la costruzione e l'ampliamento dei presidi ospedalieri pubblici e privati vanno osservate le norme contenute nel D.C.G. 20 luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni.
- **2.** Per lo smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle strutture ospedaliere di cui al primo comma deve essere osservata la normativa contenuta nel D. Lgs. n. 22 del 5.2.97, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quella contenuta nelle relative disposizioni regolamentari di carattere attuativo ed in particolare il D.M. Sanità 26-6-2000 n.219 che disciplina lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi.
- **3.** Deve essere rispettata la speciale normativa sulle radiazioni ionizzanti e sulla tutela della popolazione, riveniente dall'uso delle radiazioni stesse di cui al D. Lgs. 230/95, e successive modifiche ed integrazioni.
- **4.** Dovranno essere, altresì, osservate le speciali disposizioni di Legge sull'uso e sullo smaltimento di sostanze radioattive.
- **5.** Deve essere anche rispettata la normativa sull'impiego dei gas tossici, prescritta dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
- **6.** Per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami devono essere osservate le norme contenute nella L. 152/99 ed eventuali sue modificazioni.
- **7.** Per quanto attiene gli ambienti di lavoro devono essere osservate le norme di cui al D.P.R. 303/1956, D. L/vo 626/94 e 242/96.
- **8.** Per le attività implicanti la conservazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande devono essere osservate le disposizioni contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nel D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e nelle direttive e regolamenti comunitari.
- **9.** Devono essere osservate tutte le norme all'uopo previste negli strumenti urbanistici locali e relativi regolamenti nonché tutte le disposizioni attinenti le strutture e le attività ospedaliere contenute nelle leggi statali e regionali.
- **10**. Dovranno essere osservate le disposizioni previste dall'art. 8-ter del D.Lgs.vo 502/'92 così come modificato dal D.Lgs.vo 229/'99 e, per quanto attiene i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, quanto previsto dal D.P.R. 14/1/1997, fatte salve successive norme regionali.

Art. 108 Case di cura private

- **1.** Per le case di cura private devono essere osservate le disposizioni contenute nel D.M. 5 febbraio 1977 e nella L.R. 30 maggio 1985, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Devono essere osservate tutte le disposizioni attinenti le materie contenute nel precedente articolo ed in particolare quelle inerenti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi

Art. 109 Ambulatori e poliambulatori

- **1.** Per le Strutture sanitarie ambulatoriali ed i Presidi soggetti ad autorizzazione devono essere osservate tutte le prescrizioni in ordine ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari contenute nella Del.G.R. n.3006 del 03/07/1989, nel D.P.R. 303/56, nel D.P.R. 14-01-97 (atto di indirizzo alle Regioni) e nel D. Lg.vo n. 626/1994, nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni alle predette norme. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dall'Autorità Sanitaria Locale su conforme parere del Servizio Igiene e sanità Pubblica dell'A.U.S.L. LE/1.
- **2.** Nei Laboratori di analisi cliniche è fatto divieto di detenere reattivi, materiale di controllo e materiale di calibrazione privi di etichetta riportante: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza. E' altresì vietato utilizzare e detenere reattivi e comparativi scaduti.
- **3.** Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti nelle strutture sanitarie di cui presente articolo, deve essere effettuato con le modalità previste dal D.L/vo 22/'97 e dal D.M. 319 del giugno 2000.

Art. 110 Servizi di assistenza per le persone anziane

- **1.** Per i requisiti igienico-funzionali per gli immobili in cui si svolgono attività di assistenza alle persone anziane, si applicano, osservate le prescrizioni di carattere generale previste dal presente Regolamento, le norme contenute nella L.R. 31 agosto 1981, n. 49, e nel Reg. R. 9 maggio 1983, n. 1, contenente standards strutturali e organizzativi dei relativi servizi. Si applicano, inoltre, gli standard previsti dal D.P.C.M. 22 dicembre 1989, recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di strutture sanitarie e residenziali per anziani non autosufficienti.
- **2.** Sono anche applicabili, per la classificazione, le istruzioni contenute nella Circolare n. 1667 dell'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali, pubblicata sul B.U.R.P. n. l 69 del 6 novembre 1986 e successive istruzioni.

Art. 111 Strutture socio-sanitarie

- **1.** Le strutture di assistenza sociale e socio-sanitaria ad utilizzazione diurna, presso le quali non è previsto il pernottamento degli ospiti, devono possedere le seguenti caratteristiche:
- a) locali ampi, aerati, illuminati e con condizioni micro-climatiche che rispettino le norme igieniche già previste in materia di igiene edilizia dal presente Regolamento e tali da rendere gradevole il soggiorno per gli assistiti ed il personale addetto;
- *b)* dotazione di arredi e suppellettili funzionali, in rapporto alle caratteristiche fisiche e psico-fisiche degli assistiti;
 - c) locali per l'attesa, il soggiorno, le attività specifiche svolte dagli operatori;
- *d)* servizi igienici in numero di uno ogni otto frequentatori, distinti per sesso e con un numero minimo di due, oltre a servizi igienici, distinti per sesso, per il personale, in numero proporzionale di uno ogni dieci addetti simultaneamente presenti;
- *e)* nell'ipotesi di somministrazione di pasti, le cucine, le mense ed i servizi annessi devono essere conformi alle norme del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, alle norme del presente Regolamento in materia, nonché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 L. 30 aprile 1962, n. 283.
- **2.** Tutte le strutture immobiliari di cui al precedente comma, nonché gli accessi ai locali devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di barriere architettoniche e con le norme in materia di sicurezza.

- **3.** Per le strutture presso le quali è ammesso il pernottamento degli assistiti oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, devono essere osservate, in quanto applicabili le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale richiamata nel precedente art. 112.
- **4.** Le strutture socio- sanitarie di cui ai comma 1 e 3, devono essere munite di specifica autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1.
- **5.** Per i servizi residenziali e non residenziali per minori si applicano le norme e gli standard di cui al Regolamento Regionale 6 giugno 1990, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 112 Residenze Sanitarie Assistenziali

1. I Presidi destinati a residenze sanitarie assistenziali devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal D.P.R 14/01/1997 e da ogni altra successiva norma attuativa del richiamato atto d'indirizzo e coordinamento.

Art. 113 Ambulatori veterinari

- **1.** Gli ambulatori veterinari che devono, comunque, rispettare le norme igieniche di carattere generale previste dal precedente art. 111, devono essere in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
 - a) essere preferibilmente allocati in immobili di tipo unifamiliare;
- b) nell'ipotesi in cui siano allocati in immobili condominiali devono essere situati al piano terra, avere accesso diretto dalla pubblica strada ed essere riservati esclusivamente all'assistenza di animali di piccola taglia;
- c) deve essere previsto un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni prodotte dagli animali assistiti e dei Rifiuti Sanitari Pericolosi;
- *d)* in ogni caso devono essere adottate idonee misure per garantire la quiete degli abitati circostanti.
- **2.** Non può essere autorizzato l'esercizio di cliniche veterinarie con degenza degli animali assistiti in centri abitati.

Art. 114 Farmacie

- **1.** I locali destinati a farmacia debbono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni di ordine e pulizia.
 - 2. Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici.
- **3.** L'altezza degli ambienti di lavoro e di vendita deve essere di almeno m. 3 ed è vietato destinare a tale uso locali sotterranei o seminterrati.
- **4.** Nei locali di vendita, lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un terzo della intera superficie.
 - **5.** I soppalchi sono ammessi alle condizioni prescritte dal precedente art. 100.
- **6.** La farmacia deve disporre di adeguati locali di servizio ed avere costante, naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale.
- **7.** Il tavolo di preparazione dove essere dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.
- **8.** Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali siano, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate condizioni microclimatiche favorevoli

alla buona conservazione dei farmaci.

9. Allo stesso fine la farmacia deve esser dotata di frigoriferi ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale e nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 6/7/1999.

Art. 115 Depositi di prodotti farmaceutici

- **1.** I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici, debbono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurare la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.
- **2.** Detti depositi debbono essere mantenuti in buone condizioni di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della F.U. e nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. Sanità del 06/07/1999.
- **3.** Gli ambienti destinati al personale debbono corrispondere ai requisiti del D.P.R. 303/56, del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed alle norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente Regolamento.

Art. 116 Esercizi di vendita di presidi medico-chirurgici

1. Per i requisiti igienici dei locali per l'esercizio di vendita dei presidi medico-chirurgici si applica la disciplina prevista ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente art. 116 del presente Regolamento.

Art. 117 Strutture di terapia fisica e di riabilitazione

1. Per le strutture di terapia fisica e di riabilitazione devono essere osservate le prescrizioni di ordine igienico-sanitario contenute nella Del. G.R. n.3006 del 3/7/1989, nel D.P.R. 303/56, nel D.Lgs.vo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R. 14-1-97.

Art. 118 Stabilimenti termali

1. Per l'esercizio di stabilimenti termali e per cure idropiniche, osservate le vigenti disposizioni di Legge in materia mineraria per la ricerca delle acque e la determinazione del relativo bacino, si rinvia all'art. 194 del T.U. delle leggi sanitarie ed alle norme contenute nel Titolo II del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO VIII STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

Art. 119 Strutture ricettive

- **1.** La L.R. 11-02-1999 n. 11 disciplina le seguenti strutture ricettive:
 - a) alberghi;
 - b) motels;
 - c) villaggi-albergo;
 - d) residenze turistico-alberghiere;
 - e) alberghi dimora storica-residenza d'epoca
 - f) alberghi centro benessere.

Art. 120 Alberghi e pensioni

- **1.** Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi, pensioni, locande, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi) modificato con D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, nonche dalla L.R. 11-02-1999 n. 11.
- **2.** Per l'apertura di tali esercizi, è necessaria l'autorizzazione a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della L.R. 11-02-1999 n. 11, previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene Pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- **3.** L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali, accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni..
- **4.** Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.
- **5.** Quando gli alberghi e gli altri esercizi restino chiusi per oltre 3 mesi, i titolari hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco ed al Servizio di Igiene Pubblica la data di riapertura degli esercizi stessi almeno 60 giorni prima. La riapertura è subordinata al parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica, da comunicare al Sindaco. Il parere del Servizio di Igiene Pubblica deve essere reso nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della data di riapertura. Ove nel termine suindicato non intervenga un parere negativo, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, sempreché venga contestualmente autocertificata dal richiedente la sussistenza di tutti i requisiti di legge in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

Qualora la chiusura si protragga per oltre un anno, sarà richiesto il rilascio di nuova autorizzazione.

- **6.** Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi. le attrezzature e il personale addetto, anche temporaneamente, sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, e dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Il restante personale che presta servizio negli alberghi, nelle pensioni e nelle locande, non può essere assunto in servizio se non munito di certificato medico di data recente o comunque, non anteriore a 3 mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica, attestante la sana costituzione e l'esenzione da malattie contagiose.
- **7.** E' fatto, in conseguenza, divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere a tempo determinato o indeterminato personale sprovvisto del dovuto certificato. Tale certificato è obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio sistematicamente negli esercizi stessi.
- **8.** Il personale in servizio presso le strutture previste dal presente articolo, qualora contragga una malattia infettiva o diffusiva, deve informare il proprio datore di lavoro. Tale personale deve essere immediatamente allontanato dal lavoro. Il personale stesso, per poter tornare in servizio, dovrà sottoporsi al controllo del Servizio di Igiene Pubblica.
- **9.** Nel caso di interruzione del Servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a tre mesi, il personale, prima di riprendere il Servizio, dovrà sottoporsi a controllo.
- **10.** Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 e successive modifiche.
- **11.** Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali ed attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevanda quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le attrezzature, il personale addetto sono soggetti alla disciplina ed ai controlli previsti dalla legge n.304/1962 n. 283 e dal D.P.R. 327/1980.
- **12.** Gli alberghi, le pensioni e locande debbono avere accesso diretto e esclusivo dalla pubblica via e comunque da spazi di uso pubblico e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati addetti ad abitazioni private. Restano salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Le autorizzazioni già rilasciate a strutture non in possesso dei requisiti possono essere rinnovate su motivata e documentata richiesta degli interessati soltanto per un ulteriore periodo non superiore a 3 anni.
- **13.** Devono essere osservate le disposizioni di legge in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
- **14.** Per i servizi igienici si applicano le norme previste dal presente Regolamento e, per l'Igiene del lavoro, le norme contenute nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 121 Affitta camere e "bed and breakfast"

- **1.** Le attività di affittacamere e di "bed end breakfast", disciplinate della L.R. 11.02.1999 n. 11 integrata dalla L.R. 24.07.2001, n. 17, devono essere autorizzate previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene Pubblica
- **2.** Le camere di affitto in ogni caso debbono corrispondere alle prescrizioni in vigore per l'edilizia residenziale privata.
- **3.** L'accesso ai servizi igienici dovrà in ogni caso essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o la cucina dell'appartamento.
 - **4.** Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

Art. 122 Abitazioni collettive

1. I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità a

qualsiasi titolo costituite devono disporre di:

- *a)* dormitori, distinti per sesso, con una superficie non inferiore a mq. 6 e mc. 18 per ogni posto letto, riducibili a mq. 5 e mc. 15 per strutture destinate a minori di anni 12;
- b) refettori con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente, riducibili a mq. 0,80 per strutture destinate a minori di anni 12;
- *c)* cucina di superficie non inferiore a mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
- d) gruppi di servizi, distinti per sesso, composti di un wc ogni 6 persone, un lavabo ogni 3 ed una doccia ogni 6. I wc devono essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un'ampia antiwc;
- *e)* locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;
 - f) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- *g)* locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 utenti, sistemati in camere da non più di 4 letti e dotata di servizi propri e distinti per sesso;
- *h)* locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione per biancheria e suppellettili.
- **2.** Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.
- **3.** In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni di cui al D.C.G. 20 maggio 1928 ed art. 28 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori.
 - **4.** L'apertura è autorizzata su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 123 Dormitori pubblici

- **1.** I locali destinati a dormitori pubblici notturni devono essere separati per i due sessi e devono avere:
 - a) le pareti rivestite, sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
- *b)* i letti distribuiti in modo che corrisponda almeno mq. 6 di superficie e mc. 18 per posto letto;
 - c) almeno un servizio igienico per ogni 6 letti;
- *d)* un servizio per la disinfezione e disinfestazione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale;
- *e)* allacciamento alla rete idrica urbana ed un numero di rubinetti con lavandini necessari alla pulizia del corpo, in ragione di un lavandino per ogni 6 ospiti.
- **2.** Tutti i locali debbono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regole dell'igiene.
- **3.** Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a richiedere l'intervento medico per i primi e più urgenti soccorsi.
 - **4.** L'apertura è autorizzata su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 124 Villaggi turistici

1. Si definisce villaggio turistico una struttura fissa ove sia possibile il soggiorno ed il pernottamento degli ospiti, l'erogazione e la somministrazione di pasti e bevande, l'esercizio di

attività ludiche, sportive e quant'altro possa essere considerato utile a fini ricreativi, d'impiego del tempo libero o per lo svolgimento di attività di interesse sociale.

- **2.** L'apertura e la gestione dei villaggi turistici è subordinata, tra l'altro, anche alla richiesta ed al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco, su parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) della A.U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale dovrà essere acquisito il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo. Detta richiesta deve essere corredata da elaborati tecnici comprendenti le planimetrie dell'insediamento, i disegni relativi agli impianti e le relazioni tecniche su tutte le attività da svolgersi.
 - 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è soggetta a rinnovo annuale.

Decorsi 60 giorni dalla data della richiesta, sempre che sia intervenuto il provvedimento di rinnovo, l'autorizzazione sanitaria si intende tacitamente rinnovata a seguito di presentazione al competente servizio della Azienda USL di autocertificazione attestante il permanere di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione

E' comunque fatto obbligo all'Azienda USL LE/1 di procedere sollecitamente ai necessari controlli.

- **4.** L'autorizzazione sanitaria di cui al precedente comma 2 deve compredere tutti i requisiti igienico-sanitri con particolare riferimento:
 - a) alla normativa sull'approvvigionamento idrico;
- *b)* alla normativa in materia di smaltimento di liquami di fogna ed autorizzazione agli scarichi;
 - c) alla normativa sulla ricettività alberghiera;
 - d) alla normativa sugli alimenti e bevande;
 - e) alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro;
 - f) alla normativa antinfortunistica;
 - q) alla normativa sui pubblici spettacoli;
 - h) alla normativa in materia di barriere architettoniche;
 - i) alla normativa sulla balneazione, ove necessario;
- /) all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento nel caso vengano svolte attività equestri o, comunque, attività che prevedano il soggiorno e la presenza di animali;
- *m)* all'osservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di smaltimento di rifiuti solidi.
- **5.** E' fatta, comunque, salva la vigente normativa statale, regionale e locale in materia di altre eventuali attività soggette a rilascio di autorizzazioni specifiche.
 - **6.** I villaggi turistici, in ogni caso, devono essere dotati di:
- a) approvvigionamento idrico di almeno 300 litri per persona e per giorno, di cui almeno un terzo con caratteristiche conformi al consumo umano; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
- *b)* sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma del D.Lgs.vo n. 152/1999 e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento e dal Regolamento Regionale n. 1/88;
 - c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo

stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore a temperatura mediamente di 15 gradi degli stessi, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento, e comunque nel rispetto del regolamento comunale sui rifiuti.

La prescrizione relativa ai locali per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti è da intendersi valida sempreché compatibile con le norme urbanistiche vigenti;

- d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza su tutta la superficie del villaggio, con particolare riguardo agli impianti tecnologici;
- e) infermeria di superficie non interiore a mq. 16 con medico responsabile e un infermiere professionale, quest'ultimo presente nel villaggio 24 ore su 24 nell'ipotesi in cui il complesso turistico sia in grado di ospitare un numero di persone superiore a 500 unità e nel caso la struttura stessa disti più di Km. 10 dal più vicino centro abitato, provvisto di regolare servizio di guardia medica. Per le strutture con capacità ricettiva superiore a 1000 unità, compresi i lavoratori residenti, è obbligatoria la presenza anche di un medico 24 ore su 24. Per le strutture con capacità ricettiva al di sotto delle 500 unità o con distanze inferiori a Km. 10 da un centro abitato provvisto di guardia medica, è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati dal Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL LE/1.

Resta in facoltà dei titolari di più villaggi contigui con distanza, comunque, non superiore a 2000 metri di consorziarsi per la gestione delle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria conforme alle prescrizioni del presente articolo, fermo restando che per la determinazione dell'assetto organizzativo si fa riferimento alla somma delle singole capacità ricettive;

f) servizi igienici a servizio delle camere di soggiorno nel rispetto delle norme previste per la ricettività turistica all'aperto, nonché di gruppi di servizi per le aree destinate ad attività comuni e sportive secondo le norme, al riguardo, previste dal presente Regolamento.

Art. 125 Campeggi

- **1.** Per l'apertura e la gestione dei campeggi si osservano le disposizioni contenute nella L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.
- **2.** Per quanto non previsto dalle disposizioni indicate nel primo comma, si applica la normativa statale, regionale e locale, nonché quanto contenuto nel presente Regolamento.
- **3.** L'apertura e la gestione dei campeggi e delle strutture agli stessi assimilabili e subordinata, tra l'altro, alla richiesta ed al rilascio di specifica autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
 - **4.** L'autorizzazione di cui al presente comma ha carattere generale .

Art. 126 Soggiorni di vacanza per minori

- **1.** I locali e gli immobili da adibire a soggiorno di vacanza per minori sono soggetti ad autorizzazione sanitaria rilasciata su conforme parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1, al quale compete anche la vigilanza igienico-sanitaria.
- **2.** Per i predetti soggiorni di vacanza per minori, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 124.
- **3.** Tutte le attività, comprese quelle di ristorazione, sono soggette alla specifica normativa statale, regionale e locale in materia, ivi compresa quella prevista dal presente Regolamento.
- **4.** Nelle ipotesi di integrazione di soggetti portatori di handicaps, devono essere osservate tutte le disposizioni contenute nella speciale normativa, ivi compresa quella relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.

- **5.** Le attività di integrazione socio-sanitaria dei soggetti portatori di handicaps devono essere svolte da personale specializzato, d'intesa con i servizi riabilitativi della Azienda U.S.L. LE/1.
 - **6.** Deve essere, in ogni caso, assicurata l'assistenza medica, infermieristica e sociale.

Art. 127 Disciplina generale delle strutture ricettive non alberghiere

1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere rimane comunque soggetta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 2.8.93, n. 12, come modificata ed integrata dalla L.R.11.02.99, n. 11 e dalla L.R. 27.07.01 n. 17.

CAPITOLO IX STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Art. 128 Locali di pubblico spettacolo

- **1.** I teatri, i cinema e in genere tutti gli edifici o locali adibiti a pubblici spettacoli, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici o con impianti di condizionamento di aria. La cubatura non deve essere in ogni caso interiore a mc. 4 per persona.
- **2.** Ogni locale di cui al precedente comma deve essere provvisto di almeno 2 servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antiwc, divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 pubblici utenti.
- **3.** Ogni servizio, distinto per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduto da un antiwc, munit0 di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica, corredato di erogatore di sapone liquido o in polvere e di asciugatura elettrica o monouso.
- **4.** Tanto il servizio che l'antiwc devono essere ventilati direttamente dall'esterno. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di aerazione artificiale. Ogni locale deve, in ogni caso, disporre di almeno un servizio igienico accessibile a portatori di handicaps secondo le vigenti disposizioni in materia di barriere architettoniche.
- **5.** Ogni locale di ritrovo, o esercizio, o stabilimento, deve essere dotato di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione dei frequentatori ed in numero adeguato alla ricettività del locale.
- **6.** Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a mc. 30 per persona per ora.
- **7.** La velocità di immissione e di estrazione dell'aria, nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di MT. 2 non dove superare in ogni caso m. 0,7 al secondo.
- Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:
- a) d'estate: temperatura interna non inferiore di oltre 7° C rispetto all'esterno umidità relativa compresa tra il 40-50%
 - b) d'inverno: temperatura interna tra 18-20° C umidità relativa compresa tra il 40-60%.

Termometri ed igrometri di controllo devono essere installati in almeno due punti del locale, opportunamente stabiliti.

8. Nei locali di cui al presente articolo è fatto divieto di fumare e devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta «vietato fumare», in numero non inferiore a tre,

disposti almeno due all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso, salvo il disposto dell'art. 4 L. 11 novembre 1975, n. 584.

9. Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare n. 16/51 del Ministero degli Interni, e successive Modifiche, nonché tutte le norme di sicurezza, anche costruttive e di arredamento, prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di protezione civile.

Sono fatte salve le prescrizioni in materia, impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la competenza in materia dei Vigili del Fuoco.

- **10.** I posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno quanto la metà del diametro trasversale dello schermo e, comunque, mai meno di m. 6, se disposti sul fronte dello schermo; quelli disposti lateralmente al fronte dello schermo debbono almeno distare quanto i 3/4 del diametro trasversale dello schermo.
- **11.** I sedili debbono essere dotati di schienali e di braccioli di separazione da un posto all'altro, debbono essere puliti, facilmente pulibili e senza asperità (chiodi, scheggiature, ecc.) pericolose. Sono proibite le panche ed i posti in piedi. Deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità, previsto dalla vigente normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la riserva di appositi posti e spazi per i soggetti portatori di handicap, conformemente a quanto prescritto dalle precitate norme (D.M. Lav Pubbl. n.236 14/6/'89).
- **12.** L'impianto acustico deve essere disposto in modo da assicurare una buona udibilità in ogni punto della sala senza produrre fenomeno di eco e distorsione tale che la intensità dell'energia sonora al di fuori della sala stessa non rechi incomodo o molestia al vicinato. Devono porsi in atto opportune schermature alla diffusione sonora dall'interno all'esterno e viceversa.
- **13.** Tutti i locali devono essere convenientemente illuminati. L'impianto di illuminazione normale deve essere predisposto in modo da dare accensione e spegnimento graduale. Deve, inoltre, essere installato un efficiente impianto di illuminazione sussidiario (di sicurezza). Le iscrizioni sulle porte delle uscite e delle latrine, le frecce indicatrici, quelle incorporate nei corridoi e gradini debbono risultare permanentemente accese e devono essere alimentate da entrambi gli impianti di illuminazione (quello normale e quello di sicurezza).
- **14.** L'esercizio deve essere mantenuto in buone condizioni di pulizia; le latrine devono essere inoltre periodicamente disinfettate e protette dalle penetrazioni di insetti mediante installazione di reticelle alle finestre. All'inizio della stagione cinematografica e, comunque, almeno una volte all'anno, deve essere eseguito un adeguato trattamento disinfettante contro gli insetti all'interno della sala, nei locali accessori e nelle pertinenze.
- **15.** Nelle sale cinematografiche è vietata la vendita e la consumazione di generi e sostanze da cui possa derivare imbrattamento della pavimentazione con pregiudizio dell'igiene e del decoro.
- **16.** Nei teatri e locali destinati all'esibizione di compagnie di spettacolo devono essere previsti almeno due camerini, distinti per sesso, ognuno provvisto di servizio igienico avente le caratteristiche previste al punto 3 del presente articolo e munito di doccia. Uno di essi dovrà rispondere al requisito dell'accessibilità, conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, così come dovrà essere consentita l'accessibilità al palco ed al palcoscenico.

Art. 129 Impianti sportivi all'aperto e chiusi

1. Per la costruzione di impianti sportivi all'aperto e chiusi si applicano le disposizioni previste in materia dalle vigenti leggi statali, regionali e regolamenti sugli impianti stessi, fatte salve le norme sulla sicurezza, nonché la normativa vigente in materia di Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli e quella sulla protezione civile.

- 2. Sono fatte salve tutte le norme previste dal presente Regolamento per tutte le attività collaterali all'esercizio degli impianti.
- **3.** Ogni impianto deve essere dotato di almeno due servizi igienici con regolare antilatrina, divisi per sesso, fino a duecento possibili spettatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio per un incremento di duecento altri utenti.
- **4.** Gli impianti sportivi devono essere muniti di spogliatoi di sufficiente ampiezza in rapporto agli sports praticati in numero di almeno uno per ogni squadra, con dimensioni di mq. 3 per ogni unita, nonché piastrellali per un'altezza di m. 2, muniti di docce e servizi igienici, realizzati secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
- **5.** Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e dall'art. 129, si applicano, in quanto compatibili con le particolarità costruttive dei singoli impianti, le disposizioni contenute nel D.M. 10 settembre 1986 (G.U. n. 215 del 16 settembre 1986), nonché la normativa inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 130 Circoli ricreativi e culturali

- **1.** I circoli ricreativi e culturali devono essere allocati in ambienti che rispettino le norme previste dal presente Regolamento in materia di igiene abitativa, invece, se provvisti di autorizzazione alla somministrazione, di igiene commerciale.
- **2.** Detti circoli devono essere ubicati in locali posti al piano terra o sopraelevato, con accesso diretto dall'esterno. Possono trovare collocazione anche nei piani superiori a condizione che non siano confinanti con appartamenti ad uso abitativo e, nel caso confinino con locali ad uso uffici o a studi professionali, non debbono essere frequentati durante i normali orari di uso degli stessi. Se provvisti di autorizzazione alla somministrazione devono essere ubicati al piano terra.
- **3.** E' obbligatoria una dotazione di servizi igienici adeguata e proporzionata al numero dei frequentatori.
- **4.** L'apertura di circoli culturali e ricreativi anche privati, in relazione alla loro destinazione d'uso, è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale previo parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1.

Art. 131 Arene estive

- **1.** L'apertura e la gestione delle arene estive devono soggiacere alla normativa sui pubblici spettacoli.
- **2.** Il piano di calpestio delle arene estive deve essere pianeggiante, eventualmente in lieve pendenza, non superiore mai al rapporto 1/20, senza asperità e senza avvallamenti che possano costituire causa di inciampo, senza polvere sollevabile o fango;
- **3.** Sono proibiti i gradini nelle corsie. Scale o gradini di accesso al locale ed ai palchi devono corrispondere alle norme di P.S. In particolare i gradini devono essere segnalati con dispositivo illuminante, in modo da renderli visibili, tanto a chi sale che a chi scende. I gradini debbono essere a pianta rettangolare con pedata di almeno 30 cm. ed alzata non superiore a cm. 17.
- **4.** Dette norme non si applicano alle arene appositamente costruite secondo le norme vigenti per le sale cinematografiche.
- **5.** Entro il recinto in prossimità dei confini dell'arena, non debbono trovarsi scoli di acqua, depositi di rifiuti, sorgenti di esalazioni moleste o nocive o altre fonti di insalubrità ambientale.
- **6.** Entro l'arena non possono essere depositati materiali o attrezzature non strettamente attinenti alla attività propria del locale.
- **7.** Per quanto concerne i servizi igienici si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 130, commi 2, 3, 4 del presente Regolamento.

8. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 10, 11, 12, 13, 14, 15 dell'art. 130 del presente Regolamento.

Art. 132 Palestre e istituti di ginnastica

- **1.** L'apertura di palestre e di istituti di ginnastica ad uso diverso da quello scolastico è autorizzata dal Sindaco, acquisito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1.
- **2.** Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso cui sono destinati, devono essere dotati di ventilazione diretta, assicurata da apertura di superficie non inferiore a 1/8 di quella del pavimento; nel caso in cui non fosse possibile disporre di adeguata ventilazione naturale può, su parere del Servizio di Igiene Pubblica, essere ammessa la ventilazione artificiale dei locali, nella misura di almeno 30 mc/aria/persona/ora. Il parere di cui sopra deve tenere conto, in ogni caso, delle caratteristiche strutturali dei locali rispetto al tipo di attività svolta, alle condizioni microclimatiche (illuminazione, umidità, rumore, ionizzazione dell'aria, ecc.) e di sicurezza. Si deve, comunque, rispettare un'altezza minima di m. 3,00 e deve essere prevista un'uscita di sicurezza oltre l'ingresso principale.

Tale attività può essere svolta anche al primo piano interrato.

- **3.** Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso cui sono destinati, devono disporre di spogliatoi distinti per sesso, di superficie non inferiore a mq. 20. Per ciascun utente presente devono essere disponibili non meno di mq. 1 di superficie all'interno dello spogliatoio. Devono, in ogni caso, essere provvisti complessivamente di almeno 2 WC; 2 lavabi; 6 docce. Tale dotazione deve essere integrata nella misura di 1 doccia per ulteriori 10 frequentatori oltre i primi 20, 1 WC ogni ulteriori 10 frequentatori ed 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori.
- **4.** Tutte le palestre e gli Istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso cui sono destinati, devono assicurare la presenza di un direttore tecnico, in possesso del diploma di professore di educazione fisica rilasciato dall'ISEF.
- **5.** Qualunque altro intervento effettuato di tipo curativo, deve prevedere la presenza di un Direttore medico, nonché di personale professionalmente abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle corrispondenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie (terapisti delle diverse specialità, massofisiochinesiterapisti, massaggiatori, ecc.).
- **6.** Tutti gli impianti previsti dal presente articolo devono osservare le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche, nonché quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Ove vengono praticati interventi di tipo curativo, gli impianti devono adeguarsi altresì ai requisiti e agli standards previsti per gli impianti destinati ad attività sanitarie e assistenziali.

Art. 133 Parchi giochi

- **1.** I parchi giochi, sia pubblici che privati con accesso al pubblico o usati da associazioni di qualsiasi natura, devono essere realizzati in zone lontane da fonti di inquinamento.
- **2.** Devono essere recintati o, comunque, con accorgimenti tali da evitare l'ingresso di autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi a motore.
- **3.** Deve essere evitata anche la possibilità che i minori possano facilmente raggiungere all'esterno le vie di traffico.
- **4.** Tutti gli impianti in esercizio nei parchi giochi devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.
- **5.**Devono essere previsti e posti in opera servizi igienici in numero proporzionato al bacino di utenza di riferimento secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal Servizio di Igiene Pubblica

dell'Azienda U.S.L. LE/1.

- **5Bis.** Dalle prescrizioni di cui al precedente comma restano escluse le aree da giuoco localizzate all'interno di zone a verde di vicinato o di quartiere le cui dimensioni siano tali da non costituire parte prevalente rispetto all'intervento complessivo.
- **6.** L'eventuale gestione di chioschi o locali per la ristorazione e la vendita di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle prescrizioni in materia del presente Regolamento e della relativa normativa statale e regionale.
- **7.** Sono, comunque, fatte salve, ove ed in quanto necessarie, le prescrizioni della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Art. 134 Piscine

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e/o terapeutiche, esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in impianti di uso privato, collettivo e pubblico.

Le piscine sono di uso privato quando l'utilizzo avviene sotto la responsabilità diretta del proprietario o dei proprietari congiuntamente.

Le piscine sono di uso collettivo quando sono annesse a strutture collettive quali condomini, residence, multiproprietà, alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici, scuole, caserme ed altre istituzioni similari e sono fruibili solo dagli utenti delle predette strutture.

Sono invece di uso pubblico le piscine a cui chiunque può liberamente accedere, a pagamento o meno.

Per tutti gli impianti natatori l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità delle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

2. Per quanto attiene la disciplina delle caratteristiche costruttive, di manutenzione e di gestione delle piscine di uso pubblico si applicano le norme emanate dal Ministero della Sanità: atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 1992 S.O. n. 32 in conformità ai provvedimenti e alle direttive nazionali e regionali.

Art. 135 Stabilimenti balneari

- **1.** L'apertura di stabilimenti balneari, sia aperti al pubblico che facenti parte di complessi turistici deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1. Per gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
- **2.** Stabilito che, per ogni persona, in uno stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3, si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni utenza.
- **3.** Il numero massimo delle cabine non può essere superiore ad 1/6 del numero delle utenze massime ammissibili, fermo restando che il numero di utenze ammissibili per ogni cabina non può essere superiore a 8 unità.

Le cabine, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,10 e una superficie minima di mq. 2,50. Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione: un

sedile, un appendiabiti, uno specchio, un cestino portarifiuti.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente levigata e facilmente lavabile per una perfetta pulizia. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo e di larghezza minima di m. 1.

4. Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/15 del numero delle cabine-spogliatoio.

I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini deve essere previsto anche un adequato numero di orinatoi.

- Tutti i W.C., siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove devono essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazioni e caratteristiche previste nel presente Regolamento.
- **5.** Ogni stabilimento balneare deve possedere i seguenti requisiti: approvvigionamento con acqua potabile; smaltimento liquami conforme alla legislazione statale e regionale vigente; raccoglitori per rifiuti in numero e capacita sufficienti, lavabili, tali da evitare il gocciolamento nonché la presenza di insetti.
- **6.** Gli stabilimenti balneari devono essere accuratamente manutenuti. Pertanto, si deve provvedere alla pulizia quotidiana degli arenili, con cernitura, manuale o meccanica, della sabbia. Si deve, inoltre, provvedere alla disinfezione e disinfestazione quotidiana dei servizi igienici, nonché alla disinfestazione settimanale degli arenili con rimescolamento profondo della sabbia.
- **7.** La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci ombrelloni.
- **8.** In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell'AUSL LE/1.
- **9.** Per la gestione di locali o chioschi per la somministrazione o vendita di sostanze alimentari e bevande, si devono osservare le disposizioni contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283, e nella L. 26 febbraio 1963, n.441, nonché nel Regolamento D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e quanto contenuto nel presente Regolamento.
- **10.** Si devono, comunque, osservare le norme in materia di igiene e sanità pubblica prescritte dalla Capitaneria di Porto competente per territorio.
- **11.** Tutte 1e spiagge e le zone costiere non date in concessione devono costantemente essere tenute pulite a cura dei competenti servizi comunali.
- **12.** I requisiti prescritti nel presente articolo si applicano anche agli stabilimenti balneari già in esercizio. Il termine per l'eventuale adeguamento a norma è fissato dal Consiglio Comunale, avuto riguardo alle particolari situazioni locali.

Art. 136 Darsene e approdi turistici

1. I porti, le darsene e gli approdi turistici debbono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e debbono essere allacciati alla fognatura comunale o all'impianto munito di sistema di depurazione. Debbono essere dotati percentualmente per ogni 100 imbarcazioni di:

a) n. 10 docce;

- b) n. 10 W.C. (separati per sesso);
- c) n. 20 lavandini;
- d) n. 10 lavapiedi;
- e) n. 10 lavelli per stoviglie;
- f) n. 10 vasche per bucato;
- g) n. 10 bidoni per rifiuti solidi;
- *h)* n. 10 contenitori per oli lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
- *i)* n. 2 piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognaria, per i lavaggi da effettuarsi con sapone e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati.
- *j)* armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di Igiene Pubblica della AUSL LE/1.
- **2.** Tutti i servizi di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma precedente debbono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

Le pareti interne debbono essere piastrellate fino all'altezza di m. 2, o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura, i pavimenti devono essere costruiti in grès con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonché essere antisdrucciolevoli, oppure devono essere conformi alle norme contenute nel presente Regolamento.

- 3. Nei bacini dei porti turistici deve essere assicurato periodicamente il ricambio dell'acqua.
- **4.** E' obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) ed un facile accesso ai mezzi impiegati.
- **5.** E' fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.
- **6.** I porti turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco.
- **7.** I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione ed agibilità devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico- sanitarie, dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
 - **8.** Sono fatte salve le competenze degli altri Enti aventi ingerenza nella materia.

CAPITOLO X STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI

Art. 137 Asili nido e scuole materne pubbliche e private

- **1.** Per la costruzione e la gestione degli asili-nido si applicano le disposizioni contenute nella L. 6 dicembre 1971, n. 1044, e nella L.R. 3 marzo 1973, n. 6.
- **2.** Gli asili nido devono essere ispezionati da un medico del Servizio di Igiene Pubblica e/o da un assistente sanitario dello stesso servizio, con frequenza bimestrale.
- **3.** Tutto il personale deve essere in possesso del libretto di idoneità previsto dall'art. 14 L. 30 aprile 1962, n. 283.
- **4.** E' fatto obbligo al responsabile sanitario e/o alla coordinatrice, di comunicare con immediatezza al Servizio di Igiene Pubblica ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva e contagiosa che si verifichi nei bambini ospitati.

I criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo delle scuole materne sono determinati dal D.M.18 dicembre 1975, modificato con D.M.14/9/1977.

Qualora vi sia l'esigenza di accogliere, in una struttura autorizzata come scuola materna, bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi, è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri, in ottemperanza alla normativa vigente (Legge n.1044/71);

- rispetto del rapporto minimo tra superficie utile netta e recettività (9.5 mg per posto bambino);
- rispetto del rapporto educatore/bambino;
- presenza di un servizio igienico separato, dotato di fasciatoio, lavabo con doccia, rotoli di carta, guanti a perdere, portarifiuti chiuso a pedale;
- presenza di adeguata zona di riposo separata;
- rispetto di dietetici adequati alle esigenze nutrizionali della fascia di età considerata.

É necessario che la scuola, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, dia comunicazione scritta ai Servizi competenti, della presenza di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi nella scuola e del loro numero.

In caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a tutte le condizioni soprariportate, andrà richiesta deroga motivata. I criteri generali per la costruzione , la gestione ed il controllo degli asili nido sono determinati dalla L.6/12/71 n.1044.

Qualora all'interno dell'asilo siano organizzate riunioni delle persone interessate alla sua gestione, è tassativamente escluso l'utilizzo della zona lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta una riunione debbono essere aerati, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'ingresso dei bambini.

Nel caso di asili nido da localizzare nei centri storici o in edifici da riattare a tale scopo, devono esser individuate quelle unità immobiliari che per parametri dimensionali e possibilità di spazi aperti si configurino più idonee a tale utilizzazione.

Art. 138 Nurseries e simili

- 1. L'apertura e l'esercizio di nurseries e simili, locali nei quali si accolgono temporaneamente e nelle sole ore diurne fanciulli in età prescolastica e scolastica, affidati all'assistenza privata, sono sottoposte ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. Per i requisiti igienico- edilizi, di attrezzature, di articolazione e di esercizio di tali istituzioni, si fa riferimento alla normativa sugli asili nido e sulle scuole materne, tenendo conto dell'età e del numero dei bambini accolti, della durata del loro soggiorno, del numero e della qualificazione delle persone addette.
- **2.** I locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso, non debbono contenere altri mobili od arredi all'infuori di quelli necessari ai bambini. Debbono, inoltre, essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.

Art. 139 Scuole pubbliche

- **1.** La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari secondarie di primo (medie) e secondo grado sono fissati dal D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate e relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) modificato con D.M. 13 settembre 1977 (G.U. n. 338 del 13 dicembre 1977) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, dalla normativa riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalle disposizioni del Titolo II del D. Lgs 626/94 nonché da quelle del D.M. interno 26/8/1992 Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992.
- **2.** Per l'edilizia scolastica sperimentale, sovvenzionata ai sensi della L. 5 agosto 1975, n. 412, (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento) si applicano le norme fissate dall'art. 7 della stessa legge.
- **3.** L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso di insegnamento siano destinate, di doposcuola e simile, è assoggettata a nulla osta, rilasciato dall'Autorità Sanitaria locale, visti i pareri del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Pediatria di Comunità. La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori dagli orari di lezione e ricreazione, rimuovendo le attrezzature mobili.
- É di norma vietato servirsi dei locali scolastici per usi diversi dall'insegnamento; in caso contrario, si dovrà provvedere ad una approfondita pulizia, prima di riammettervi la scolaresca, salvo il caso di utilizzo per attività connesse a quella scolastica (ad es. riunioni).
- É vietato fumare in tutti i locali delle scuole di ogni ordine e grado (D.P.C.M.14/12/1995).
- Tutte le scuole e le comunità di minori in cui sia presente un servizio di refezione sono tenute al rispetto delle tabelle dietetiche e dei menù elaborati dal Servizio Azienda USL competente (Servizio Salute Infanzia) o a sottoporli ad approvazione da parte di tale Servizio.
- **4.** Per quanto attiene il servizio di medicina scolastica si applicano le norme in materia previste dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, e dal D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518. Compete al Servizio di Igiene Pubblica la vigilanza igienico- sanitaria sulle scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado, sia direttamente, sia tramite i servizi di medicina scolastica.
- **5.** Le aule a piano terreno devono essere cantinate o provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato rispetto al terreno circostante.
- **6.** E' obbligatorio provvedere alla disinfezione continua dei servizi igienici, alla periodica pulizia dei serbatoi di accumulo di H₂O potabile ove esistenti, alla disinfestazione periodica almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta le scuole siano usate per usi diversi da quelli

istituzionali.

7. Le operazioni di disinfezione e disinfestazione devono essere effettuate esclusivamente con materiali, sostanze e metodi previsti dalla legge.

Art. 140 Istituti privati di istruzione

- **1.** Per gli istituti privati di istruzione di ogni ordine e grado, comprese le autoscuole e i corsi di formazione professionale, si applicano i parametri previsti dal presente Regolamento per le scuole pubbliche, facendo, comunque, salve le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 377 del 9 dicembre 1987 (G.U. n. 297 del 21 dicembre 1987), le quali prevedono un rapporto spazio/allievo non inferiore a mq. 1,20/alunno con riferimento alla superficie netta dell'aula.
- **2.** L'apertura deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere favorevole del competente Servizio di Igiene Pubblica, al quale compete anche la vigilanza igienico-sanitaria.
- **3.** I locali devono essere muniti di agibilità specifica all'uso e devono avere ingressi separati ove allocati in edifici condominiali.

Art. 141 Biblioteche e Musei

- **1.** Le biblioteche ed i musei, sia pubblici che privati, aperti al pubblico o di uso pubblico, devono essere allocati in ambienti idonei, con altezza non inferiore a m. 3,00, con sufficiente aerazione, sia naturale che integrata con impianti di ventilazione e condizionamento secondo i parametri previsti nel Capo IV del Titolo II del presente Regolamento, relativo alla disciplina dell'igiene abitativa.
- **2.** I locali adibiti a biblioteca e/o museo devono essere, inoltre, illuminati in modo idoneo rispetto alle finalità perseguite e, comunque, non inferiore a 500 lux sul piano di lettura.
- **3.** I citati locali devono disporre di idonei servizi igienici per il pubblico, divisi per sesso, dislocati almeno una coppia per piano e muniti di antibagno.
- **4.** Devono essere previsti idonei servizi igienici e spogliatoi, distinti per sesso, per il personale addetto e nel rispetto delle disposizioni, in merito, previste nel presente Regolamento.
- **5.** Gli uffici di gestione dei relativi servizi devono possedere i requisiti propri dell'igiene abitativa, con altezza di almeno m. 3,00.
- **6.** Gli ambienti di esposizione e di studio devono essere costantemente tenuti in idonee condizioni igieniche, per il rispetto del decoro ed in modo da evitare la dispersione di polveri.
- **7.** Sono fatte salve le norme di sicurezza e di prevenzione incendi, la normativa statale in materia, nonché quanto prescritto al comma 9 del precedente art 130.
- **8.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pinacoteche e, comunque, a tutti gli immobili adibiti a fini espositivi e culturali.
 - **9.** Devono essere rispettate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

CAPITOLO XI ALTRE STRUTTURE

Art. 142 Istituti di pena

- **1.** I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di gestione degli edifici penitenziari e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzion,i sono stabiliti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.
- **2.** L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei Servizi dell'Azienda U.S.L. LE/1 con le modalità stabilite dal D.Lvo n.230 del 22/06/1999.
- **3.** Per le nascite e per i decessi avvenuti nell'istituto, il sanitario ed il direttore provvedono nelle forme previste dall'art. 44 della suddetta Legge e dall'art. 87 del relativo Regolamento.
- **4.** La profilassi delle malattie veneree negli istituti penitenziari è disciplinata dall'art. 7 L. 25 luglio 1956, n. 837 (Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree) e del relativo Regolamento, approvato con D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056.
- **5.** Per la prevenzione delle malattie infettive e contagiose si applicano le norme in materia contenute nel presente Regolamento integrate dalle disposizioni nazionali e regionali riferite alla prevenzione stessa negli istituti di pena.

CAPITOLO XII ESERCIZI PER L'IGIENE DELLA PERSONA

Art. 143 Barbieri e parrucchieri

- **1.** Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e per donna sono disciplinate dal vigente regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità e procedure prescritte dalla L. 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con L. 23 dicembre 1970, n. 1142.
 - 2. Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.
- **3.** L'esercizio delle attività previste dal presente articolo è subordinato al rilascio di autorizzazione previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. LE/1, il quale ha l'obbligo di accertare l'idoneità dei locali e delle relative attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario (privilegiando quelle monouso).
 - **4.** Il locale deve essere munito di idonei servizi igienici.

Art. 144 Estetisti

- **1.** L'attività di estetista è disciplinata dalle disposizioni contenute nella L. 4 gennaio 1990, n. 1 (G.U. Serie Generale n. 4 del 5 gennaio 1990), nonché dalle norme emanate dalla Regione e da quelle contenute nel Regolamento Comunale.
 - **2.** Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.
- **3.** L'apertura di un esercizio di estetista è subordinata ad autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. LE/1 relativa ai requisiti igienici dei locali, alla idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e all'osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono, comunque, fatte salve le norme regionali. I locali devono essere muniti di idonei servizi igienici.
 - **4.** I locali devono essere muniti di idonei servizi igienici.
- **5.** E' vietato l'uso di apparecchi elettromedicali di qualsiasi specie non compresi nell'allegato alla L. 4 gennaio 1990, n. 1.
 - **6.** Deve essere rispettata la normativa sulla preparazione ed impiego dei cosmetici.

TITOLO III IGIENE DELL'AMBIENTE

CAPITOLO I ACQUA: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 145 Requisiti delle acque destinate al consumo umano

1. L'approvvigionamento e l'uso di acque destinate al consumo umano debbono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, nel D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, e nel D.M. 26 marzo 1991 (G.U.S.G. n. 84 del 10 aprile 1991), nella L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, e secondo le caratteristiche tecniche stabilite con D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché con riferimento ad altra normativa statale, regionale ed ai regolamenti sia comunali che degli Enti preposti all'erogazione dell'acqua potabile nella Regione Puglia (A.Q.P.).

Art. 146 Schedario delle fonti di approvvigionamento

- **1.** Presso il Servizio di Igiene Pubblica è costituito un apposito schedario contenente tutti i dati relativi al censimento e al relativo aggiornamento delle fonti di approvvigionamento pubbliche e private esistenti nel territorio dell'Azienda U.S.L. LE/1 sulla base dei dati forniti dall'A.Q.P. a norma dell'art. 2, D.M. 26 marzo 1991.
 - **2.** Lo schedario di cui al procedente comma deve contenere:
- a) la documentazione in merito al processo autorizzativo e/o di concessione allo sfruttamento della risorsa idrica dalla Regione;
- *b)* l'identificazione tramite un numero di codice in accordo tra Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. P.M.P. e l'Ente gestore dell'acquedotto;
- *c)* la stratigrafia e la planimetria in scala 1:200 con l'ubicazione della fonte e la delimitazione della fascia di rispetto;
- *d)* mappatura degli impianti di acquedotto così come prescritto dall'art. 2 D.M. 26 marzo 1991;
- e) una relazione tecnica in merito alle caratteristiche costruttive ed alla cronologia della realizzazione dell'impianto di acquedotto, alla portata, alla sua manutenzione ed al numero di utenti serviti;
- f) una relazione ambientale che individui le possibili fonti di inquinamento nelle più immediate vicinanze;
 - g) i risultati degli accertamenti di laboratorio.

Art. 147 Protezione delle sorgenti e delle opere di presa

- **1.** Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di rispetto e zone di protezione.
- **2.** Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde
 - 3. Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella legge regionale 19-12-83, n. 24,

nonché quanto previsto negli Allegati I, II, III, IV, V e VI del D.M. 26-3-1991 e quanto prescritto dall'art.21 del D.Lgs.vo 11/5/1999 n.152.

Art. 148 Dotazione idrica degli edifici

- **1.** La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità o dell'agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.
- 2. Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è imposto l'obbligo dell'allacciamento allo stesso.
- **3.** Ove non sia possibile, a breve termine, l'approvvigionamento dal pubblico servizio, il Sindaco, su parere del Servizio di Igiene Pubblica, ordina tutte quelle misure atte ad evitare l'insorgere di problemi igienico- sanitari legati all'erogazione di acqua non potabile.
- **4.** In tutti i casi nei quali la dotazione idrica è assicurata mediante fonte autonoma di approvvigionamento, è fatto obbligo al titolare, prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine sotterranea (sorgenti, pozzi trivellati o a scavo, cisterne, serbatoi, ecc.), di praticare una serie di analisi complete così come indicato, per il controllo di qualità, dal D.M. 26 marzo 1991, Allegato III.
- **5.** Qualora, invece, a scopo potabile, si utilizza acqua dolce di origine superficiale, valgono, per il titolare, ai fini del controllo di qualità, le disposizioni di cui al D.P.R. 515/83, nonché quelle di cui al D.M. 26 marzo 1991 Allegato III, lett. *a)*, punto 2 del sottoparagrafo A).
- **6.** Le apparecchiature di trattamento domestico di acque potabili devono possedere le caratteristiche tecniche del D.M. 21.12.1990, n. 443.

Art. 149 Escavazione di pozzi

- **1.** Nelle zone non servite da acquedotto, e solamente in esse, è consentita la costruzione e l'uso di pozzi a scopo potabile e domestico, previa autorizzazione del Genio Civile, autorizzazione all'uso rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica.
- **2.** Le caratteristiche dei pozzi ad uso potabile devono essere quelle indicate nell'Allegato II del D.M. 26 marzo 1991.
- **3.** L'utilizzo a scopo potabile dell'acqua dei pozzi è soggetto al risultato favorevole delle analisi chimiche e microbiologiche da richiedersi, a cura e a spese del proprietario, sia prima dell'inizio dell'uso dell'acqua, sia successivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista, secondo quanto indicato ai comma 4 e 5 del precedente art. 149.

Art. 150 Serbatoi

- **1.** La costruzione e la installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile negli edifici, deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, a protezione di eventuali inquinamenti, secondo le indicazioni tecniche impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 26 marzo 1991 e norme successive.
- **2.** Sono, comunque, vietati tali stoccaggi dell'acqua quando la stessa proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali è previsto l'uso di autoclavi.
- **3.** I serbatoi devono essere opportunamente sottoposti a Manutenzione e disinfezione periodiche.
- **4.** Di norma le cisterne di accumulo private non possono essere interrate, fatto salvo i casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile; in tal caso dette cisterne devono essere approvate dal Sindaco, su parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1.

Art. 151 Rete idrica

- **1.** La rete idrica esterna deve essere costruita nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla legislazione in materia, sull'istituzione dell'A.Q.P., nonché di quelle indicate dal D.M. 26 marzo 1991.
- **2.** Le reti di distribuzione interna devono essere costruite con materiali idonei, in modo da evitare inquinamento dell'acqua potabile, nonché fuoriuscita dell'acqua stessa, con infiltrazione nelle costruzioni.
- **3.** La rete idrica interna deve essere anche dotata di valvole di non ritorno nel punto di allacciamento alla rete pubblica.
- **4.** Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possano miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualsiasi altra provenienza.

Art. 152 Rete idrica e fognante

- **1.** La rete idrica degli acquedotti pubblici, nonché le derivazioni interne negli edifici e nelle aree private, devono essere poste in rapporto alle canalizzazioni fognarie a distanza di sicurezza non inferiore a m. 1, sovrastanti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
- **2.** I parametri di cui al comma 1 non si applicano alle canalizzazioni dei singoli appartamenti e alle singole abitazioni dove, comunque, vanno rispettati i criteri di sicurezza.

Art. 153 Giudizio di qualità e di idoneità d'uso

- **1.** Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica, sulla base delle risultanze analitiche del P.M.P. che ha eseguito i controlli strumentali.
- **2.** Il giudizio di potabilità è fondato sull'insieme dei dati fornti dagli esami dei caratteri organolettici e dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici, in rispondenza ai limiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, e del successivo D.M. 26 marzo 1991, nonché dai dati forniti dall'esame ispettivo alla sorgente o al pozzo riguardante profondità, stratigrafia e natura del terreno, struttura e caratteristiche dell'impianto, potenziali fonti di inquinamento, ecc. Il giudizio di potabilità deve essere trasmesso al Sindaco a cura del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1.

Art. 154 Inquinamento delle acque di uso potabile

1. In caso di accertalo e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. e/o del P.M.P., adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica, anche quelli, ove indispensabili, contingibili ed urgenti, a norma dell'art. 54 del T.U.E.L. - D.L.vo 18/8/2000 n. 267, così come previsto all'art. 5 del D.M. 26-3-1991.

CAPITOLO II

ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL'INQUINAMENTO

Art. 155 Richiami normativi

- **1.** Lo smaltimento delle acque di qualunque origine e dei fanghi rinvenienti da processi depurativi di liquami deve avvenire nel rispetto delle norme contenute nelle leggi statali e regionali al fine di tutelare tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4-2-1977 e del 30-12-1980, alla Legge Regionale 19.12.1983 n.24 ed alla legge regionale 2-5-95 n.31 (per quanto applicabili), al D.Lgs.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché e norme successive.
- **2.** Gli scarichi delle Autocaravan sono altresì soggetti alle disposizioni di cui alla legge 14.10.91, n. 336.

Art. 156 Acque meteoriche

- **1.** Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.
- **2.** Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dai suoli delle zone fabbricabili, debbono essere idoneamente allontanate a cura dei proprietari, in modo da evitare inconvenienti ai confinanti e lacunaggi lungo le pubbliche strade.
- **3.** E' vietato evacuare acque reflue di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque piovane.
 - **4.** E' parimenti vietato usare i pluviali come canne di esalazione dei fumi, gas e vapori.
- **5.** E' vietato immettere le acque meteoriche nella fognatura pubblica ove questa non sia stata opportunamente costruita come tipo e funzione mista. Le stesse devono essere convogliate in canalizzazione separata.
- **6.** I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura, debbono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce qualora siano fonte di inconveniente igienico.
- **7.** Devono, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs.vo. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 157 Deflusso delle acque

- **1.** E' vietato far defluire sul suolo acque provenienti dalle case di abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi commerciali e simili, fatti salvi i casi espressamente regolamentati. Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.
- **2.** E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che ostacolino in qualunque modo il normale deflusso delle acque sotterranee.
- **3.** E' pure vietato sbarrare od altrimenti intercettare corsi di acque superficiali, anche a scopo industriale, senza le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge anche in materia di protezione civile. L'Amministrazione Comunale può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolino il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato preesistente e

disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque. In caso di inadempienza o di ritardo il Comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente.

- **4.** I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti, adottando opportuni accorgimenti, in applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza.
- **5.** Da parte dei proprietari deve essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire incidenti e devono essere usati idonei mezzi di disinfestazione, al fine di evitare la proliferazione di insetti.
- **6.** Le acque stagnanti nel territorio del Comune debbono essere prosciugate a cura della proprietà dei terreni interessati.

Art. 158 Smaltimento di acque reflue domestiche e assimilate

- **1.** Sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle espressamente elencate nell'art.28-comma 7 del D.Legs.vo n.152/1999, così come modificato ed integrato dal D.Legs.vo n.258/2000.
- **2.** Fermo restando l'obbligo per il Comune di dotare di reti fognarie per le acque urbane gli agglomerati nel proprio ambito territoriale, con le scadenze previste dall'art.27 comma 1 del D.Lgs.vo 11/5/1999 n.152, per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati, si applicano le prescrizioni contenute nel comma 4 del predetto art.27, nel testo novellato dal decreto n.258/2000.
- **3.** L'immissione di acque reflue domestiche e assimilate nella rete fognaria non comporta il rilascio di autorizzazione essendo sufficiente che lo scarico sia conforme a quanto stabilito nel Regolamento del gestore della fognatura.
- **4.** Lo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate in altro corpo ricettore (corpo idrico superficiale e, ove consentito, suolo) deve essere assentito dal Comune e la relativa autorizzazione è ricompressa nella concessione edilizia.
- **5.** Per quanto riguarda i valori limite di emissione, relativamente agli scarichi interessanti le aree sensibili e il suolo, si applicano i parametri previsti dalla tab.2 alleg.5 e, rispettivamente, dalla tab.4 del medesimo alleg.5 del D.Lgs.vo n.152/1999 e successive modifiche e integrazioni (fatti salvi, per le aree sensibili, limiti esistenti più restrittivi).
 - **6.** Si richiamano, infine, le disposizioni del comma 5 dell'art. 60 del presente Regolamento

Art. 159 Autorizzazione allo smaltimento dei liquami

- **1.** Conformemente a quanto previsto dal primo dell'art.45 del D.Lgs.vo. 152/99, così come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs.vo n.258/2000, tutti gli scarichi devono essere autorizzati.
- **2.** L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità competente (Amministrazione Comunale o Amministrazione Provinciale) in relazione al sistema prescelto di recapito finale dell'effluente nel rispetto della normativa statale vigente, nonché delle norme regionali e delle deleghe all'uopo conferite dall'Amministrazione regionale.
- **3.** L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata, a richiesta del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, con l'osservanza delle modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 160 Smaltimento di acque reflue industriali

1. Lo smaltimento di acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lqs.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento alle deliberazioni

del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4/2/1977, in quanto applicabile e secondo i limiti di accettabilità all'uopo contemplati dalla normativa vigente.

- **2.** Ove le acque reflue industriali recapitino nella pubblica fognatura, si devono osservare le prescrizioni regolamentari dell'Ente gestore della fognatura stessa e, per quanto non previsto, i limiti di cui alla tab.3 e 3A, alleg.5 del decreto n.152/1999 e successive modifiche e integrazioni.
- **3.** Si richiamano, infine, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 60 del presente regolamento.

Art. 161 Smaltimento fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

1. Lo smaltimento dei fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina in materia ed in particolare dal D.Lgs.vo n. 99 del 27.1.1992, dal D.Lgs.vo n.22/97 e dal D.Lgs.vo n.152/99 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n.258/2000.

Art. 162 Smaltimento delle acque di vegetazione

- **1.** Le acque di vegetazione possono essere smaltite mediante spandimento controllato sul suolo secondo le norme stabilite dalla Legge 11.11.96, n. 574 che, tra le altre prescrizioni, prevede:
- **a)** presentazione da parte dell'interessato al Sindaco del comune dove sono ubicati i terreni di una relazione tecnica sulle caratteristiche dell'ambiente ricevitore;
- **b)** comunicazione della quantità massima di acqua di vegetazione che può essere smaltita per ettaro e modalità di spandimento.
- **2.** E' fatta salva, comunque, la specifica disciplina riveniente dal Decreto Interministeriale previsto dall'art.38 comma 2 del D.Legs.vo n.152/1999, così come novellato dal D.Lgs.vo n.258/2000.

Art. 163 Trasporto dei liquami

- **1.** Le acque reflue domestiche e assimilate e quelle industriali, raccolte in vasche di stoccaggio, devono essere trasportate da appositi automezzi muniti di idoneo sistema di aspirazione e svuotamento.
- **2.** L'autorizzazione alla raccolta e trasporto dei liquami di cui al precedente comma è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale ove ha sede la ditta che effettua il trasporto, sempreché iscritta nell'apposito Albo nazionale, secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con D.M. 21 giugno 1991, n. 324.
- **3.** Il liquame trasportato deve essere smaltito obbligatoriamente in impianti di depurazione e trattamento dei reflui stessi, allo scopo autorizzati.
- **4.** I veicoli autorizzati per il trasporto di liquami, devono essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dal competente organo di controllo nel cui territorio ha sede la ditta che effettua il trasporto, previo accertamento dei requisiti tecnici del veicolo stesso ed, in particolare, della perfetta tenuta delle cisterne.
- **5.** Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami devono avvenire in modo da evitare qualunque inquinamento, fuoriuscita di liquame ed emanazione di cattivi odori.
- **6.** Le operazioni di raccolta devono essere effettuate esclusivamente nelle ore indicate dal Sindaco.

7. Fatte salve le prescrizioni dell'Autorità provinciale, la ditta deve rilasciare al produttore del refluo ricevuta in cui sia indicata la data e l'ora dell'avvenuto svuotamento, la quantità caricata, la sede finale di smaltimento.

Art. 164 Vigilanza e controllo

- **1.** L'attività di vigilanza e controllo sugli scarichi di qualsiasi tipo pubblici e privati compete alle Autorità indicate nel D.Lgv.152/99, nella legge regionale 2.5.95, n. 31 nonché nell'art. 19, lett. G) del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.
- **2.** A tal fine le Autorità richiamate nel precedente comma si avvalgono del supporto e della collaborazione degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

CAPITOLO III ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA

Art. 165 Corsi d'acqua superficiali

- **1.** E' severamente vietato qualunque smaltimento di liquame riveniente da insediamenti civili e/o da insediamenti produttivi nei torrenti, nei ruscelli, nei fiumi, nei laghi (naturali o artificiali).
 - 2. Fatti salvi i casi previsti dalle leggi statali e regionali è, altresì, vietato ogni scarico in mare.
- **3.** Gli eventuali scarichi in mare devono essere autorizzati dall'Autorità preposta al controllo, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.
- **4.** E' vietato abbandonare qualunque rifiuto o qualunque oggetto che possa essere di nocumento all'ambiente o alla salute pubblica nei corsi d'acqua superficiali e in mare, ivi compresi gli oggetti in plastica, in metallo, in vetro.

Art. 166 Canali di bonifica e di drenaggio

- **1.** I canali di bonifica e di drenaggio devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di efficienza, liberi da accumuli di materiali di qualunque natura che possano ostacolare o rallentare il normale deflusso delle acque, con i margini sgombri da rovi, nonché con idonee barriere di altezza non inferiore a m. 0,90 lungo i margini stessi, al fine di evitare il rischio di precipitazione di persone, animali e mezzi.
- **2.** A quanto prescritto nel primo comma deve provvedere l'Ente o la persona fisica gestore dei canali di bonifica e di drenaggio.
- **3.** E' severamente vietato smaltire nei canali di bonifica e di drenaggio liquami rivenienti da insediamenti civili e/o produttivi.
- **4.** Non può essere rilasciata autorizzazione allo smaltimento in tali corpi ricettori di acque rivenienti da impianti di depurazione civili, anche se conformi ai parametri previsti dalla tabella A) del D.Lgv. 152/99, se non sia acquisito il parere favorevole dell'Ente o persona fisica gestore, nonché degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale..
- **5.** Ove i canali di bonifica e di drenaggio abbiano il loro recapito terminale in mare, l'autorizzazione prevista al precedente comma deve essere rilasciata anche dalla competente Autorità addetta al controllo (Amministrazione Provinciale).

Art. 167 Tutela delle acque di balneazione

- **1.** Per quanto attiene alla tutela delle acque di balneazione si rinvia a quanto stabilito dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, come modificato con L. 15 luglio 1988, n. 271 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **2.** L'attività di vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario è svolta dal Servizio di Igiene Pubblica territorialmente interessato in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

CAPITOLO IV IGIENE DEL SUOLO

Art. 168 Riferimenti legislativi

- **1.** In materia di igiene del suolo valgono tutte le disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in particolar modo, le leggi che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti (L.R. 3 ottobre 1986, n. 30, Reg. R. 3 novembre 1989, n. 2, D. Lgs n. 22/97, leggi, decreti ministeriali, circolari e regolamenti successivi sulla materia di specie, Delibera C.I.T.A.I. 27 luglio 1984). Lo smaltimento dei rifiuti di origine animale è subordinato all'osservanza del D. L/vo 14-12-92, n. 508 e relative norme di applicazione.
- **2.** Sono fatte salve tutte le norme legislative e regolamentari in ordine all'uso delle sostanze diserbanti.
- **3.** Lo smaltimento dei rifiuti di origine animale è subordinato all'osservanza del D. Lgs. 14.12.92, n. 508 e relative norme di applicazione.

Art. 169 Pulizia del suolo

- **1.** Chiunque a qualunque titolo faccia uso di aree, spazi, viali, cortili, giardini, passaggi, corridoi di transito, è tenuto a provvedere alla loro pulizia.
 - 2. Per gli spazi pubblici urbani l'adempimento di cui al primo comma compete al Comune.
- **3.** Nel caso di pinete, boschi, giardini ed altri luoghi ameni di uso pubblico o privato, il predetto obbligo fa carico ai proprietari, agli aventi titolo di diritti reali di godimento sui beni immobili stessi.
- **4.** Ove il proprietario o l'Ente pubblico o la persona giuridica di diritto civile non sia in grado di provvedere a quanto prescritto dal precedente comma 3, salvi i provvedimenti sostitutivi per la tutela della salute pubblica, è imposto ai proprietari l'obbligo di procedere alla recinzione del suolo ed alla relativa custodia.
- **5.** I concessionari, anche per tempi limitati, di suolo pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree avute in concessione.

Art. 170 Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Comportamenti vietati

- 1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - I) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

Altre attività vietate

- 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- **2.** Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

• Nettezza del suolo e dell'abitato

- **1.** Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- **2**. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- **3.** Quando l'attività di cui al comma 1. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
- **4.** L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- **5.** È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- **6.** I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- **7.** I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare in prossimità dell'ingresso dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
- **8**. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- **9**. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- **10.** I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- **11**. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- **12.** Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate

dall'Amministrazione.

- **2**. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
- **3.** In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- **4**. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
- **5.** È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
- **6.** È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- **7**. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 171 Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- **1.** L'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresa l'attività di raccolta e trasporto, è esplicata, a norma del D. Lgs. n. 22/97 dal Comune, con le modalità ivi previste ed osservandone la disciplina per la raccolta differenziata.
- **2.** La disciplina dei servizi dei rifiuti urbani è stabilita dall'apposito Regolamento Comunale adottato con separati provvedimenti nelle forme di legge.

Art. 172 Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

- **1.** L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti classificati speciali e pericolosi, a norma del D. Lgs. n. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, deve avvenire secondo le modalità ivi disciplinate con l'osservanza delle disposizioni contenute nella delibera 27 luglio 1984 del C.I.T.A.I., nonché secondo quanto previsto nella successiva normativa statale.
- **2.** L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di Origine Animale, compresi alimenti dichiarati non idonei al consumo, provenienti dalle macellerie, pescherie, da loro laboratori e da macelli, deve essere effettuata a norma del D. Lgs. 508/92 e sue modifiche ed integrazioni.
- Il Materiale Specifico a Rischio (SMR), così come definito dalla Normativa emanata in materia di sorveglianza sanitaria nei confronti della BSE e patologie correlate, deve essere raccolto, smaltito e/o distrutto a mezzo di incenerimento, secondo le modalità stabilite nel D.M. Sanitario 29.09.2000 e nell'Ordinanza del Ministero della Sanità 13.11.2000.
 - 3. Sono, altresì, fatte salve le norme contenute nella L.R. 3 ottobre 1986, n. 30.

Art. 173 Divieto di smaltimento di rifiuti in zone non consentite

- **1.** E' fatto divieto di adibire a discarica di rifiuti di qualunque origine e specie, zone non munite di autorizzazione rilasciata secondo le prescrizioni delle vigenti disposizioni in materia.
- **2.** Le discariche autorizzate di prima categoria e di seconda categoria di tipo A), come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del 27 luglio 1984, oltre ad osservare tutte le norme ivi previste, devono essere ubicate alle seguenti distanze:
 - Km. 1 dalle ultime abitazioni del più vicino centro urbano;
- a distanza di sicurezza dal più vicino insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamenti; da strade statali e da strade provinciali;
- Km. 1 da insediamenti produttivi, da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghi.
- **3.** Le discariche di seconda categoria di tipo B) e di tipo C), nonché di terza categoria, come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del 27 luglio 1984, devono essere ubicate alle seguenti distanze:
 - Km. 2 dalle ultime abitazioni del più vicino centro urbano;
- a distanza di sicurezza dal più vicino insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamenti; da strade statali e da strade provinciali;
- Km. 2 da insediamenti produttivi, da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghi.
- **4.** E' vietato bruciare all'aperto pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, altri materiali e, comunque, qualunque rifiuto al fine di evitare l'origine di fumi, esalazioni tossiche o moleste.
- **5.** In tutte le discariche va garantito il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, non solo in riferimento ai dipendenti degli impianti, ma agli stessi utenti, secondo quanto previsto dal D. Lqs. n. 626/94 e successive modificazioni.

CAPITOLO V ARIA

Art. 174 Riferimenti legislativi e tutela e miglioramento qualitativo dell'atmosfera urbana

- **1.** In materia di qualità dell'aria valgono tutte le disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in particolare, l'art. 104 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la L. 13 luglio 1966, n. 615, e successive modifiche ed integrazioni, i regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, e D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323, la L. 3 giugno 1971, n. 437, la L.R. 16 maggio 1985, n. 31, il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, il D.P.C.M. 4 giugno 1988, n. 240, il D.M. 8 maggio 1989, il D.P.C.M. 21 luglio 1989, il D.P.C.M. 12 luglio 1990, il D.P.R. 25 luglio 1991, il D.P.R. 10 maggio 1982, n. 485, la L. 7 dicembre 1984, n. 818, ed il D.P.R. 28 maggio 1988, n. 214, Legge 413/97, Direttiva Ministero LL.PP. 7/7/1998 (Bollino Blu) D. Lgs. 372/99, Dir. Min. Amb. n. 163/99, circolare Min. Amb. N. 2708/99 in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/'99, il D.Lgs.vo n.351/1999 e norme successive.
- **2.** Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di Autorità Sanitaria Locale, anche nelle more di Piani di risanamento di iniziativa Regionale, può assumere, ove necessario, nei confronti delle sorgenti inquinanti (sia fisse che mobili):
- atti ordinativi di tipo preventivo e/o cautelativo nel quadro di una strategia finalizzata al conseguimento dei valori guida di cui al D.P.R.203/88, con gli obiettivi immediati individuabili nell'esigenza di scongiurare ulteriori possibilità di degrado della qualità dell'aria.
- In particolare, potrà essere adottato specifico atto ordinatorio che prescriva il controllo delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli circolanti sul territorio comunale e la manutenzione dei dispositivi di alimentazione e carburazione dei veicoli stessi;
- atti ordinatori di tipo contingibile ed urgente, in relazione a situazioni eccezionali di degrado della qualità dell'aria in atmosfera urbana, in funzione di particolari condizioni meteoclimatiche, di specificità territoriali e/o ambientali locali, o di particolari condizioni di emissione.
- É comunque vietato, anche per le aree private, mantenere accesi i motori dei veicoli durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La presente disposizione non si applica durante le fasi di riparazione degli autoveicoli e limitatamente agli spazi dell'officina meccanica.

Art. 175 Impianti termici ed industriali

- **1.** Per la disciplina autorizzativa e di controllo di tutti gli impianti che possano dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, nonché, per quanto attiene alle caratteristiche merceologiche dei combustibili ed al loro impiego, per il riferimento ai valori limite ed ai valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno e dei relativi metodi di analisi, campionamento e valutazione ed, infine, per i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 175.
- **2.** Le canne dei camini, dei caloriferi e simili devono essere costruite con tubature incombustibili, inalterabili, a perfetta tenuta con pareti non trasudanti ed in modo che riesca facile provvedere alla loro pulitura; inoltre le stesse devono garantire la perfetta staticità. Per evitare che le esalazioni e il fumo diano molestia o creino pericolo per gli edifici vicini, in particolare, l'emissione del fumo deve avvenire in atmosfera libera e, comunque, le bocche delle canne devono risultare più alte di almeno 2 metri rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 20 metri. Le bocche delle canne situate a distanza compresa tra 20 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Art. 176 Inquinamento da autoveicoli

- **1.** Fatte salve le disposizioni statali e regionali in materia, è severamente vietato, durante la sosta, sia pure temporanea, tenere in moto autoveicoli, motoveicoli, autocarri e qualsiasi altro veicolo a motore azionati con qualunque tipo di carburante.
- **2.** Uguale divieto è fatto per la sosta dei veicoli di cui al primo comma presso i distributori di carburante ovunque essi siano ubicati.
- **3.** E' fatto, altresì, divieto di effettuare presso officine meccaniche prove di motore all'aperto, dovendosi, per queste, comunque, rispettare le norme citate contenute nell'art. 105 del presente Regolamento.
- **4.** Gli autobus delle reti di trasporto urbano devono essere fomiti di tubi di scappamento che emettono gas di scarico nella zona posteriore dell'autoveicolo e al di sopra del tetto della cabina.

Art. 177 Depositi di materiale e divieto di bruciare i rifiuti.

- **1.** E' fatto divieto di tenere all'aperto qualsiasi deposito di materiale che possa provocare cattivi odori tali da arrecare molestia agli abitanti delle zone circostanti e, comunque, all'ambiente di vita e di lavoro.
- **2.** Su proposta del Servizio di Igiene Pubblica e/o degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale il Comune può ordinare l'adozione di misure idonee a rimuovere l'inconveniente.
- **3.** É vietato bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste: si ritengono da applicarsi le sanzioni di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

Art. 178 Protezione di materiali trasportati da autocarri

1. Gli autocarri che trasportano sabbia, argilla, terrame, ghiaia, granaglie e materiale di rifiuti putrescibili e maleodoranti, devono essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura onde evitare la diffusione di polveri, odori e materiali costituenti rischio e nocumento alla salute ed alla sicurezza dei cittadini e all'ambiente.

Art.179 Attività di eliocopiatura

Le attività di eliocopiatura che prevedono utilizzo di ammoniaca devono esser provviste di un sistema di captazione e di convogliamento all'esterno delle emissioni, in modo tale da non arrecare danno o disturbo al vicinato.

Art.180 Coperture, manufatti in cemento amianto o altri conglomerati contenenti amianto

Le operazioni di rimozione di materiale di cemento amianto o altri conglomerati contenenti amianto, dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale durante tutte le fasi dell'intervento.

Le ditte che operano nel settore dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L.257/92, D.Lgs.277/91 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il privato cittadino che intende operare da sé la rimozione delle coperture di cui sopra, prima dell'inizio delle operazioni di rimozione dovrà darne comunicazione scritta al Dipartimento di Sanità Pubblica, che effettuerà i controlli del caso.

In particolare il privato dovrà adottare le seguenti procedure operative durante i lavori:

- 1) prima di procedere allo smontaggio dei materiali la superficie esterna deve esser adeguatamente trattata con soluzioni di collanti o vernicianti o incapsulanti da applicarsi a spruzzo a bassa pressione, per evitare la liberazione di fibre;
- 2) qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente, sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs.22/97;
- 3) le lastre, o qualsiasi altro manufatto di cui sopra, devono essere rimossi senza romperli evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di necessità si dovrà far riscorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita;
- 4) i materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione, né lasciati cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre;
- 5) i materiali di cui sopra, una volta rimossi, devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono esser sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono esser etichettati a norma di legge (L.256/74, D.P.R.215/88 e successive integrazioni e modificazioni). I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti, conferendoli ad impianto di smaltimento autorizzato.

L'Autorità Sanitaria può dar vita a verifiche a campione per valutare lo stato di integrità dei materiali di cui trattasi, per l'eventuale adozione degli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia. I proprietari dei manufatti sono tenuti a garantire una adeguata manutenzione degli stessi.

CAPITOLO VI RUMORI E VIBRAZIONI

Art. 181 Campo di applicazione

1. Il presente capitolo disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M.1/3/91, della Legge 447/95 e della L.R. 12/02/03 n. 3 e successive modifiche.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, considerati nel I comma dell'art.659 del Codice Penale.

- 2. In particolare il comune esercita le funzioni relative al controllo sull'osservanza:
- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, dalle sorgenti fisse, mobili e temporanee;
- b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 L.447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 L.447/95;
- d) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Disposizioni in materia di impatto acustico

- 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
- 2.Nell'ambito delle procedure di cui sopra, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle sequenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- 3.E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle sequenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;

- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
- 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, ed i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta

Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici

1. Il progetto delle opere di costruzione e di ristrutturazioni di edifici a uso industriale e residenziale deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.

Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma precedente.

Sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

Il gestore di un luogo di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalita' indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16.04.99 n°215. Il documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, e' conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorita' di controllo.

Autorizzazione in deroga

Il Comune può, su richiesta scritta e motivata, concedere l'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, L.447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile e cantieri, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure per ridurre al minimo il disturbo secondo lo schema adottato dall'Ufficio Ambiente.

Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 182 Definizione e modalità di rilevamento

- **1.** Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. L'attività di controllo è demandata alla Sezione Provinciale dell'A.R.P.A. e/o all'U.O. dell'Ufficio Ambiente
- **2.** Il personale incaricato nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni

e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 183 Individuazione delle aree

1. II Comune procede alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla trasmissione degli atti alla Provincia per la successiva approvazione in base alle indicazioni dettate dalla legge Regionale 12.02.2003 n. 3.

Art. 184 Limiti massimi ammissibili

- **1.** Dopo le operazioni di individuazione delle aree di cui al precedente art. 183, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti sono fissati secondo le indicazioni previste dal D.P.C.M. del 14/11/1997.
- **2.** In attesa della definitiva approvazione della zonizzazione acustica si applicherà il regime transitorio e più precisamente i limiti di accettabilità (immissioni) di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991.
- **3.** Per i veicoli a motore si applicano le norme contenute nei DD.MM. di attuazione delle direttive C.E.E.

CAPITOLO VII RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Art. 185 Inquinamento Elettromagnetico: Disposizioni generali e campo di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli impianti fissi e mobili, anche a carattere temporaneo, per gli impianti in grado di produrre campi elettromagnetici, operanti nell'intervallo di freguenza compreso fra 0 hz e 300 Ghz..

Gli impianti nella loro realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto 10.09.98 n°381, L.22.02.2001 n°36, L.R.08.03.2002 n°5 e Decreto 04.09.2002 n°198, Decreto 16.01.1991, DPCM 23.04.1992.

Art. 186 Limiti a protezione della popolazione

Il livello di campo elettrico, magnetico e della densità di potenza, mediato su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di sei minuti non devono superare i seguenti valori:

Frequenza in Mhz	Valore eff.di intensità di campo elettrico E in V/m	Valore eff.di intensità di campo magnetico H in A/m	Densità di potenza dell'onda piana equivalente in W/mq.
0,1 - 3	60	0,2	
>3 - 3000	20	0,05	1
>3000 - 300000	40	0,1	4

In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, non devono essere superati i seguenti valori:

Frequenza in Mhz	Valore eff.di intensità di campo elettrico E in V/m	Valore eff.di intensità di campo magnetico H in A/m	Densità di potenza dell'onda piana equivalente in W/mq.
0,1 – 3	6	0,016	
>3 - 3000	6	0,016	0,10

Altri limiti massimi di esposizione ai c.e.m., generati alla frequenza industriale nominale (50hz), sono di 5 kV/m e 10 microT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata.

Modifiche

Ogni modifica agli impianti o apparati, dovrà essere comunicata all'Amm.ne Com.le producendo una relazione tecnica illustrativa delle modifiche da apportare all'impianto.

Il trasferimento della titolarità dell'impianto comporta una comunicazione all'Amm.ne Com.le.

Il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione tutte le modifiche di tipo anagrafico e non intervenute successivamente alla prima installazione.

<u>Vigilanza e controllo</u>

La vigilanza e il controllo sono esercitati sia dall'Amministrazione Comunale per mezzo di professionalità proprie e mediante il sistema di rilevamento esistente e che fa capo alla centrale installata presso la sede dell'Ufficio Ambiente, sia attraverso le strutture dell'A.R.P.A, ovvero dei Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P.) dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e dall'A.S.L., per verificare il rispetto delle norme tecniche e dei limiti di emissione di campi elettromagnetici ammessi. Tali controlli possono essere eseguiti senza alcuna comunicazione ai gestori degli impianti e devono essere eseguiti in presenza del personale dell'Ufficio Ambiente di questo Comune.

L'Amministrazione potrà altresì avvalersi della consulenza di tecnici specializzati nel settore della medesima opportunamente individuati ed incaricati.

Alle visite il gestore dovrà garantire l'accessibilità all'impianto e tutti i necessari supporti logistici (personale di servizio etc.).

Catasto degli impianti esistenti

I gestori di impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento forniscono all'Amm.ne Com.le ed in particolare all'Ufficio Ambiente, la mappa completa degli impianti installati sul territorio comunale corredata dalle caratteristiche tecniche di seguito indicate:

- 1. Generalità del titolare o legale rappresentante dell'impianto;
- 2. Estremi della autorizzazione edilizia;

- 3. Nome convenzionale della stazione;
- 4. Estratto del P.R.G. vigente dell'area interessata;
- 5. Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- 6. Costruttore, tipo, modello e caratteristiche tecniche della apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con le frequenze di trasferimento del segnale;
- 7. Costruttore, tipo, modello e dimensioni dell'antenna trasmittente;
- 8. potenza massima immessa in antenna;
- 9. Frequenza portante e canale di trasmissione;
- 10. Caratteristiche di irradiazione dell'antenna, quali diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, riferiti alle condizioni di installazione, inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione, direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali;
- 11. Guadagno dell'antenna (valore numerico e in decibel);
- 12. Altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo cui è posta l'antenna;
- 13. Documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
- 14. Pianta in scala 1:5.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico e per ciascuna frequenza utilizzata, della posizione del sistema d'antenna;
- 15. Planimetria aggiornata in scala 1:2.000 con individuazione dell'edificio e/o aria interessata all'installazione dell'impianto, indicando le altezze delle abitazioni, dei piani fuori terra e la loro destinazione d'uso fino ad una distanza di almeno 400 metri da questa;
- 16. Indicazione di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata entro 200 metri dal sito, con precisazioni relative alle distanze di tali trasmettitori dall'impianto in questione;
- 17. Segnalazione del responsabile della sicurezza dell'impianto;

La suddetta documentazione deve essere riportata su dischi da 3,5", zip 100, CD. La documentazione elettronica deve essere trattata con programma Windows, è gradito il formato Adobe-acrobat. Le immagini fotografiche devono essere in formato JPEG o TIFF.

Tale documento dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato.

In posizione visibile da area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di
dimensioni A4, con indicati i seguenti dati dell'impianto: - Stazione per la società
Nome Ncelle, potenza di uscita per
singolo trasmettitoreW, per un totale diW - Potenza Effettiva Irradiante (Effective
Radiated Power - ERP) Altezza del centro dell'antenna m Autorizzazione nº
– del

CAPITOLO VIII RADIAZIONI IONIZZANTI

Art. 187 Riferimenti legislativi

- **1.** Per quanto attiene alla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi da radiazioni ionizzanti si applica la normativa statale e regionale vigente in materia (legge 31-12-1962 n. 1860, D.Lgs.vo n. 230/95, D.Lgs.vo n.187/2000
- **2.** La attività di vigilanza, sotto il profilo della tutela della pubblica salute, è esercitata dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1competente per territorio in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

CAPITOLO IX PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 188 Riferimenti legislativi

1. Per l'uso degli prodotti fitosanitari in agricoltura si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 5, lett. h) e 6 della legge 30-4-1962, n. 283, nel D.P.R. 3-8-1968, n. 1255 e successive modifiche ed integrazioni, nell'O.M. 18-7-1990 e nella Circ. 16-12-1991, n. 25 (G.U. n. 298 del 20-12-1991), D.Lgs 194/95 e successivi riferimenti, Circolare Min. Sanità n. 17 del 10-6-95, D.P.R. 24-5-88, n. 223 per quanto applicabile, D.M. 217 del 25.01.91, nella delibera della G.R. n. 1490 del 24-5-93; Circolare Ministero della Sanità n° 15 del 30.04.93.

Art. 189 Locali di deposito e vendita. Mezzi di trasporto

- **1.** L'attività di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari è subordinata al rilascio di specifica Autorizzazione Sanitaria.
- **2.** Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione in materia, i locali da adibire a deposito dei prodotti fitosanitari devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere separati e non comunicanti con case di abitazione, locali di deposito e vendita di sostanze alimentari e/o mangimi;
 - b) essere dotati di aperture esterne protette che consentano un continuo ricambio dell'aria;
 - c) avere pavimento lavabile e pareti intonacate;
 - d) disporre di un vano o di armadi per tenere chiusi a chiave i presidi di I e II classe;
 - e) tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di cui al precedente art. 179.
- **3.** Su carri, vagoni ed ogni altro mezzo non possono essere contemporaneamente trasportati prodotti fitosanitari ed alimenti, bevande o loro imballaggi. I presidi sanitari debbono essere tenuti separati dai prodotti specificati al comma precedente, anche durante le soste tecniche nei magazzini delle agenzie di trasporto o viaggio.

Art. 190 Modalità d'uso: obbligo di comunicazione

- **1.** I conduttori delle agenzie agricole sono tenuti a dare comunicazione preventiva, sia agli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale che al Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, dei programmi dei trattamenti con presidi sanitari per l'agricoltura all'inizio di ogni anno solare.
- **2.** L'obbligo della comunicazione preventiva riguarda tutti i trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I e II classe tossicologica ad esclusione di quelli svolti su colture destinate ad esclusivo consumo del nucleo familiare.
 - 3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve contenere:
 - a) il nominativo del committente;
- *b)* il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di prima e seconda classe;
- c) una destinazione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.);
 - d) le colture da trattare;
- *e)* l'indicazione del presidio sanitario per singola coltura, gli estremi di registrazione e le quantità previste;

- f) il diario e l'orario dei trattamenti previsti;
- g) l'indicazione del luogo di preparazione e travaso delle miscele e di attingimento dell'acqua;
 - h) l'indicazione del/dei mezzo/i con cui sono effettuati i trattamenti;
 - i) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.
 - 4. REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN AGRICOLTURA (all. 4 D.M. 217/91)
- Gli utilizzatori devono essere in possesso di registro dei trattamenti, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dalla ASL competente, sul quale effettuare le annotazioni dei trattamenti entro i 15 gg. successivi ad ogni trattamento (art. 5 D.M. 217/91).
- **5.** SCHEDE DI ACQUISTO PER L'UTILIZZO (art. 4 D.M. 217/91)i dati di acquisto e di utilizzazione devono essere dichiarati con le schede di cui all'all.3 del D.M. 217/91.
- **6.** Devono essere rispettate tutte le prescrizioni relative alla legislazione sull'obbligo del «quaderno di campagna», al D. Min. San. 21 gennaio 1991 n. 217, al D. Min. San. 2 luglio 1992 n. 436 e seguenti e, per quanto applicabile, il D. Lgs. n. 626/94.
- **7.** E' vietato il trattamento con prodotti diserbanti delle banchine stradali e dei fondi ubicati nel perimetro urbano. Eventuali deroghe devono essere concesse di volta in volta dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

Art. 191 Modalità d'uso: condizioni di esecuzione

- **1.** Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare. La segnalazione dovrà essere realizzata in modo da non essere danneggiata dalle intemperie e collocata in modo tale da essere ben visibile da tutte le direzioni.
- **2.** Devono essere apposte, durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il presidio sanitario utilizzato.
- **3.** Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.
- **4.** Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.
- **5.** Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette di prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti.
- **6.** Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.
- **7.** I contenitori devono essere raccolti e smaltiti, ai sensi del D. Lgs. n. 22/97, e successiva normativa tecnica.

Art. 192 Modalità di conservazione

- **1.** L'acquirente deve curare che i presidi sanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica siano conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini ed agli estranei.
- **2.** Gli altri prodotti devono essere conservati separati dai primi, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini ed agli estranei.
- **3.** E' vietato conservare i presidi in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e/o mangimi.

Art. 193 Trattamenti post-raccolta

- **1.** Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione, durante il periodo di stoccaggio e conservazione, è tenuto a darne preventiva segnalazione al S.I.A.N.. Detta comunicazione deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;
- *b)* l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale;
 - c) il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa;
- *d)* le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.
- **2.** Prima dell'immissione sul mercato di derrate alimentari trattate deve essere preventivamente avvisato il S.I.A.N. affinché disponga gli opportuni accertamenti.
- **3.** Lo stesso Servizio può disporre il divieto di commercializzazione dei prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio, da parte del competente P.M.P.

Art. 194 Impiego di mezzi aerei

1. L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari, in deroga al generale divieto espresso come parere dal Consiglio Superiore di Sanità il 6 luglio 1973 e successivamente ribadito il 29 luglio 1974 e l'1 aprile 1976 dalla Commissione Consultiva presso il Ministero della Sanità, e dalla Circ. Min. Sanità n. 53/Prot. 705/44.66/2/4207 del 28 agosto 1982, può essere eccezionalmente autorizzato (ove non esistano altre possibilità di intervento) in base a specifiche esigenze, previo parere del S.I.A.N. dell'U.S.L..

Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del S.I.A.N. acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

- **2.** La richiesta di autorizzazione deve, essere inoltrata al Sindaco da parte del committente del trattamento, entro i termini fissati dal S.I.A.N..
- **3.** Completata la procedura istruttoria il S.I.A.N. inoltra gli atti alla Regione per il completamento dell'iter autorizzativo.
- **4.** La richiesta di autorizzazione deve contenere un programma per il trattamento aereo da cui risultino:
 - a) il nominativo del o dei committenti agricoli;
 - b) il nominativo dell'operatore (a terra) responsabile di tutte le operazioni a terra;
- *c)* il nominativo dell'operatore aereo-agricolo, autorizzato come pilota da CIVILAVIA, che si assume la responsabilità dell'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al volo, di distribuzione dell'antiparassitario;
- *d)* il territorio: estensione territoriale, descrizione accompagnata dalla relativa topografia quotata, aggiornata ai fini specifici e documentata sull'esistenza di zone sensibili;
 - e) la monocoltura;
- *f)* il prodotto fitosanitario (o i prodotti fitosanitari) registrato (i) per l'impiego aereo e per la nomenclatura e le quantità previste;
 - g) il diario ed orario del trattamento;
 - h) l'indicazione della base operativa;
 - i) la dichiarazione dell'operatore aereo-agricolo di avere effettuato una accurata ricognizione

del territorio da trattare da cui emerga:

- I) la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda e dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua delle zone sensibili in generale;
 - II) presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
- III) presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare;
- *h)* una copia della comunicazione formale al committente, da questi controfirmata, se l'area non è completamente a monocoltura, che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima compatibilità con altre coltivazioni secondarie e che, pertanto, i prodotti di queste ultime possono essere destinati alla alimentazione ed alla commercializzazione.
- **5.** I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità (contenute nella nota del 10 novembre 1979 n. 705/44, 6ii /2/136 e secondo il parere emesso dalla Commissione Consultiva il 4 marzo 1980) che ammettono l'uso di tali mezzi per trattamenti con formula a base di principi attivi di III classe di cui al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, autorizzati ed indicati nella nota del Ministero della Sanità n. 795/44.78/3/82-10/2847 del 18 maggio 1982 contenenti o con aggiunta di coadiuvanti ad azione antideriva ed antievaporante.
- **6.** I trattamenti con mezzi aerei sono consentiti esclusivamente sulle colture indicate nella nota su citata del 18 maggio 1982 (vite, olivo, pioppo e cereali) su estensioni coltivate a monocoltura.
- **7.** Le superfici di terreno a monocoltura devono essere sufficientemente estese (parcelle contigue dell'ordine di grandezza di 7- 8 ettari per trattamenti con elicotteri e di 20 ettari per trattamenti con aerei) che topograficamente ed orograficamente siano idonee a consentire il trattamento, evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.
- **8.** Qualora in tali aree siano presenti piante isolate o limitate colture diverse, è necessario che il coltivatore sia formalmente avvertito da parte dell'operatore che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima incompatibili con tali coltivazioni secondarie e pertanto i prodotti di queste ultime non possono essere destinate all'alimentazione ed alla commercializzazione.
- **9.** La suddetta comunicazione formale controfirmata dal coltivatore, deve essere acquisita all'atto della autorizzazione al trattamento.
- **10.** Nell'interno dell'area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico, ecc.) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.
- **11.** Il S.I.A.N. d'intesa con gli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale, può prevedere deroghe a quanto sopra, con valutazioni caso per caso.
- **12.** Il trattamento deve essere effettuato in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegno di confine e di zone di rispetto, maniche a vento, fumi traccianti e simili) che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore, al fine di contenere la deriva e di ottenere un trattamento valido ed efficace, nonché di disporre di un collegamento radio con la base.
- **13.** La base deve essere fornita di un anemometro, di un termometro e di un igrometro, nonché di idonee apparecchiature per la preparazione dei prodotti da irrorare.
- **14.** Per modalità di preparazione e di smaltimento dei contenitori si applicano le disposizioni previste dal settimo comma del precedente art. 182.
- **15.** Devono essere usati dispositivi di erogazione che producano nebbie costituite per almeno il 95% da gocce delle dimensioni di non meno di 100 micron, con esclusione di nebbie di

ultrabasso volume.

16. L'intervallo in inagibilità di un appezzamento trattato e di 48 ore.

Art. 195 Controllo e vigilanza

- **1.** Le attività di vigilanza, perché vengano adottate, durante i trattamenti, tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, spetta ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione e agli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.
- **2.** Qualora nel corso delle attività di vigilanza e controllo, di cui al precedente comma, si riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, deve essere disposto il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.
- **3.** Nei casi, invece, che si riscontrino delle irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, si può disporre la sospensione.
- **4.** Nei casi di cui al 2° e 3° comma deve essere data comunicazione immediata al Sindaco del Comune interessato per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.
- **5.** Qualora si verifichino incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, devono essere avvisati tempestivamente i Servizi del Dipartimento di Prevenzione interessati per competenza territoriale.
- **6.** I competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale, sono deputati a svolgere attività di vigilanza e controllo.

CAPITOLO X ATTIVITA' VARIE

Art. 196 Cave

- **1.** L'apertura, la riattivazione, l'esercizio di cave e torbiere e il successivo ripristino sono disciplinate dalla legislazione regionale in materia e dall'art. 327 T.U. LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dal D. Lgs. n. 22/97.
- **2.** Le attività estrattive devono essere operate nel rispetto delle prescrizioni emanate all'atto della concessione di escavazione e, comunque, in modo tale da non determinare disagio alla popolazione e alterazioni quali- quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
 - **3.** E' fatto divieto di utilizzare cave per discariche di qualunque tipo se non autorizzato.
- **4.** Salvo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia e dai regolamenti edilizi comunali, è fatto obbligo a chi di competenza di prendere tutti i provvedimenti onde impedire l'utilizzo delle cave per i fini di cui al comma 3, nonché per evitare rischi di precipitazione di persone, animali e cose.
- 5. l'a. c. si impegna a predisporre entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, la mappatura del territorio comunale riportante tutte le cave e le torbiere presenti.

Art. 197 Maceri

- 1. Nei corsi d'acqua e nei bacini d'uso pubblico è vietata la macerazione delle piante tessili.
- **2.** La macerazione può svolgersi solo in appositi bacini di macerazione, costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla pubblica salute. Chi intende impiantare tali bacini deve farne domanda al Sindaco, il quale rilascia il relativo permesso, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. LE/1. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica, acquisire preventivamete il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
- **3.** I bacini di macerazione devono essere distanti almeno 200 m. da ogni centro o nucleo abitato, ad almeno 50 metri da ogni abitazione isolata, da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile; devono essere, inoltre, provvisti di condotti di scarico sboccanti in luoghi distanti dall'abitato.
- **4.** E' vietato immettere le acque derivanti dalla svuotatura dei maceri nei corsi d'acqua e nei fossi stradali correnti nel territorio del Comune senza avere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'Autorità competente, ai sensi della vigente legislazione sulla tutela delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. n. 158/99). Ove non intervenga la predetta autorizzazione, si applicano le disposizioni al riguardo previste dal presente Regolamento.

TITOLO IV IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 198 Riferimenti legislativi

- **1.** Per la tutela igienico-sanitaria sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, somministrazione, vendita, distribuzione e consumo degli alimenti e bevande, nonché sulle attività correlate, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi statali di carattere generale e di carattere speciale, nei relativi regolamenti e nelle connesse ordinanze ministeriali, nelle norme regionali, ecc..
- **2.** Dal punto di vista generale la disciplina di cui al primo comma soggiace alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, nella L. 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla L. 26 febbraio 1963, n. 441 e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e, per quanto occorra, nella L. 25 agosto 1991, n. 287, (G.U. S.G. n. 206 del 3 settembre 1991) e nelle L.R. 20 luglio 1984, n. 36, e L.R. 22 agosto 1989, n. 13, nonché nel D. Lgs. 3.3.1993, n.123; nel D. Lgs. n. 156/97; nel D. Lgs. n. 155/97; nel D.P.R. 14.7.95 (Suppl. alla G.U. n. 260 del 7.11.95) e nel D.M. 16.12.93 Decreto Ministero della Sanità 16/10/1998, D.Lgs. 259/2000 e norme successive.

Art. 199 Organi di vigilanza

- **1.** Alla tutela della salute ed alla osservanza delle leggi e dei Regolamenti in materia di disciplina igienica della produzione, preparazione, manipolazione, confezionamento, ecc. e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel territorio comunale, provvede il Sindaco avvalendosi della propria struttura amministrativa, del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario Area B dell'Azienda U.S.L. LE/1, per quanto di rispettiva competenza.
- **2.** La vigilanza sanitaria ha lo scopo di assicurare la tempestiva ed integrale osservanza delle leggi e dei Regolamenti, nonché delle disposizioni e dei provvedimenti adottati dall'Autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenire le cause che possono minacciare o compromettere la salute pubblica e di favorire la educazione sanitaria della popolazione.
- **3.** Tutti i cibi e le bevande, le materie prime, gli additivi chimici e i coloranti ammessi, gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, le vitamine, i sali alimentari, ecc. sono considerati «sostanze alimentari e bevande» e, come tali, sono soggetti a vigilanza sanitaria.
- **4.** Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed il Servizio Veterinario Area B, per le rispettive competenze, esercitano la vigilanza sulle sostanze alimentari e bevande, sui luoghi di somministrazione (solo S.I.A.N.), produzione, preparazione, lavorazione, magazzinaggio, trasporto, confezionamento, commercio, deposito, vendita, distribuzione, ecc. e consumo di alimenti e bevande, sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti anche sui mezzi di trasporto, nel rispetto anche dell'art. 5 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e altre norme di riferimento.
- **5.** Sono, inoltre, soggetti a vigilanza la produzione, il commercio il deposito e la vendita dei prodotti fitosanitari, nonché l'impiego in zootecnia degli estrogeni e di altre sostanze ad azione ormonale, di sostanze ad azione antiormonale e di mangimi.
 - **6.** Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione vigila, inoltre, sotto il profilo sanitario,

sulle persone comunque addette alla produzione, preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione, ecc. di sostanze alimentari e bevande.

- **7.** Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione vigila, altresì, sulle caratteristiche igienico-sanitarie di tutti i locali destinati alle attività di cui al precedente quarto comma, sui servizi igienici annessi, sull'approvvigionamento idrico, sullo smaltimento dei liquami, sul conferimento dei rifiuti, sulle eventuali emissioni in atmosfera, gli altri aspetti di tutela ambientale, sui locali per gli addetti in relazione anche alle leggi ed ai regolamenti statali, regionali e secondo le disposizioni contenute in materia nel presente Regolamento. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizionesi avvale della collaborazione e del supporto dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, nonchè degli organi preposti alle relative attività di controllo.
- **8.** Gli organi di vigilanza, in qualunque momento, possono procedere ad ispezioni e prelievi di campioni di sostanze alimentari e bevande in tutti i luoghi previsti dalla normativa vigente
- **9.** Il personale che compie le ispezioni, gli accertamenti e i controlli è munito di tessera di riconoscimento, rilasciata dal Rappresentante legale dell'Azienda U.S.L. LE/1, ed ha diritto di libero accesso in tutti i luoghi e su tutti i mezzi sottoposti a vigilanza sanitaria nell'ambito dell'Azienda U.S.L. LE/1; il personale di vigilanza svolge le proprie funzioni con abiti civili.
- **10.** Sono fatte salve le competenze degli uffici di porto, aeroporto, di frontiera terrestre e di dogana interna del Ministero della Sanità, sia in materia medica che veterinaria.
 - **11.** I controlli e i prelievi di campioni sono effettuati nel rispetto della normativa vigente.
- **12.** Gli esami e le analisi di laboratorio si eseguono su di un campione prelevato nei modi di cui agli artt. 6 e seguenti del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, del Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 123 e del D.M. del 16 dicembre 1993 e successive norme di riferimento.

Art. 200 Autorizzazioni sanitarie

- **1.** Fatte salve le attività per le quali leggi o regolamenti speciali prevedono il rilascio del riconoscimento CEE da parte del Ministero della Sanità, sono soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 2 della L. 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 25 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327:
- *a)* l'esercizio di stabilimenti e/o laboratori di lavorazione, produzione, preparazione, lavorazione, manipolazione, trasformazione e confezionamento di sostanze alimentari e bevande;
 - b) i depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e bevande;
- c) i piccoli laboratori artigianali, che svolgono le attività di cui al comma A, annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande;
- d) i piccoli laboratori artigianali, che svolgono le attività di cui al comma A, annessi ad esercizi di sola vendita al dettaglio (panifici, gastronomie, pasticcerie, gelaterie, paninoteche senza sosta persone, ecc.);
- *e)* i locali di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie, tavole calde, bar, locali mescita e degustazione bevande alcoliche ed analcoliche, locali per la ristorazione collettiva, pub, paninoteche ecc);
- f) i locali di vendita di sostanze alimentari non preconfezionate (alimentari con banco gastronomico, supermercati, macellerie, pescherie, latterie, ecc.);
 - q) i mezzi di trasporto terrestre a norma dell'art. 44 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
- *h)* gli spazi aperti annessi ai locali di cui alla precedente lett. *e)*, sia ricadenti su suolo privato, che pubblico in concessione.
 - 2. Sono considerati annessi agli esercizi quei laboratori artigianali che, direttamente

comunicanti con essi, destinano la loro produzione alla vendita diretta nel solo esercizio gestito dallo stesso titolare del laboratorio.

- **3.** Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria anche i magazzini della grande distribuzione al dettaglio non fisicamente annessi agli esercizi di vendita e i magazzini degli esercenti il commercio ambulante.
- **4.** E', inoltre, soggetta ad autorizzazione sanitaria anche l'attività di preparazione, lavorazione, trasformazione, manipolazione, ecc. di sostanze alimentari negli esercizi alberghieri e affini comprese le mense delle scuole, i complessi turistici, le case di cura, di riposo, in luoghi aperti, ecc.
- **5.** Per tutti i locali in cui viene effettuata la sola vendita di sostanze alimentari preconfezionate si rinvia alle disposizioni del D.Lgv. n.114/1998, fatti salvi i requisiti igienicosanitari previsti dalla normativa vigente.
- **6.** L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o del Servizio Veterinario Area B, secondo le rispettive competenze, della A.S.L. LE/1. In particolare per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o del Servizio Veterinario Area B, chiedere collaborazione e supporto ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, nonchè agli organi preposti alle relative attività di controllo.
- **7.** In caso di sub ingresso, ampliamento o trasferimento, modifiche delle sostanze alimentari di cui all'autorizzazione, modifiche a locali, impianti, attrezzature ecc. si deve far riferimento a quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 327/1980.
- **8.** Le autorizzazioni sanitarie di esercizi che svolgono attività a carattere stagionale devono essere annualmente rinnovate con le modalità previste dai precedenti commi e negli articoli seguenti.

Gli esercizi che rimangono inattivi per un periodo superiore a giorni 90, devono provvedere al rinnovo delle autorizzazioni, prima dell'inizio dell'attività.

- **9.** Le autorizzazioni sanitarie devono essere richieste e rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 327/80.
 - **10.** L'autorizzazione sanitaria deve contenere :
- a) il nome o la ragione sociale e la sede dell' impresa (i dati anagrafici e la residenza del titolare);
- b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio o locale di produzione, preparazione, lavorazione, confezionamento, somministrazione ecc.;
- c) l'indicazione delle sostanze alimentari (o attività) di cui è autorizzata la preparazione, produzione, lavorazione, confezionamento, somministrazione, detenzione ecc.;
 - d) la descrizione sommaria della costituzione dei locali e della superficie degli stessi;
 - e) eventuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Art. 201 Autorizzazioni sanitarie: modalità per il conseguimento

- **1.** Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 dall'art. 27 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione sanitaria prevista dagli articoli precedenti, devono essere indirizzate al Sindaco su competente carta legale, con le indicazioni sottoelencate:
- per qualsiasi tipo di esercizio:
 - a) nome, ragione sociale e sede dell'impresa;
 - b) ubicazione;
 - c) indicazione dei generi merceologici;

- d) sistema smaltimento liquami;
- e) tipo di approvvigionamento idrico;
- f) sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- g) sistemi di protezione e conservazione degli alimenti;
- h) descrizione sommaria degli impianti ed attrezzature.

- per i laboratori di produzione:

- a) indicazioni di cui al punto A);
- b) tipo di lavorazione;
- c) descrizione ed estremi di deposito di eventuali marchi depositati;
- d) eventuale carattere stagionale della lavorazione;
- e) descrizione sommaria degli impianti ed attrezzature.
- 2. Le domande devono, inoltre, essere corredate dei seguenti allegati, in triplice copia:

- per qualsiasi tipo di esercizio:

- a) pianta planimetrica dei locali firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, in scala 1/100. Le piante devono essere completate dai dati relativi alle dimensioni dei singoli vani, nonché di legenda per la specificazione dell'uso e destinazione dei singoli vani e dei singoli settori, nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni;
- b) relazione sullo stato dei locali, sul tipo e funzione dell'attrezzatura, redatta da un tecnico.
- c) in caso di approvvigionamento idrico autonomo: certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da non oltre 30 giorni da un laboratorio autorizzato (controlli di potabilità devono essere effettuati periodicamente secondo quanto prescritto dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione);
 - d) certificato di agibilità con destinazione d'uso dei locali o altro documento equipollente.

- per i laboratori di produzione, in aggiunta ai documenti sopraddetti:

- *a)* relazione tecnica sulle modalità di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito, redatta da un tecnico o dall'interessato;
- *b)* copia dell'eventuale marchio depositato e delle etichette impresse sulle eventuali confezioni, ovvero una copia della confezione od un suo disegno illustrativo, quando le dichiarazioni sono impresse direttamente sulla confezione.
- **3.** Per gli esercizi in cui sia stato installato un impianto di aerazione artificiale od un impianto di condizionamento dell'aria, sia esso relativo a tutto l'esercizio o solo ad una parte di esso, occorre presentare una relazione tecnica dell'impianto medesimo.
 - **4.** Le eventuali spese per sopralluoghi, controlli ed analisi sono a carico degli interessati.
- **5.** Le autorizzazioni sanitarie rilasciate devono essere tenute presso gli esercizi cui si riferiscono e devono essere esibite a richiesta del personale incaricato della vigilanza ed ispezione.
- **6.** I competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione possono richiedere ulteriore documentazione in funzione della specifica attività da svolgere.

CAPITOLO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI, DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

Art. 202 Requisiti generali

- **1.** Fatte salve le indicazioni dell'art. 28 e segg. del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, del D.Lgs.155/97 e fatte salve, altresì, le disposizioni previste da leggi e regolamenti speciali, gli esercizi devono possedere, a titolo integrativo, i requisiti igienici prescritti dal presente Regolamento.
- **2.** Gli esercizi devono avere accesso diretto dalla pubblica via o da altro luogo di uso pubblico di facile praticabilità, tali da garantire sia l'afflusso che il deflusso degli avventori e/o degli addetti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e contro gli incendi.
- **3.** I servizi igienici devono essere ubicati in maniera razionale in modo da evitare percorsi misti e/o contaminanti e non devono direttamente comunicare con i locali di preparazione, lavorazione, manipolazione, deposito, somministrazione e vendita degli alimenti e delle bevande; devono avere pavimenti impermeabili e lavabili e pareti lavabili ed impermeabili fino ad altezza di m. 2,00, devono essere dotati di aerazione diretta o di un impianto di aerazione forzata riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'U.S.L. competente per territorio; devono essere in numero sufficiente sia per gli addetti che per gli avventori, dovendosi comunque rispettare per gli addetti i requisiti previsti dal presente regolamento, e per gli avventori essere in numero di almeno due, divisi per sesso, ogni cento unità ricettive, nel rispetto delle norme previste per l'utilizzazione da parte di persone con ridotte capacità funzionali e con i requisiti previsti dalla normativa in vigore e dal presente Regolamento.
 - 4. L'altezza interna dei locali deve essere non inferiore a m. 3.
- **5.** Il pavimento deve essere obbligatoriamente di materiale lavabile e disinfettabile con esplicito divieto di uso dei tappeti o di moquette; parimenti le pareti devono essere rivestite in materiale lavabile, disinfettabile e non tossico fino all'altezza di 2,00 metri; per i locali tipici situati nei centri storici o dichiarati di particolare interesse storico o ricavati presso aziende agrituristiche, nel caso di pareti e soffitti con conci a vista, gli stessi devono avere i punti di congiunzione perfettamente intonacati e devono essere ricoperti con apposito materiale trasparente, lavabile, disinfettabile e non tossico che impedisca la formazione di muffa e la dispersione di polvere.
- **6.** Per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione dei locali, le stesse devono essere garantite con le modalità previste da norme statali e regionali e dai regolamenti edilizi locali, nonché dalle norme del presente Regolamento.
- **7.** I locali adibiti a deposito, alla produzione, vendita e somministrazione, ecc. di alimenti e bevande non devono avere, comunque, comunicazione con i locali di civile abitazione.
- **8.** Le cucine, i laboratori, ed i locali in genere, ove si preparino, producano, lavorino, confezionino, o comunque si manipolino sostanze alimentari , devono avere arrotondamento degli angoli di raccordo tra pareti e pavimenti e disporre di servizi igienici ad essi dedicati, in numero adeguato, con raccordo tra pareti e pavimenti arrotondato, idonei ed ubicati nelle immediate vicinanze dei suddetti luoghi di lavoro, in modo da evitare percorsi misti e/o contaminanti. Gli antibagni dei predetti servizi igienici devono essere muniti di lavabo con erogazione dell'acqua a pedale o automatico, dispensatore automatico di sapone e asciugamani monouso. La porta di uscita dall'antibagno deve essere a chiusura automatica e comunque non manuale.

Art. 203 Laboratori di produzione e confezionamento

- **1.** Gli stabilimenti ed i laboratori in genere di lavorazione, trasformazione, produzione, preparazione, confezionamento ecc. di alimenti e/o bevande, debbono presentare, in relazione alle specifiche esigenze igieniche e potenzialità produttive, oltre che i requisiti igienico-edilizi in materia di igiene del lavoro, anche quelli indicati negli artt. 28 e 29 del D.P.R. 26-3-1980, n. 327, dal D.Lgs.155/97, in specifiche norme sanitarie e nel presente Regolamento.
- **2.** I laboratori industriali debbono inoltre osservare le disposizioni relative alle caratteristiche strutturali dell'impianto contenute nella Circolare n. 20 del 5 aprile 1976 del Ministero della Sanità e in tutte le altre norme vigenti..
- **3.** I laboratori in genere e le cucine, che nello svolgimento dell'attività producono gas, fumi, vapori ed odori, per l'allontanamento all'esterno degli stessi, devono adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento Edilizio Comunale. In caso di assoluta e tecnicamente dimostrata impossibilità di adeguamento, accertata dal competente Ufficio Tecnico Comunale, è consentito il ricorso a sistemi alternativi a condizione che gli stessi garantiscano idoneo allontanamento all'esterno del locale di tutte le esalazioni prodotte con abbattimento totale dei gas, vapori, fumi ed odori, in modo da non provocare inquinamento nei luoghi di lavoro, nell'ambiente, e da non provocare alcuna molestia al vicinato. I sistemi alternativi di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati dal competente Servizio del Dipartimento di prevenzione.
- **4.** I laboratori in genere che producono, preparano, confezionano, ecc, alimenti deperibili (generi di pasticceria, di rosticceria, pasta alimentare fresca ecc.) debbono, inoltre, dotarsi di attrezzature tali da consentire l'adeguata conservazione dei prodotti.
- **5.** I laboratori di produzione, lavorazione, preparazione, manipolazione, ecc. di sostanze alimentari e le cucine annessi agli esercizi di vendita e/o somministrazione delle stesse, devono essere muniti di locali, servizi igienici, attrezzature, impianti ed utensili, previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 204 Cucine per collettività

- **1.** Si intendono, per cucine per collettività, sia i laboratori industriali ove si preparino pasti da trasferire fuori del luogo di produzione per il consumo presso mense aziendali e collettività in genere, sia le cucine a servizio di impianti ricettivi turistici o, comunque, collettivi con capacità superiore a 400 unità servite.
- **2.** L'istituzione e la conduzione di una cucina per collettività è soggetta ad Autorizzazione sanitaria, che può essere conseguita con le modalità di cui ai precedenti articoli.
 - **3.** Dette cucine debbono essere dotate dei seguenti locali e settori:
 - ricevimento;
 - deposito derrate non deperibili e bevande;
- conservazione derrate deperibili (celle frigo) separate per verdure, carni fresche, pesce, insaccati, formaggi ed altri generi, distinti per prodotti congelati, surgelati e refrigerati;
 - lavaggio e preparazione verdure;
 - preparazione pasti;
 - cottura;
 - confezionamento piatti caldi;
 - confezionamento piatti freddi;
 - confezionamento eventuale di pasticceria;
 - deposito piatti ed altro materiale per il confezionamento;

- zona d'uscita e distribuzione;
- lavaggio stoviglie;
- deposito materiali per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
- spogliatoio per il personale con armadietti individuali;
- W.C. e docce divise per sesso, ad esclusivo uso degli addetti;
- mensa per il personale;
- ufficio amministrativo;
- autorimessa (se vengono usati automezzi appositamente autorizzati);
- altri servizi, se del caso;
- **4.** Tutti i settori devono essere separati così da offrire la massima garanzia igienica; tuttavia, i settori per la preparazione, la cottura ed il confezionamento dei pasti possono essere compresi nel medesimo locale, purché il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, sentito il parere del Servizio Veterinario Area B per le relative competenze, lo giudichi sufficientemente ampio ed attrezzato, così da garantire la separazione tra i circuiti delle varie derrate e tra quelli del materiale pulito e del materiale sporco.
- **5.** I mezzi per il trasporto dei pasti confezionati debbono essere ben protetti dall'infiltrazione di polveri ed essere lavabili sia all'interno che all'esterno e possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Essi non possono essere adibiti a nessun altro uso e debbono essere mantenuti sempre perfettamente puliti e disinfettati almeno settimanalmente.
- **6.** Tutti i tipi di contenitori di alimenti devono essere costituiti di materiale idoneo per alimenti, recante apposito contrassegno, secondo le vigenti disposizioni di leggi in materia.

Art. 205 Esercizi di deposito e vendita

- **1.** Salvo quanto previsto dagli artt. 30, 31 e 28, quando applicabile, del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, dal D.Lgs 155/9, gli esercizi di deposito e vendita degli alimenti e/o bevande debbono avere:
- locali di esposizione, vendita e dispensa di numero e dimensione adeguate alla capacità commerciale dell'esercizio;
 - un vano per i servizi, comprendente almeno:
- a) armadietti individuali a due scomparti per la custodia rispettivamente degli abiti civili e da lavoro;
- b) un lavandino erogante acqua potabile e regolarmente allacciato alla rete di scarico, dotato di rubinetto a comando non manuale, di distributore semi-automatico di sapone, di asciugamani a perdere e di relativo raccoglitore;
 - servizi igienici distinti per sesso con le caratteristiche di cui ai precedenti articoli;
- idonei recipienti, costruiti con materiale lavabile e dotati di coperchio a tenuta, per la raccolta delle immondizie;
 - un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie;
 - arredamento ed attrezzature che consentano una facile pulizia;
- banco di vendita con ripiano di materiale unito, inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato di rialzo di vetro quando vi si espongano in mostra o comunque vi si rendano alimenti non protetti da involucro proprio e che normalmente si consumano senza preventivo lavaggio, sbucciatura o cottura;
- banchi-armadio o vetrine refrigeranti, all'occorrenza distinti in relazione alla natura dei prodotti esposti, limitatamente alla deperibilità degli stessi, muniti di indicatore esterno di

temperatura;

- idonei scaffali con ripiani a superficie liscia e a cestelli costruiti in modo tale da consentire una facile pulizia;
- utensili e contenitori costruiti di materiale idoneo per alimenti, recanti apposito contrassegno.

Art. 206 Requisiti degli esercizi di somministrazione

- **1.** Gli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, sono soggetti, ai fini del rispetto della normativa sanitaria vigente e facendo salvo il rispetto di norme amministrative in materia (L. 287/91, ecc.), ad Autorizzazione Sanitaria come previsto dalla normativa in vigore e dagli articoli 184 e 185 del presente Regolamento.
- **2.** L'esercizio di BAR, CAFFE' e simili è caratterizzato dalla somministrazione di generi di pasticceria e gelateria, di dolciumi e di prodotti di gastronomia da bar (panini, tramezzini, piadine, preparazioni da bar per aperitivi) nonché dalla contemporanea preparazione o somministrazione di bevande calde o fredde, analcooliche, alcooliche o superalcooliche, con o senza la somministrazione di colazioni fredde o dolciumi, eventualmente riscaldate su piastre elettriche o con tostapane. Il servizio di somministrazione può essere fornito anche a tavolino.
- **3.** Nel caso che i prodotti di gelateria e/o pasticceria, i dolciumi e le altre preparazioni gastronomiche da bar di cui al comma precedente che vengono somministrati siano elaborati direttamente nell'esercizio, devono essere rispettati i requisiti previsti dal presente Regolamento nonche' i requisiti igienico-sanitari che i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione potranno indicare in funzione della specifica attività da svolgere.
- **4.** L'esercizio di PIZZERIA è caratterizzato dalla preparazione e cottura al forno di pizze, variamente guarnite e che può avvenire anche nell'ambito dello stesso locale di somministrazione.
- **5.** L'esercizio di TAVOLA CALDA è caratterizzato dalla somministrazione al banco di ogni tipo di preparazione gastronomica, preparata e cotta in un regolare laboratorio di cucina, installato a vista del locale di somministrazione, in un settore nettamente distinto e separato dal settore riservato al pubblico, ovvero in un altro locale razionalmente raccordato con il banco di somministrazione.
- **6.** L'esercizio di RISTORANTE o TRATTORIA è caratterizzato dalla somministrazione di ogni altro tipo di preparazione gastronomica prevista sia a tavola, tramite personale addetto, sia con modalità del tipo self service.
- **7.** I diversi tipi di esercizio sopra specificati possono essere istituiti singolarmente o cumulativamente, e possono essere abbinati o comunque disporre di separate sale per riunioni, ballo o divertimento.
- **8.** Le dimensioni, le caratteristiche microclimatiche e di aero-illuminazione dei locali (di nuova costruzione) devono rispettare le norme di igiene edilizia contenute nel presente Regolamento, nel regolamento edilizio comunale, in norme statali e regionali, compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche; l'Autorità sanitaria competente può consentire deroghe, in casi particolari e idoneamente motivati dal punto di vista tecnico, previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, per gli esercizi situati in edifici del Centro storico.
- **9.** L'arredamento e l'attrezzatura debbono essere adeguati e proporzionati all'attività dell'esercizio, corrispondenti a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa in materia (precedente articolo), e tali da consentire la migliore preparazione, lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti somministrati. Inoltre, tutti gli esercizi debbono essere forniti di servizi igienici a disposizione del pubblico diversi da quelli riservati agli addetti, facilmente individuabili con apposite indicazioni, adeguati alla capacità ricettiva dell'esercizio. I servizi igienici riservati al personale addetto e quelli destinati al pubblico devono essere in

numero adequato, idoneamente ubicati ed avere i requisiti enunciati nel presente Regolamento.

- **10.** Il ristorante o trattoria deve avere:
 - a) un deposito per alimenti non deperibili e per bevande;
- b) un vano dispensa dotato di armadio con idonei scaffali a ripiani lisci e lavabili o celle frigorifere distinti ed utilizzati specificatamente per la conservazione della frutta e della verdura, per quella degli altri alimenti deperibili, distinti per categorie merceologiche e secondo le esigenze imposte dalla catena del freddo;
- c) una cucina dotata dei seguenti reparti: preparazione verdure, preparazione altri alimenti, cottura, lavaggio stoviglie, installati in locali distinti e tra loro raccordati, ovvero in zone ben distinte e separate di uno stesso locale, se sufficientemente ampio. La superficie destinata al Servizio di cucina, nel suo insieme, non può essere comunque inferiore a mq. 20. Per esercizi di capacità ricettiva superiore a 100 utenti, la superficie dei predetti locali di cucina deve essere rapportata a mq. 0,30 per posto a tavola. La zona di cottura deve essere fornita di una cappa di aspirazione collegata ad una canna fumaria indipendente terminante sopra il tetto dell'edificio e, in ogni caso, conforme a quanto previsto in materia dal presente Regolamento e dal regolamento edilizio comunale;
- d) un vano o un settore, comunque, separati dalle sale da pranzo e dai diversi servizi in cui tenere sistemati e pronti all'uso od eventualmente preparate per l'uso senza interferire nell'attività di cucina, le stoviglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande e la frutta;
- e) una o più sale da pranzo, in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale una agevole attuazione del Servizio; in ogni caso deve essere assicurata una superficie di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola.
- **11.** Gli esercizi in cui si attua il self-service da parte dei consumatori devono avere un reparto attrezzato per l'esposizione, al riparo da agenti inquinanti, dei vassoi, posate e pietanze in modo che siano nel contempo debitamente conservate al caldo e al freddo, a seconda delle esigenze, e facilmente prelevabili; detti esercizi debbono avere i reparti di dispensa e di cucina debitamente sviluppati in rapporto alla maggiore quantità e diverso modo di preparazione e somministrazione delle pietanze.
- **12.** L'esercizio di tavola calda deve possedere i requisiti previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente comma 10.
- **13.** Durante la stagione estiva, il Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e tenuto conto delle eventuali indicazioni prescritte, può autorizzare i titolari delle licenze di ristoranti e bar a collocare tavoli e tavolini all'esterno del locale, sempreché l'area presenti i requisiti igienico sanitari e il numero di posti a sedere complessivamente previsti sia proporzionato alle capacità delle cucine e dei servizi igienici, in base al presente Regolamento.
- **14.** Il servizio a domicilio può essere effettuato previa specifica autorizzazione sanitaria e con mezzi e sistemi idonei al trasporto delle sostanze alimentari.
- **15.** Negli esercizi previsti dal presente articolo, e dai precedenti, comunque, ove si effettui preparazione di alimenti per la somministrazione, non è consentito il riciclo, per altri usi alimentari, di olio usato per frittura. L'utilizzazione e lo smaltimento degli olii di frittura deve avvenire nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia
- **16.** Tutti gli esercizi di somministrazione elencati nel comma 1 devono avere a disposizione apparecchiatura meccanica per il lavaggio e la disinfezione di stoviglie e bicchieri.

Art. 207 Manutenzione e conduzione degli esercizi e dei servizi annessi

1. Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano, si producono o comunque si manipolano o si vendono prodotti alimentari debbono presentare i seguenti

requisiti:

- essere costantemente tenuti in ordine ed in accurato stato di pulizia;
- le strutture murarie, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili e le suppellettili debbono essere tenute sempre in uno stato di manutenzione, pulizia e funzionalità;
- essere sottoposti a trattamenti di disinfezione e di disinfestazione in relazione alle esigenze ed alla conduzione dell'esercizio; con prodotti e modalità approvati dal Servizio competente;
- durante le fasi della lavorazione, in particolare i laboratori di preparazione e le cucine, essere tenuti sgombri da segatura o altro simile materiale;
- al termine di ogni ciclo lavorativo, le apparecchiature e gli utensili soggetti a ristagno di materiale, nonché i pavimenti e, se del caso, le pareti, debbono essere immediatamente puliti con la massima cura,
 - deve essere attivata una efficace lotta contro le mosche e i roditori.
 - 2. Negli stessi esercizi è vietato:
 - adibirli ad usi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati;
- tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti o altro materiale in disuso, ovvero non strettamente attinente all'attività che vi si svolge;
- esporre all'esterno dei locali gli alimenti che possono essere soggetti ad inquinamento non eliminabile mediante le normali operazioni di lavaggio, sbucciatura e similari; la merce che può essere esposta, previa verifica del rispetto delle norme igieniche, deve comunque essere collocata ad almeno 50 cm. dal suolo;
- effettuare ed accettare la consegna delle merci mediante il deposito delle stesse davanti alla porta d'ingresso, in particolare modo in orario precedente l'apertura dell'esercizio;
 - depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere;
 - tenervi, sia pure occasionalmente, animali domestici.
- **3.** Le merci debbono essere tenute in reparti o settori distinti per ciascun genere o gruppo di settori omogenei: I reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere tenuti distanti e separati, con soluzione di continuità, dai reparti di alimentari.
- **4.** Per la conservazione e la sistemazione degli alimenti nelle celle o armadi frigoriferi debbono rispettarsi i criteri vigenti in funzione della tipologia alimentare.
- **5.** I prodotti alimentari non protetti che si consumano senza cottura o sbucciatura ne, di norma, senza preventivo lavaggio, debbono essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o altro idoneo mezzo che ne garantisca la protezione dalla polvere o dagli insetti, a temperatura che ne garantisca l'adeguata conservazione, e distribuiti con pinze, palette, forchette e simili.
- **6.** I fogli di carta od altro materiale usato per avvolgere gli alimenti, in contatto diretto ed immediato con questi, debbono recare l'indicazione «per alimenti», essere igienicamente idonei per venire a contatto con gli alimenti, come previsto dalla normativa in materia, e debbono essere estratti, al momento dell'uso, da appositi apparecchi o cassette protettive. Quando la carta è utilizzata per evitare il contatto dell'alimento con il piano della bilancia, il foglio deve essere di ampiezza tale da garantire lo scopo prefisso; la stessa norma e valida per l'uso di vassoi e simili. E' vietato l'uso di giornali, di carta usata, di carta colorata con sostanze non consentite e che cedano facilmente il colore, anche se usate per imballaggi esterni. E', altresì, vietato avvolgere ricotta, frutta e altri generi con foglie di piante. E' vietato al pubblico autoservirsi o, comunque, toccare con le mani le merci esposte; il divieto deve essere pubblicizzato a mezzo di cartelli facilmente leggibili da affiggersi bene in mostra nel reparto in cui le merci sono esposte.
- **7.** E' vietata l'esposizione e/o la vendita di sostanze alimentari all'aperto ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 208 Caseifici e burrifici

- **1**. I locali adibiti alla lavorazione, trasformazione e produzione ed eventualmente vendita dei prodotti derivanti dalla lavorazione del latte devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 283/62, rilasciata con le modalità previste dall'art. 25 e segg. del D.P.R. 327/80 e secondo le norme previste dal presente Regolamento.
- **2**. Le unità produttive che commercilaizzano il proprio prodotto attraverso rivenditori al dettaglio devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R.14.01.1997, n 54 e sua circolare esplicativa (cirolare Ministero della Sanità 1 dicembre 1997 n. 16), tenendo conto delle eventuali deroghe previste dalle decisioni della Commissione 95/165/CE del 04.05.1995 e n. 97/284/CE della Commissione del 25 aprile 1997.
- **3.** L'organo preposto al controllo ed all'espletamento dell'attività istruttoria per la concessione delle autorizzazioni (da rilasciarsi ai sensi della Legge 283/62 e D.P.R. 327/1980 e/o ai sensi del D.P.R. 54/97) è rappresentata dal Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. LE/1.
- **4.** Il latte destinato alla produzione di latte ad alta qualità e le aziende che lo producono, devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 9/5/1991 n. 185 e dal D.P.R. n. 54/97.
- **5.** Il latte destinato alla trasformazione e produzione di prodotti lattiero-caseari, da commercializzarsi ai sensi del D.P.R. 54/97, deve possedere i requisiti previsti dallo stesso Decreto.
- **6.** Il giudizio di idoneità e la conseguente registrazione delle aziende zootecniche produttrici di latte ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 54/97, requisito indispensabile per la consegna del prodotto agli stabilimenti di trattamento e/o trasformazione, viene espresso dal Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della A.U.S.L. LE/1.
- **7.** La produzione a carattere artigianale nei laboratori annessi agli allevamenti, anche funzionalmente, eseguita dagli allevatori è sottoposta al reggime autorizzativo ex lege 283/62, se si tratta di prodotti da vendersi direttamente al consumatore sul luogo di produzione, o ai sensi del D.P.R. n. 54/97, se si tratta di laboratori di produzione di prodotti da commercializzarsi attraverso rivenditori della linea market.
- **8.** La produzione e l'eventuale vendita nei casi di cui al precedente comma 7, deve essere effettuata in locali separati sia da quelli in cui soggiornano gli animali, sia dall'abitazione, e che presentino le caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa in vigore (D.P.R. 327/80, D.P.R. 54/97, presente Regolamento, ecc.).
- **9.** Ai sensi dei commi 7 e 8 si intende come laboratorio a carattere artigianale e/o familiare quello:
- a) gestito nei modi e dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 49 del D.P.R. 303/1956 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) in possesso dell'autorizzazione di cui alla Legge 9/2/1963 n.59;
- c) in cui la produzione giornaliera di prodotti del latte sia compatibile con lo smaltimento dei residui di lavorazione su conforme parere del S.I.S.P. e del Servizio Veterinario.
- **10.** L'attività di vigilanza e controllo e l'attività istruttoria per il rilascio delle relative autorizzazioni, viene effettuata per le rispettive competenze, dal Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e dal S.I.A.N. della A.U.S.L. LE/1, per i laboratori annessi agli allevamenti; dal Servizio Veterinario Area B e dal S.I.A.N. per i laboratori costituenti unità produttive a carattere artigianale industriale da autorizzarsi in base alle norme vigenti, nonché per quanto attiene agli aspetti di tutela ambientale, dagli Organi preposti alle relative attività di controllo.
 - **11.** Sono fatte salve tutte le leggi speciali in materia.
 - **12.** Lo smaltimento delle acque reflue deve essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 209 Frantoi oleari

- **1.** I frantoi oleari destinati alla molitura delle olive, sia per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto proprio, che, comunque, producano olio di oliva ad uso alimentare, destinato alla vendita o commercio, devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 L. 30 aprile 1962, n. 283, e del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
- **2.** L'attività istruttoria e di vigilanza sono assicurate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e, nei casi previsti, dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL), nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.
- **3.** I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento, nonché dal presente Regolamento.
- **4.** Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.
- **5.** Per lo smaltimento delle acque di vegetazione rivenienti dai processi di lavorazione, debbono essere rispettate tutte le norme statali (L. 574/96 ecc.), regionali , nonché quelle previste dal presente regolamento
- **6.** Per quanto attiene il conferimento delle sanse, che non vengono avviate ad ulteriori processi lavorativi e/o produttivi e, quindi, destinate allo smaltimento, si applicano le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle di cui alla Legge 11.11.96 n. 574.
 - **7.** Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in materia.

Art. 210 Stabilimenti vinicoli

- **1.** Gli stabilimenti vinicoli destinati alla lavorazione delle uve sia per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto proprio, che, comunque, producono vino destinato alla vendita, devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 L. 30 aprile 1962, n. 283, e del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
- **2.** Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al precedente comma i privati che producono vino in proprio, ad esclusivo uso della famiglia, che compiano tutte le fasi del ciclo di trasformazione delle uve in propri locali e che non destinino il prodotto alla commercializzazione in qualsiasi modo essa possa avvenire.
- **3.** L'attività istruttoria e l'attività di vigilanza sono assicurate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.
- **4.** I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, dalla normativa statale e regionale in materia e dal presente Regolamento.
- **5.** Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.
- **6.** Devono essere, altresì, osservate le norme statali, regionali e regolamentari sullo smaltimento delle acque reflue rivenienti dai processi di lavorazione, nonché quelle previste dal presente Regolamento.
- **7.** Per quanto attiene il conferimento dei residui di lavorazione, che non vengono avviati ad ulteriori processi lavorativi e/o produttivi e, quindi, destinati allo smaltimento, si applicano le norme in materia di smaltimento di rifiuti.

Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche per le ipotesi disciplinate al precedente comma 2.

8. Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in materia, compreso il D.Lgs. 260/2000.

CAPITOLO III TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 211 Autorizzazione sanitaria

- 1. Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 327/80:
- le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
 - i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

Art. 212 Idoneità dei mezzi di trasporto

- **1.** Fatto salvo quanto previsto specificatamente dalle norme vigenti, in particolar modo dagli artt. 43 e segg. D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, i mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - presenza di strutture che consentano una ordinata collocazione della merce;
 - possibilità di accurato lavaggio e disinfezione della parte destinata agli alimenti.
- **2.** I mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono essere manutenuti in buone condizioni di pulizia, in ogni loro parte.
- **3.** Per quanto attiene la temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto deve essere integralmente osservato quanto disposto dall'art. 51 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Sono, comunque, fatte salve le leggi speciali vigenti in materia.
- **4.** Fatto salvo l'eventuale obbligo di cui all'art. precedente, ove il mezzo di trasporto di alimenti e bevande sia anche utilizzato per la vendita, questa attività è soggetta ad autorizzazione sanitaria di cui all'art. 7 dell'O.M. 26.6.95 e all'O.P.G.R. n. 110/95 e successive modificazioni.
- **5.** L'attività istruttoria e di vigilanza è svolta dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario Area B secondo le rispettive competenze.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Art. 213 Definizione

- **1.** E' considerato commercio su aree pubbliche quello esercitato nelle forme previste dal D.lgv 114 del 31/03/98 e dall'Ordinanza Ministero Sanità del 02.03.2000.
- **2.** Chiunque effettui la vendita di generi alimentari fuori negozio deve disporre di locali di deposito convenientemente attrezzati e rispettare la normativa vigente in materia.
- **3.** Si applicano in materia le disposizioni di cui alla legge 283/62 ed al D.P.R. 327/80, al D.Lgv 114 del 31/3/98, nonché quelle previste dall'O.M. 02.03.2000, per quanto applicabile e dall'O.P.G.R. n. 110/96 e successive modificazioni.

Art. 214 Autorizzazione

- **1.** L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D.Lgs 31 marzo 1998, n.114 e da altre norme di settore, nonché subordinato al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e degli atti autorizzativi previsti dalla normativa sanitaria vigente.
- **2.** E', inoltre, richiesta autorizzazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità Sanitaria, sentito il parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario Area B, secondo le rispettive competenze, per il commercio itinerante di generi alimentari e bevande. Tale autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 215 Aree destinate al commercio

- **1.** Per il commercio al dettaglio su aree pubbliche si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs n. 114 /98. L'area su cui si svolge il commercio deve rispondere a quanto previsto dallo stesso D. Lgs 114/98 e possedere oltre ai requisiti di cui all'O.M. 02.03.2000 e all'O.P.G.R. n. 110/95, anche i seguenti altri requisiti::
- a) essere ubicata in zone che non presentino pericoli d'inquinamento dovuto a traffico, polvere, esalazioni dannose o maleodoranti per gli animali esposti. In ogni caso non può essere consentito l'ingresso ad autoveicoli a motore nell'area fino a che le sostanze alimentari non siano state protette e/o imballate per il carico e lo scarico;
 - b) essere dotata di sufficiente numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta;
- c) avere pavimentazione impermeabile ed essere collegata alla rete fognaria con apposita pendenza verso sistemi di raccolta, onde evitare il ristagno di acque meteoriche o di altri scarichi liquidi;
 - d) essere dotata di un sufficiente numero di punti di erogazione di acqua potabile;
- e) essere dotata di un sufficiente numero di punti di erogazione di energia elettrica ove obbligatoriamente devono allacciarsi i mezzi e le attrezzature per la conservazione e la vendita di alimenti che necessitano di refrigerazione;
- f) essere dotata di servizi igienici per numero e requisiti rispondenti a quelli indicati nel Capitolo VI del Titolo II del presente Regolamento.
- **2.** L'area in questione può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale, per altri motivi di pubblico interesse o per ragioni di carattere igienico-sanitario. A tal proposito non devono sussistere pericoli di inquinamento veicolare, da polveri e/o da esalazioni dannose e maleodoranti nelle zone allo scopo individuate.

Devono essere individuate le zone, nelle quali, per i predetti motivi, è vietato l'esercizio COMUNE DI LECCE

dell'attività commerciale di cui al presente articolo.

L'area deve essere dotata di un sufficiente numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta.

3. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 216 Mezzi per il commercio su aree pubbliche

- **1.** Il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche a mezzo di negozi mobili è subordinato a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 2 marzo 2000 e dall'O.P.G.R. n. 110/96.
- **2.** Il Servizio di Igiene degli Alimenti e Della Nutrizione e il Servizio Veterinario Area B, secondo le rispettive competenze, sono deputati alla verifica dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
- **3.** I mezzi utilizzati per la vendita ambulante, oltre che rispondere a quanto richiesto per i mezzi di trasporto di alimenti e bevande, devono avere il possesso dei seguenti requisiti:
 - presenza di un piano di lavoro in acciaio inox;
- dotazione di un armadio frigorifero, ad uno o più scomparti, nel quale conservare la merce deperibile, evitando la promiscuità tra generi diversi;
- presenza di banco refrigerato (in caso di vendita di merce deperibile) e comunque dotato di adeguata protezione dagli agenti atmosferici e dal contatto col pubblico;
- esistenza di un impianto di lavaggio con una scorta di acqua potabile non inferiore a 100 litri;
 - esistenza di specifici contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi prodotti.
- **4.** Ove non sia possibile garantire l'allacciamento alla rete elettrica pubblica, i sistemi di refrigerazione devono essere obbligatoriamente dotati di impianto autonomo di alimentazione.

Art. 217 Attività permesse nel commercio

- 1. La vendita è consentita per tutti i generi alimentari nel rispetto di quanto previsto dall'O.M. 02.03.2000 e dall'O.P.G.R. N. 110/95, purché siano garantite, a parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o Veterinario Area B, secondo le rispettive competenze, la corretta conservazione e la protezione da contaminazioni esterne. E' comunque vietata la vendita itinerante di funghi secchi sfusi; inoltre, dei prodotti di pasticceria contenenti creme e/o panna.
- **2.** I mezzi di trasporto e le attrezzature destinate alla vendita itinerante degli alimenti devono attenersi alle disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente titolo.

L'esposizione dei generi per la vendita e consentita solo se i prodotti sono adeguatamente protetti dall'impolveramento, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dall'influenza degli agenti atmosferici dal contatto col pubblico.

- **3.** La produzione, la preparazione e la manipolazione di alimenti e bevande non è consentita nell'ambito del commercio ambulante sia a posto fisso che in forma itinerante.
- **4.** Può essere consentita deroga al divieto di cui al terzo comma su espressa autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o del Servizio Veterinario Area B, secondo le rispettive competenze, per i seguenti alimenti: crêpes senza uso di crema di pasticceria o panna, patatine fritte, würstel, zucchero filato, polli arrosto con idonei mezzi appositamente attrezzati e dotati delle caratteristiche stabilite dalla normativa in materia.
- **5.** La vendita di panini, di prodotti di pizzeria è ammessa, secondo le norme contenute nei precedenti articoli, a condizione che gli stessi prodotti siano preparati e confezionati in giornata, in apposito locale munito di autorizzazione sanitaria. Detti prodotti devono, comunque, essere

trasportati, osservando le prescrizioni di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e del presente Regolamento.

Art. 218 Disposizioni particolari per fiere, sagre, festivals, feste e manifestazioni

- **1.** Le attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e bevande durante lo svolgimento di fiere, festivals e sagre paesane è subordinato alla concessione di una Autorizzazione sanitaria temporanea, rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario Area B dell'Azienda U.S.L. LE/1, per quanto di rispettiva competenza, sulla base di quanto previsto dalla normative in materia.
 - 2. L'autorizzazione è limitata ai soli giorni preannunciati dagli organizzatori.
- **3.** L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inviata dall'interessato al Sindaco almeno 10 giorni prima del giorno in cui é previsto l'inizio dell'attività e deve contenere i sequenti dati:
 - generalità del responsabile dell'attività soggetta ad autorizzazione;
 - ubicazione della manifestazione;
 - indicazione delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, somministrare, vendere;
 - durata della manifestazione;
 - numero e generalità delle persone addette;
 - descrizione dei locali e delle attrezzature;
 - indicazione relativa all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
 - indicazione dei sistemi scelti per mantenere la salubrità e garantire la conservazione delle sostanze alimentari.
 - ogni altro documento ritenuto necessario dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Nei casi in cui la produzione e/o preparazione dei cibi non possa avvenire nell'area della manifestazione per la mancanza dei requisiti minimi di igiene, le indicazioni di cui sopra dovranno essere integrate dalle seguenti:

- denominazione dell'esercizio pubblico, provvisto di regolare specifica autorizzazione sanitaria, in cui verranno preparati gli alimenti;
- indicazione delle modalità e dei mezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti dal luogo di produzione alla sede di somministrazione.

Ricevuta la richiesta di parere da parte dell'Ufficio comunale preposto, i Servizi di cui al comma 1, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, provvederanno ad esprimere il parere di competenza nell'ambito del quale dovrà essere indicata anche la tipologia dei cibi consentiti ed eventuali altre prescrizioni.

Sull'atto autorizzativo rilasciato dal Sindaco dovranno essere contenuti, fra le altre, l'indicazione dei cibi consentiti e delle eventuali prescrizioni.

4. Chiunque operi all'interno degli stands gastronomici deve essere in possesso di regolare libretto di idoneità sanitaria. Tutti gli operatori devono usare casacche o vestaglie o grembiuli adatti e copricapi di stoffa chiara, devono essere mantenuti sempre puliti e garantire un corretto comportamento sotto il profilo igienico-sanitario. Gli stands devono essere sollevati dal terreno mediante piani di idoneo materiale, nonché coperti con apposite strutture mobili e dotati delle caratteristiche stabilite dalla normativa in materia.

- **5.** L'approvvigionamento idrico deve essere garantito con acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica.
- **6.** Lo stand gastronomico, convenientemente attrezzato, deve essere ben delimitato ed accessibile solo agli addetti ai lavori, negli spazi riservati alla manipolazione e preparazione degli alimenti.
- **7.** Nel caso in cui venga effettuata attività di somministrazione o vendita, laddove non sia disponibile un adeguato sistema per il lavaggio delle stoviglie, i bicchieri, le posate ed i piatti utilizzati devono essere del tipo monouso e vanno conservati al riparo da ogni insudiciamento.

In tutti i casi:

- il banco di distribuzione deve essere in materiale lavabile o ricoperto in materiale lavabile;
- i prodotti alimentari devono essere conservati con modalità idonee al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche e conservati alla temperatura necessaria, nonché protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti;
- non è ammessa la somministrazione e la vendita di alimenti particolarmente deperibili.
- le acque usate devono essere smaltite in fognatura o, in assenza, smaltite in modo ritenuto idoneo ai fini igienico-sanitari;

Qualora venga effettuata anche l'attività di preparazione estemporanea di cibi cotti, da consumarsi in loco, oltre ai requisiti di cui sopra, deve essere previsto un locale o spazio idoneo delimitato e coperto, esclusivamente destinato alla preparazione, di idonea ampiezza ed adeguatamente protetto il quale deve prevedere spazi distinti per le varie operazioni necessarie alla preparazione dei cibi ed i requisiti minimi per garantire l'igiene dell'alimentazione. Sono fatte salve le norme particolari in materia di preparazione ed esposizione per la vendita dei cibi cotti.

8. I rifiuti solidi devono essere raccolti in sacchi e conservati in contenitori muniti di coperchio, posti fuori dagli stands in luogo non accessibile al pubblico. Devono essere collocati, inoltre, in numero sufficiente, contenitori raccogli rifiuti provvisti di coperchio e protetti mediante supporti meccanici, nell'ambito dell'area destinata alle manifestazioni di cui al primo comma.

Art. 219 Requisiti dei chioschi

- **1.** Il commercio di prodotti alimentari a mezzo di costruzioni stabili è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'O.M. 02.03.2000 e dall'O.P.G.R. 110/96, nonchè da norme statali di settore.
- **2.** I chioschi devono avere pavimento di materiale impermeabile unito e compatto e pareti lavabili, nonché impianti di acqua potabile con lavabo dotato di dispositivo automatico per l'erogazione dell'acqua e di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi nonché di canalizzazione e smaltimento dei rifiuti liquidi, nel rispetto delle norme al riguardo previste dal presente Regolamento.
- **3.** Devono, inoltre, essere dotati di un settore separato da adibirsi a razionale deposito delle provviste, di armadi e di celle frigo per la conservazione di prodotti deperibili distinti per classi merceologiche.
 - 4. Presso i chioschi è consentita esclusivamente la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) prodotti ortofrutticoli freschi;
 - b) bevande preconfezionate;
- c) alimenti non deperibili preconfezionati in contenitori sigillati senza manipolazione del prodotto alimentare;
 - d) gelati preconfezionati in involucri originali o gelati prodotti in laboratori autorizzati;

- e) alimenti di cui e consentita deroga per la vendita in forma itinerante.
- 5. E' vietata la vendita di pasticceria fresca e, comunque, contenente crema e/o panna.
- **6.** E', altresì, vietata la preparazione e manipolazione degli alimenti.

CAPITOLO V DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 220 Requisiti

- **1.** I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dal D.P.R. 327/80 (art. 32 33 -34, ecc.), ;
 - **2.** E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal D.Lqs 114/98.
- **3.** I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti:
- *a)* essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- *b)* avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 L. 30 aprile 1962, n. 283, e di ogni altra disposizione in vigore, nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
- *c)* avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- *d)* avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
 - delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4° C;
 - delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a -18° C;
- delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di $+65^{\circ}$ C, o comunque non inferiore a $+60^{\circ}$ C;
- *e)* essere collocati a conveniente distanza da sorgenti di calore o comunque da fonti che possano pregiudicare la salubrità degli alimenti distribuiti;
- f) avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da insudiciamenti o altri inquinanti;
- **4.** Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti per la raccolta dei rifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria freguenza.

Art. 221 Autorizzazione all'installazione

- **1.** Per l'installazione degli apparecchi automatici si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 114/98 (art. 17, ecc.).
- 2. Per l'installazione dei distributori automatici deve essere data comunicazione al Sindaco e al responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'U.S.L..
 - **3.** In detta comunicazione deve essere fatta specifica menzione:
 - della frequenza con cui sono effettuate le operazioni di pulizia e/o disinfezione;
 - della ditta che ha in carico la gestione delle apparecchiature;
- del tipo di approvvigionamento idrico. In caso di non allacciamenti alla rete idrica pubblica deve essere allegato un certificato di potabilità non anteriore a 15 giorni dalla richiesta di autorizzazione rilasciata dal competente P.M.P.
- **4.** Il controllo della potabilità dovrà essere richiesto dalla ditta o ente presso cui è installato il distributore, secondo le frequenze stabilite dal D.M. 23 marzo 1991 e di quanto al riguardo

Art. 222 Misure di tutela igienica della distribuzione automatica

- **1.** Per le misure di tutela igienica della distribuzione automatica si fa riferimento a quanto previsto in materia dal D.P.R. 327/80, e da altre norme di riferimento.
- **2.** I distributori automatici devono, comunque, disporre di un congegno che blocchi automaticamente la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti.

Art. 223 Sostanze distribuite: requisiti

- **1.** Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici devono:
- *a)* essere prodotte in stabilimenti e laboratori previsti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327;
- *b)* corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.
- **2.** Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico- sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto mediante controlli di qualità da effettuarsi presso laboratori autorizzati, da esibirsi a richiesta del personale adibito al servizio di vigilanza e di ispezione.
- **3.** Sui distributori automatici devono essere riportati in lingua italiana, in modo indelebile, leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui al D. Lgs. n. 109/92, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti secondo le vigenti disposizioni.

Art. 224 Personale addetto al rifornimento: Requisiti

1. Il personale che effettua il rifornimento dei distributori e che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art 37 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

CAPITOLO VI

IGIENE DEGLI ALIMENTI: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 225 Formaggio grattugiato

- **1.** Il formaggio grattugiato deve essere preparato estemporaneamente su richiesta dell'acquirente e deve essere contenuto in materiale idoneo a venire a contatto con alimenti. Le operazioni di grattugiamento devono essere effettuate nel rispetto delle norme di buona prassi igienica.
- **2.** E' consentita la vendita di formaggio grattugiato in confezioni originali e sigillate recanti impresse le indicazioni previste dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 226 Prodotti di pasticceria

- **1.** Le paste dolci preparate con impasto di farina lievitato, grassi ed oli, uova e zucchero ed eventualmente guarnite con marmellata, frutta secca, pasta di mandorla, canditi e cioccolato, sono considerate paste dolci secche e possono essere prodotte, con ulteriore specifica autorizzazione, dai laboratori di panificazione.
- **2.** Le paste dolci preparate, oltre che con gli ingredienti specificati al comma precedente, anche con latte, panna, creme, sciroppi, liquori, sono considerate paste dolci fresche e la loro produzione è subordinata al conseguimento della specifica autorizzazione per laboratori di pasticceria.
- **3.** Il trasporto, dal luogo di produzione a quello di vendita, deve essere effettuato a mezzo di contenitori puliti ed accuratamente chiusi, in modo che le paste, durante il trasporto, siano efficacemente protette dagli agenti atmosferici, dalla polvere e da ogni possibile fonte di inquinamento e nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento, da norme regionali, dal D.L.gs 155/97 e dal D.P.R. 327/80, anche in tema di temperatura di trasporto.
- **5** Se si utilizzano per il trasporto delle paste contenitori a recupero, questi devono avere superfici idonee a venire a contatto con alimenti, nonchè pareti lisce e di materiale lavabile.
- **6.** Le paste dolci nei negozi di vendita devono essere costantemente protette dalla polvere, dalle mosche e dal contatto con il pubblico. Quelle farcite con panna e crema a base di uova e latte devono essere conservate a temperatura non superiore a +4°C.
- **7.** I laboratori di pasticceria e le pasticcerie devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 327 /80 e altre norme statali, dal D. L.gs. 155/97, da norme regionali e dal presente Regolamento, e devono comunque possedere i seguenti requisiti:
- a) locali o settori nettamente distinti per il deposito delle materie prime; la preparazione; la cottura; la vendita;
- *b)* attrezzature per il mantenimento della catena del freddo, distinte per le materie prime e per il prodotto finito.

Art. 227 Gelati

1. Chiunque intenda produrre e vendere gelati deve ottenere apposita e specifica autorizzazione sanitaria.

- **2.** I laboratori di gelateria devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal D.P.R. 327/80, dal D. Lgs. 155/97 e da altre norme di settore, dal presente Regolamento.
- **3.** L'attività di preparazione, produzione, manipolazione, conservazione, vendita, ecc. dei gelati deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- **4.** E' consentita l'installazione dell'impianto di gelificazione annesso al banco di refrigerazione per la vendita dei gelati a condizione che sia protetta dal contatto con il pubblico.
- **5.** La preparazione delle miscele, e il conseguente trattamento termico di risanamento microbiologico, deve sempre essere effettuato in un settore separato dal vano vendita, avente caratteristiche tali da garantire buone condizioni igieniche.
- **6.** Il trasferimento delle miscele dal luogo di preparazione al gelificatore, deve avvenire con recipienti conformi alle prescrizioni del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e nel rigoroso rispetto delle norme igieniche intese ad evitare ogni possibile forma di inquinamento.
- **7.** E' vietata la produzione di gelati con miscele non preventivamente sottoposte a trattamento termico di risanamento, quale la pastorizzazione.
 - 8. E' vietata la rigelificazione del gelato scongelato.
- **9.** I gelati venduti in confezioni originali chiuse devono essere tenuti a temperatura non superiore a -18° C in banchi frigoriferi.
 - **10.** Il gelato da vendersi allo stato sfuso in razioni da costituirsi di volta in volta deve essere:
 - a) tenuto in recipienti ed in un banco refrigerante riservati esclusivamente a tale uso;
- b) tenuto ad una temperatura inferiore a 0° C, che, pur consentendo un ceno grado di malleabilità al prodotto, necessario per il prelevamento o la formazione delle razioni con le apposite spatole o pinze o cucchiaio, ne impedisca il disgelo o il rammollimento, anche solo parziale o limitato allo strato superficiale od ai bordi del contenitore ovvero sul fondo di esso;
- *c)* distribuito al cliente in cialde o contenitori a perdere conservati, fino al momento dell'uso, in recipienti chiusi al riparo dalla polvere e da ogni altra possibile fonte di inquinamento.
- **11.** Le norme del comma precedente debbono essere osservate in quanto applicabili anche per le macchine che, a mezzo di rubinetti comandati, distribuiscono semiautomaticamente gelato sfuso.
- **12.** Il rifornimento dei gelati, in confezioni originali, dai laboratori di produzione e dai depositi all'ingrosso alle rivendite, deve avvenire con bolletta d'accompagnamento e con le modalità prescritte per la pasticceria fresca; il trasporto deve essere attuato con veicoli isotermici e refrigeranti che assicurino la conservazione del prodotto.
- **13.** La vendita itinerante dei gelati e simili e consentita a condizione che sia stato prodotto in laboratori regolarmente autorizzati a norma del precedente comma ed è limitata ai tipi preparati in razioni preconfezionate in involucri originali e sigillati recanti le dichiarazioni obbligatorie per legge.
 - **14.** I veicoli utilizzati per la vendita itinerante dei gelati, devono:
- avere il cassone in cui vengono sistemati i contenitori refrigeranti con le pareti lisce e lavabili sia all'interno che all'esterno;
- essere tenuti sempre in buono stato di pulizia sia all'interno che all'esterno ed essere sottoposti a frequenti disinfezioni.

Art. 228 Prodotti ortofrutticoli e Funghi

- **1.** E' vietata l'irrigazione degli ortaggi e frutti con acqua di fogna o di canali inquinati per scarichi di fogna od industriali.
 - 2. E' vietata la vendita di tuberi e bulbi germogliati, degli ortaggi con infiorescenze dischiuse

ed in genere di tutti gli ortaggi avvizziti per qualsiasi causa: caldo, gelo o tempo trascorso dalla raccolta.

- **3.** La frutta e l'ortaggio posti in vendita per uso alimentare devono aver raggiunto sulla pianta il completo sviluppo fisiologico ed iniziata la maturazione.
 - 4. E' vietata la vendita di:
- *a)* frutta immatura anche se sottoposta a processo di maturazione artificiale, questa, o più propriamente la maturazione accelerata, è consentita esclusivamente per la frutta raccolta al raggiungimento del completo sviluppo fisiologico;
 - b) frutta con lesioni non cicatrizzate ed umide anche se di modeste entità;
 - c) frutta rotta o tagliata;
- d) frutta e verdura che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante ed a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo, che contengano residui superiori ai limiti consentiti.
- **5.** I recipienti utilizzati per la lavorazione, l'immagazzinaggio, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio della frutta e degli ortaggi devono sempre essere mantenuti puliti.
- **6.** E' tassativamente vietato l'uso di cassette di legno impregnate di acque, untuose, annerite, emananti cattivi odori o contenenti muffe.
- **7.** E' vietata la vendita di prodotti ortofrutticoli lungo le strade di intenso traffico urbano ed extraurbano; la vendita e l'esposizione all'aperto, è subordinata al rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 114/98 e della normativa igienico-sanitaria vigente in materia Competente in merito è il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'A.S.L. La merce che può essere esposta, previa verifica del rispetto delle norme igieniche, deve comunque essere collocata ad almeno 50 cm. dal suolo.
- **8.** Per la vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di produttori diretti si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia
- **9.** La vendita dei funghi freschi è limitata alla specie o alle specie coltivate o spontanee, riconosciute innocue e che siano in buono stato di conservazione. Per la raccolta e la commercializzazione di funghi si fa riferimento alla Legge quadro n. 352/93 e il suo regolamento di attuazione D.P.R. 376/95, a norme regionali, ecc. La vendita deve eseguirsi esclusivamente in esercizi a posto fisso, idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario. E' vietato il rinfrescamento con acqua. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o esperti in possesso dei titoli previsti dalla legge, stabiliscono la specie o le specie ammesse alla vendita I funghi conservati devono essere venduti solo in confezioni sigillate. Sui contenitori devono essere, fra l'altro, chiaramente ed in modo indelebile riportate le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti alimentari.

Art. 229 Prodotti surgelati

- **1.** La produzione, la vendita ed il trasporto dei prodotti surgelati sono soggetti alla speciale legislazione di cui alla L. 27 gennaio 1968, n. 32, al D. Lgs. 27.1.1992, n. 110 e al Decreto Ministeriale 25.9.1995, n. 493.
- **2.** La vendita di prodotti surgelati in spacci di sostanze alimentari, comprese le macellerie, le pescherie ed i supermercati, deve essere appositamente autorizzata, dopo verifica dell'idoneità dei locali e dei sistemi di refrigerazione previsti dalle vigenti disposizioni (D.M. 25.9.95, n. 493 e successive modificazioni) da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dei Servizi Veterinari Area B, secondo le rispettive competenze.
- **3.** I prodotti surgelati devono essere venduti nella confezione originale, non essendo ammesso, in nessun modo, il frazionamento del prodotto.
 - **4.** E' assolutamente vietato lo scongelamento ed il ricongelamento dei prodotti surgelati.

Art. 230 Alimenti Sfusi

- **1.** Per la vendita degli alimenti non in confezione sigillata che possono essere consumati senza preventiva sbucciatura o lavaggio o cottura, valgono le disposizioni di cui al 5° comma del precedente art. 207.
 - 2. E' fatto sempre divieto, agli acquirenti, di toccare la merce con le mani.
- **3.** Laddove l'entità numerica degli addetti lo consenta, è auspicabile destinarne uno all'esclusivo maneggio della moneta. Nello svolgimento dell'attività è obbligatorio il rigoroso rispetto delle norme di buona prassi igienica.
- **4.** Negli spacci cooperativi, nei bazar alimentari, nei supermercati e, comunque, in tutti i negozi nei quali si effettua la vendita di generi tra loro molto vari per natura e composizione, le diverse merci devono essere depositate ed esposte in reparti o scoparti, distinti per classi merceologiche.
- **5.** Le vetrine di custodia e di esposizione delle merci e derrate vendute non in confezione, non devono essere aperte da parte dell'acquirente (con esclusione di quelle destinate alla frutta e verdura).
- **6.** Le vetrine ed i banchi di mostra e vendita sopra i quali avviene il commercio, devono essere muniti di dispositivi adatti a proteggere gli alimenti da ogni possibile causa di inquinamento.
- **7.** Le sostanze alimentari vendute allo stato sfuso debbono essere munite di apposito cartello in cui siano riportate le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 231 Protezione dei generi alimentari

- **1.** I prodotti alimentari devono essere sempre protetti dagli agenti atmosferici, dalla polvere e dagli insetti e da ogni altro agente inquinante.
- **2.** I prodotti alimentari esposti non devono essere depositati direttamente sul pavimento ma, da esso, sollevati di almeno 30 cm.
- **3.** I negozi e i magazzini devono essere sottoposti periodicamente a disinfestazione. La vigilanza ed il controllo sulle predette operazioni è effettuata dai competenti S.I.A.N. e S.I.A.V.-Area B.
- **4.** E' vietato depositare, nei locali di vendita e/o somministrazione, arredi, oggetti, sostanze o altri materiali che non siano attinenti la specifica attività.
 - **5.** E' comunque vietato depositare biciclette, motocicli, automezzi o furgoni.
 - **6.** E' sempre vietata la presenza di animali, anche domestici.

Art. 232 Vendita promiscua

1. Non è consentita la vendita di sostanze alimentari e non alimentari, salvo i casi in cui queste ultime siano custodite in distinti scaffali, siano preconfezionate o tali da non poter contaminare in alcun modo le sostanze o prodotti alimentari. In ogni caso è esclusa la vendita promiscua con presidi sanitari.

Art. 233 Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari

1. I fogli di carta o di altro materiale destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti, oltre ad essere in regola con le norme previste dalle disposizioni di legge, devono essere tenuti protetti dalla polvere o da contatto di qualsiasi specie ed usati, singolarmente, a mano a mano che se ne presenti la necessità di impiego.

- **2.** Il confezionamento di prodotti alimentari deve avvenire in modo da garantire la chiusura ermetica della confezione stessa, al fine di impedire manipolazioni, sostituzioni, alterazioni, insudiciamento.
- **3.** Per i prodotti venduti sfusi, la chiusura dell'involucro di cui al precedente comma 2 non deve essere effettuata mediante utilizzazione di spille o altro materiale metallico, anche apposto con cucitrici o altri attrezzi meccanici.
- **4.** Sono fatte salve le prescrizioni per l'etichettatura e gli imballaggi delle sostanze alimentari contenute nella normativa comunitaria e statale vigente in materia.

Art. 234 Additivi, aromatizzanti, coloranti e succedanei di sostanze alimentari

1. In materia di additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari si applicano le norme contenute nella normativa vigente (D.M. 209/96, D.P.R. 314/97, ecc.).

Art. 235 Residui degli antiparassitari

1. I residui delle sostanze attive dei presidi sanitari ammessi sui prodotti destinati all'alimentazione, non devono superare i limiti di tolleranza di cui alle ordinanze del Ministro della Sanità e altre norme statali e/o comunitarie vigenti.

Art. 236 Utensili e recipienti

- **1.** La produzione, il commercio e l'uso di utensili e recipienti da cucina o da tavola, nonché qualunque oggetto destinato a venire a contatto con sostanze alimentari e bevande sono disciplinati dall'art. 11 L. 30 aprile 1962, n. 283, come modificato ed integrato dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, e dall'art. 68 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e dal D.M. 21.3.73 e successive modifiche ed integrazioni.
- **2.** Gli utensili, i recipienti e le stoviglie devono essere costantemente tenuti in condizioni di massima pulizia, conservati in modo da evitare insudiciamenti ed inquinamenti; devono anche essere ritirati dal commercio o dall'uso nel momento in cui presentino uno stato di usura, anche minimo.

Art. 237 Cariche microbiche

1. I limiti delle cariche microbiche negli alimenti sono disciplinati dall'art. 69 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, e dalla conseguente O.M. dell'11 ottobre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, riferite anche a specifici alimenti.

CAPITOLO VII NORME RELATIVE AGLI ADDETTI

Art. 238 Libretto di idoneità sanitaria

- **1.** II personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, vendita e trasporto di sostanze alimentari e bevande deve essere munito dell'apposito libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 L. 30 aprile 1962, n. 283, e dagli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
- **2.** Per il rilascio del libretto di cui al precedente comma deve essere osservato quanto disposto dagli artt. 38 e 39 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
- **3.** Il libretto di idoneità sanitaria è rilasciato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 37 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, tramite il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. LE/1, a cui spetta la prescrizione degli accertamenti sanitari preventivi e le vaccinazioni dei titolari dei libretti, nonché la proposta ed, in caso urgente, anche l'adozione, delle misure necessarie a tutela della pubblica salute nel rispetto della L.R. 20 luglio 1984, n. 36.

Sulla scorta della visita medica tendente ad appurare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di alimentarista saranno richiesti eventuali accertamenti integrativi.

Tutto il personale di cui al presente articolo dovrà comunque sottoporsi con frequenza biennale al Tine-test seguito, se del caso, da accertamenti clinico-radiologici. Al fine di escludere lo stato di portatore cronico di agenti patogeni, per il personale addetto alle cucine, ai laboratori di pasticceria e gelateria, ai centri, stabilimenti, laboratori di risanamento del latte e/o di produzione di derivati del latte è richiesto, con frequenza annuale, un esame coprocolturale per la ricerca Salmonelle. Tale prescrizione è estesa al personale comunque addetto agli asili nido.

Gli accertamenti di cui sopra possono essere disposti dal Servizio dell'A.U.S.L. LE/1 competente in qualsiasi momento.

4. E' fatto obbligo al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'U.S.L. di predisporre e gestire la registrazione dei libretti sanitari rilasciati e dei relativi provvedimenti adottati.

Art. 239 Igiene degli addetti

- **1.** Per quanto attiene l'igiene, la pulizia e l'abbigliamento del personale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e nel D.Lgs 155/97.
- **2.** Può essere concessa dal Sindaco, su conforme parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, deroga al colore chiaro prescritto dall'articolo di cui al comma precedente, per il personale di banco dei bar e di sala per i ristoranti.

CAPITOLO VIII ACQUE MINERALI E GASSATE

Art. 240 Acque minerali naturali

- **1.** Le acque minerali naturali sono disciplinate dal D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, dal D.M. Sanità 12 novembre 1992, n. 542, e D.M. Sanità 13 gennaio 1993 (G.U. n. 14 del 19 gennaio 1993).
- **2.** Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, relative al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia.

Art. 241 Acque gassate e bibite analcoliche

1. Le acque gassate sono disciplinate dal D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 236/88, dalla L.286/61, ecc. .

CAPITOLO IX

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 242 Locali di produzione e lavorazione di carni fresche. Requisiti

- **1.** Per l'attivazione di impianti di macellazione, sezionamento, lavorazione e/o confezionamento carni, valgono le disposizioni contenute del D. Lgs. 18.4.94, n. 286.
- **2.** Gli impianti di macellazione sono inclusi nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe e devono quindi sottostare al rispetto della normativa di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. e di quanto al riguardo previsto dal presente Regolamento.
 - 3. E' di competenza dei Comuni la costruzione e la manutenzione dei macelli pubblici.
- **4.** Il veterinario ufficiale, responsabile della vigilanza ed ispezione dello stabilimento, impartisce tutte le disposizioni ritenute necessarie per una produzione igienica delle carni e per evitare rischi di contaminazione delle stesse. Gli operatori addetti sono tenuti all'osservanza di tali disposizioni.
- **5.** Sono abilitati agli scambi intracomunitari e all'esportazione nei Paesi Terzi, esclusivamente i macelli in possesso di riconoscimento CEE, rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 286/94 e successive modifiche; per i macelli avicoli, si fa riferimento al D.P.R. 8.6.1992, n. 503; per i macelli di conigli si fa riferimento al D.P.R. 30.12.1992, n. 559.
- **6.** Ad integrazione di quanto indicato all'art. 28 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, dal D. L.vo 18.4.94, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni ed oltre al rispetto delle norme in materia di igiene del suolo e dell'abitato e dell'igiene del lavoro, gli impianti di macellazione, ad esclusione dei casi su elencati, devono avere i seguenti requisiti:

Macelli pubblici o privati industriali/artigianali

- a) una stalla di sosta per il ricovero degli animali;
- b) un reparto contumaciale per il ricovero degli animali malati o sospetti;
- c) un locale per la macellazione sufficientemente ampio da permettere la corretta esecuzione delle varie fasi della macellazione. Nel caso in cui il locale venga utilizzato per la macellazione di bovini e di suini, deve essere presente un reparto apposito per la scottatura e depilazione dei suini, nettamente separato dalle postazioni o dalla catena di macellazione;
- d) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomaci e degli intestini e, qualora effettuata nello stabilimento, un locale per la lavorazione delle budella e delle trippe;
 - e) un locale per la rasatura delle teste qualora detta attività sia svolta nell'impianto;
- f) un locale per il deposito dei cascami quando questi non vengono evacuati nello stesso giorno di macellazione; in quest'ultimo caso è sufficiente disporre di un idoneo contenitore a chiusura stagna;
 - g) una o più celle frigorifere;
- *h)* un locale spogliatoio, doccia e latrine: queste ultime devono immettere direttamente nei locali di lavoro, nel rispetto delle disposizioni al riguardo contenute nel presente Regolamento.

In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 28 del D.P.R. 327/80 ed al Decreto Legislativo 18 aprile 1994 n. 286.

7. La disposizione dei vari locali su indicati deve essere tale da evitare percorsi a ritroso delle carni macellale.

In particolare, il macello deve disporre di una entrata per gli animali vivi nettamente distinta dall'uscita delle carni.

8. I requisiti igienico-sanitari dell'impianto e delle relative attrezzature devono soddisfare le disposizioni di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 28 e le norme igieniche indicate dall'art. 29 D.P.R. 26

marzo 1980, n. 327 e dal D. L.vo 18-4-94, n. 286.

9. Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei liquami, dei rifiuti, l'uso delle concimaie, l'eventuale costruzione e gestione di un impianto di incenerimento vanno rispettate le norme statali, regionali e del presente Regolamento in materia.

Art. 243 Locali di lavorazione dei prodotti ittici

1. Gli stabilimenti in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati, ivi compresi i locali di macellazione dei prodotti di acquacoltura, devono essere in possesso di specifico riconoscimento ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 531/92 nonché dei requisiti prescritti dalla stesso Decreto e successive modifiche. I laboratori di preparazione o trasformazione dei prodotti della pesca, annessi ad un esercizio di vendita e che producano ai soli fini della vendita diretta al consumatore finale, sono invece soggetti a specifica autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30.4.64, n. 283. Deve comunque essere rispettata la normativa vigente in materia di approvvigionamento idrico di smaltimento dei liquami e rifiuti.

Art. 244 Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale

1. I depositi all'ingrosso di carni fresche e congelate, sono soggetti a specifico riconoscimento rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi del D. Lgs. 286/94 per le carni rosse (bovine, suine, caprine, solipedi domestici e selvaggina biungulata) e D.P.R. 503/82 per le carni bianche (pollame, conigli e selvaggina da penna).

Art. 245 Locali di vendita di carni fresche e congelate e di prodotti ittici A) MACELLERIE

- **1.** I locali di vendita delle carni fresche e/o congelate, con o senza l'annesso laboratorio per la produzione e preparazione di carne o prodotti a base di carne, destinati esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale della stessa macelleria, devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dall'art. 29 del R.D. 3298/28 e dagli articoli 31 e 28 del D.P.R. 327/80 in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta, accertati di volta in volta dal Servizio Veterinario Area B dell'azienda U.S.L. LE/1.
- **2.** I requisiti delle pollerie devono essere quelli indicati dall'art. 12 del D.P.R. 967/72 e dagli articoli 31 e 28 del D.P.R. 327/80 con le modalità di cui al punto precedente.
- **3.** Nel caso di vendita promiscua di carni di diverse specie animali, si deve provvedere alla separazione delle carni avicunicole da quelle bovine, suine ed ovicaprine, sia nella cella frigorifera sia sul banco di vendita, rispettando le temperature prescritte dalla normativa in materia..
- **4.** La preparazione alla vendita delle carni avicunicole deve essere, inoltre, effettuata su taglieri e con utensili diversi da quelli utilizzati per le altre carni.
- **5.** Per la vendita delle carni congelate o vendute allo stato di scongelazione si fa riferimento al D.M. 3 febbraio 1971 e successive modifiche.

B) PESCHERIE

- **1.** I locali di vendita dei prodotti ittici devono essere ben aerati e sufficientemente spaziosi, nonché dotati di:
- a) pareti rivestite in materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di metri 2, ben raccordati con il pavimento, rivestito di analogo materiale;
 - b) acqua potabile fredda e calda in quantità sufficiente;
 - c) almeno una cella o armadio frigorifero di adeguata capacità;

- d) banco di vendita rivestito in marmo o altro materiale impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile; gli attrezzi e gli utensili, compresi tavoli e recipienti, devono essere in materiale resistente alla corrosione, facilmente lavabili e disinfettabili;
 - e) qualora i prodotti ittici vengano esposti in mostra al pubblico:
- * una idonea mostra frigorifera per l'esposizione dei molluschi bivalvi gasteropodi ed echinodermi marini, se viene effettuata la vendita di tali prodotti;
- * una idonea mostra frigorifera per l'esposizione degli altri prodotti ittici che in alternativa può avvenire sullo stesso banco di vendita a condizione che la buona conservazione sia assicurata mediante ghiaccio di acqua potabile, che il banco, oltre ai requisiti della lettera precedente, sia dotato di idonea copertura per la protezione dei prodotti dagli insetti e dagli agenti atmosferici, nonché abbia una sufficiente inclinazione per lo scolo delle acque che consenta il deflusso in un chiusino inalterabile, lavabile, disinfettabile e sifonato collegato alla rete fognante.
- **2.** Qualora nei locali della pescheria si effettui, esclusivamente per la vendita al consumatore finale, la trasformazione o la sia pur elementare preparazione dei prodotti ittici come l'eviscerazione, al decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e qualsiasi altra operazione che modifichi l'integrità anatomica del pesce, il titolare deve essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62 ed i locali devono possedere i requisiti prescritti dagli artt. 31 e 28 del D.P.R. 327/80 in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta accertati di volta in volta dal Servizio Veterinario Area b dell'azienda U.S.L. LE/1.

Art. 246 Prodotti alimentari a base di carne

- **1.** La produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne, sono disciplinati dal D. Lgs. 537792 e successive modificazioni e dalle norme speciali vigenti in materia. Fatto salva quanto disposto dal successivo punto 2, sono soggetti a specifico riconoscimento CEE tutti gli stabilimenti aventi strutture, caratteristiche e capacità industriali e non.
- **2.** I laboratori di prodotti a base di carne e di prodotti misti di origine animale e vegetale, che sono annessi agli spacci di vendita e che producono esclusivamente per la vendita diretta al consumatore finale, sono soggetti all'autorizzazione sanitaria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. 327/80, dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario Area B e nel caso di alimenti misti a prevalenza vegetare, anche dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'Azienda U.S.L. LE/1.
- **3.** Nel caso di laboratori di cui al precedente comma, i locali di lavorazione di prodotti di origine animale e/o di prodotti misti devono essere separati dai locali di vendita delle carni fresche.
- **4.** L'eventuale installazione negli spacci di vendita delle carni di impianti per la cottura, compresi gli arrosti- pollo, deve essere autorizzata e deve avvenire in ambienti diversi da quelli destinati alla vendita ed alla conservazione di carni fresche.

Art. 247 Molluschi eduli lamellibranchi

- **1.** La produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi sono disciplinati dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modificazione, integrazioni e norme statali e regionali di attuazione.
 - 2. L'attività istruttoria e di vigilanza è esercitata, per le rispettive competenze, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dai Servizi Veterinario Area B dell'Azienda U.S.L. LE/1, nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, degli organi preposti alle relative attività di controllo.

Art. 248 Elicicoltura

- **1.** L'allevamento di lumache e/o la commercializzazione delle stesse devono avvenire in impianti autorizzati dall'Autorità sanitaria comunale su parere del Servizio Veterinario Area B e del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. LE/1.
- **2.** I terreni utilizzati devono essere indenni da qualunque tipo di inquinamento, compreso quello derivante dall'uso di antiparassitari e diserbanti.
- **3.** E' vietato, nell'allevamento, l'uso di qualunque sostanza nociva alla salute degli animali allevati e della salute umana.
 - **4.** Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia.
- **5.** E' ammessa la vendita al pubblico con le modalità prescritte dal settimo comma del precedente art. 228.

Art. 249 Norma di rinvio

- **1.** Per quanto non previsto dal presente Capo IX sono fatte salve tutte le norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di alimenti di origine animale ed in materia veterinaria, con particolare riferimento alla L.R. 22 agosto 1989, n. 13.
- **2.** Tutta l'attività istruttoria e di vigilanza in materia è svolta dal Servizio Veterinario Area B dell'U.S.L. e, per la salute di competenza, dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
- **3.** Sono, altresì, fatte salve sia per l'attività istruttoria che per quella di vigilanza, tutte le competenze del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in materia di igiene degli ambienti, ai fini del rilascio del parere di agibilità, di approvvigionamento idrico, di igiene degli addetti, nonché l'applicazione, per le strutture che ne sono sottoposte, dell'art. 216 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265.
- **4.** Sono, analogamente, fatte salve le competenze del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, nonché quelle degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

TITOLO V MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

CAPITOLO I NOTIFICHE SANITARIE

Art. 250 Denuncia degli animali

- **1.** I proprietari o detentori di cani, equini, bovini, ovini, suini, caprini, pollame, conigli, api, chiocciole eduli, ed ogni altro animale domestico e non domestico, detenuto in qualsiasi forma, ed a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di denunziare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. LE/1 il numero e la specie degli animali che possiedono o detengono, precisando anche la località nella qualità sono abitualmente ricoverati.
- **2.** Al Servizio Veterinario devono anche essere denunziate tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica e non esotica, detenuta a qualsiasi titolo fatti salvi gli adempimenti di cui alla legge 07.02.92, n. 150.

Art. 251 Notifica delle malattie

1. Ai sensi dell'art. 264 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 2 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva degli animali deve essere immediatamente notificato al Servizio Veterinario dell'U.S.L. territorialmente competente.

Art. 252 Obbligo di notifica

- 1. Sono tenuti alla notifica:
 - a) i Veterinari dell'U.S.L.;
 - b) i Veterinari liberi professionisti;
- c) i proprietari ed i detentori di animali, anche in temporanea custodia e consegna a qualsiasi titolo;
 - d) gli albergatori;
 - e) i conduttori di stalle di sosta, di canili e di pubbliche stazioni di monta;
 - f) gli esercenti di mascalcie;
- *g)* le Autorità ed i Funzionari indicati dall'art. 3 del Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
- **2.** La notifica è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifichi entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.
- **3.** La notifica di malattie infettive o diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente. I veterinari sono tenuti ad effettuare la notifica nella forma scritta.

Art. 253 Zoonosi

1. I Servizi Veterinari dell'U.S.L., venuti a conoscenza di zoonosi, sono tenuti ad inviare comunicazione scritta dei casi accertati all'Osservatorio Epidemiologico dell'Azienda U.S.L. LE/1.

Art. 254 Obblighi dei proprietari e dei detentori

- **1.** Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e appena rilevati i sintomi sospetti di una malattia infettiva o diffusiva, di:
 - a) isolare gli animali ammalati;
 - b) accantonare, opportunamente separati e custoditi, gli animali morti;
- *c)* non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni impartite dal Veterinario dell'U.S.L. territorialmente competente.

Art. 255 Stalle di sosta e ricovero

1. L'esercizio di stalle di sosta ed in genere di locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di altri animali da cortile è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che la rilascia a seguito di accertamenti sull'idoneità dei locali da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. ciascuno per la parte di competenza, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione e del supporto degli organi preposti alle relative attività di controllo.

Art. 256 Fiere, mercati, esposizioni

- **1.** Il Sindaco, prima dell'istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare da parte del competente Servizio Veterinario dell'U.S.L., se i locali, le aree e le attrezzature da utilizzare posseggano i requisiti igienico-sanitari necessari.
- **2.** Al Servizio Veterinario dell'U.S.L. è, altresì, demandato il compito di assicurare la vigilanza durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui al primo comma al fine di evitare il propagarsi di malattie infettive o diffusive degli animali ed al fine di prevenire maltrattamenti e la effettuazione di prove da sforzo.
- **3.** Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i luoghi dove si sono soffermati gli animali stessi devono essere convenientemente puliti e disinfettati a cura del Comune o degli organizzatori della manifestazione.

Art. 257 Circhi e Serragli

- **1.** L'esercizio nel Comune di circhi, serragli, ecc. deve essere autorizzato dal Sindaco solo dopo che il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. LE/1 abbia effettuato, con esito negativo di riscontro di malattie infettive e/o diffusive, una visita preventiva degli animali al fine di accertarne lo stato di salute.
- **2.** Durante la permanenza nel Comune di circhi, serragli, ecc., nei luoghi individuati a norma di legge e/o Regolamento locale, deve essere effettuata da parte del Servizio Veterinario una continua vigilanza igienico- sanitaria, soprattutto al fine di prevenire il propagarsi di malattie infettive o diffusive.
- **3.** I proprietari o conduttori di circhi, serragli, ecc. devono provvedere giornalmente alla pulizia, disinfezione ed, eventualmente, alla disinfestazione delle aree dove vengono ricoverati gli animali. Essi devono anche provvedere giornalmente all'allontanamento del letame e dei residui di mangimi, nel modo prescritto nell'autorizzazione del Sindaco.

4. Restano fatte salve le norme previste dalla Legge 473/93.

Art. 258 Stazioni di monta e centri di fecondazione artificiale

- 1. L'esercizio delle stazioni di monta pubblica, dei centri di fecondazione artificiale e degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco sentito il parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica per quanto di competenza, i quali sono tenuti ad accertare se i locali e le relative attrezzature soddisfino le esigenze tecniche ed igienico-sanitarie necessarie per conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive degli animali. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Veterinario acquisire preventivamente i pareri degli organi previsti alle relative attività di controllo.
- **2.** I locali da adibire a stazioni di monta pubblica, a centri di fecondazione artificiale e ad ambulatori per la cura della sterilità degli animali devono avere i seguenti requisiti:
- essere sufficientemente aerati ed avere pavimenti, mangiatoie e pareti (fino all'altezza di m. 2) ben connessi, facilmente lavabili e disinfettabili;
- essere dotati di acqua potabile corrente, con scarico delle acque e dei liquami secondo la normativa vigente e le disposizioni al riguardo contenute nel presente Regolamento;
- essere provvisti di adeguata concimaia costruita a norma di legge e nel rispetto di quanto al riguardo previsto nel presente Regolamento;
- essere dotati di presidi e mezzi necessari per conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive degli animali;
- **3.** I locali di cui al comma due devono essere sottoposti a lavaggio quotidiano, nonché a disinfezione ed, eventualmente a disinfestazione, secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario, almeno con frequenza settimanale.
- **4.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 3 febbraio 1963, n. 126 sulla disciplina della riproduzione bovina; dalla L. 3 febbraio 1963, n. 127, sulla disciplina per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina; dal D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618, contenente norme per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1963, n. 127; al Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320; dalla Legge 25.01.1991 n. 30 e relativi decreti di attuazione.

Art. 259 Toilette per animali ed esercizi di vendita degli stessi

- **1.** Gli esercizi di toilette e dei negozi per la vendita degli animali devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario e, per quanto di competenza, del Servizio di Igiene Pubblica. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Veterinario acquisire preventivamente i pareri degli organi previsti alle relative attività di controllo.
- **2.** I locali da adibirsi alle attività di cui al primo comma devono essere allocati in immobili situati al piano terra ed avere accesso diretto dalla pubblica strada. Essi devono, altresì, avere:
- un sistema di smaltimento delle deiezioni degli animali, in modo che tutti i residui organici degli animali vengano raccolti in appositi sacchi chiusi da conferire direttamente all'incenerimento;
- essere provvisti di pavimenti e pareti fino all'altezza di m. 2, facilmente lavabili e disinfettabili;
 - essere dotati di acqua potabile corrente;
 - essere dotati di servizi igienici;
 - 3. I locali adibiti alla vendita di animali devono, inoltre, avere gabbie o altre attrezzature

idonee per contenere gli stessi, costruite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, in modo tale da non pregiudicare lo stato di benessere degli animali, con la parte sottostante costruita con accorgimenti volti a non permettere la fuoriuscita di deiezioni o alimenti.

- **4.** Le toilette devono essere costituite da almeno due locali: uno da adibire a sala di attesa ed uno, munito di attrezzature, riconosciute idonee dal Servizio Veterinario, per il lavaggio degli animali, il loro asciugamano, la tosatura, ecc.
- **5.** I locali di cui ai precedenti commi devono avere, inoltre, idonei mezzi di captazione, sfocianti oltre il tetto, per l'allontanamento di odori, vapori e gas che si sviluppano durante l'attività. Tali locali devono essere, altresì, muniti di scarichi idrici con pozzetti di decantazione ed imbrigliamento dei peli degli animali trattati.

Art. 260 Maneggi, circoli ippici, ippodromi

1. L'attivazione di maneggi, di circoli ippici, di ippodromi e similari e sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario e, per quanto di competenza, del Servizio di Igiene Pubblica, sui ricoveri degli animali, sugli spazi ad essi riservati, sulle attrezzature e su quant'altro suggerito dalla tecnica e dall'esperienza per l'esercizio dell'attività stessa.

Art. 261 Trasporto animali

- **1.** Chiunque intende esercitare il trasporto di animali a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione da parte del Sindaco nel cui territorio trovasi l'autorimessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinaria dell'azienda U.S.L. LE/1 relativamente ai requisiti igienicosanitari dell'automezzo, nonché dei mezzi a disposizione per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.
 - 2. L'autorizzazione di cui al precedente comma ha validità annuale.
- **3.** I proprietari, i detentori o i conduttori degli automezzi di cui al primo comma devono costantemente provvedere all'allontanamento dei rifiuti, a frequenti lavaggi ed a periodiche disinfezioni e disinfestazioni secondo le norme al riguardo previste nel presente Regolamento.
- **4.** I locali adibiti per il lavaggio, la disinfezione o la disinfestazione dei veicoli devono essere provvisti di pavimento impermeabile, di pareti facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2, di acqua potabile corrente, di scoli per le acque di lavaggio a chiusura idraulica.

Art. 262 Alpeggio e transumanza

- **1.** Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno quindici giorni prima della partenza, al Sindaco del comune ove il bestiame si trova.
- **2.** II Sindaco rilascia l'autorizzazione allo spostamento dopo aver fatto accertare da parte del Servizio Veterinario della competente U.S.L., entro i tre giorni precedenti la partenza, che gli animali non manifestino malattie infettive o diffusive e che sia stato rilasciato il mod. n. 7 ai sensi dell'art. 42, del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
- **3.** Per il pascolo vagante delle greggi dai Comuni di residenza, viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 del Regolamento di polizia veterinaria.
- **4.** Per gli spostamenti fuori del Comune di residenza, l'interessato, avvalendosi del mod. n. 8, deve presentare domanda al Sindaco del Comune di destinazione almeno quindici giorni prima della partenza. L'autorizzazione viene rilasciata, accertata la disponibilità del pascolo, ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare.

CAPITOLO II MISURE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

Art. 263 Divieto di abbandono

1. E' assolutamente vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, sul territorio comunale di Lecce, ivi compresa la fascia costiera e le località balneari.

Art. 264 Anagrafe canina

- **1.** A norma dell'art. 3 della L.R. n. 12/95 tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina da parte del proprietario o del detentore dell'animale; l'iscrizione avviene presso: gli Uffici del Servizio Veterinario Area B, l'Ufficio Igiene di questo Comune e il Canile Sanitario Comunale.
- **2.** A norma dell'art. 4 della predetta L.R., entro 90 giorni dall'avvenuta iscrizione del cane all'anagrafe canina, il proprietario o detentore deve procedere a far identificare l'animale mediante l'applicazione di microchip o presso il Canile Sanitario Comunale o presso Veterinari liberi professionisti, con costi, in questo caso, interamente a carico del proprietario o detentore dell'animale, in regime di rapporto libero professionale tra questi ed il Veterinario.
- **3.** Sono iscritti all'anagrafe anche i cani collettivi: per cane collettivo si intende quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.54 n. 320 e dall'art. 672 del Codice Penale. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della L.R. n. 12/95.

Art. 265 Conduzione degli animali e norme contro il maltrattamento degli stessi

- **1.** E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi e maltrattamenti nei confronti degli animali.
- **2.** E' fatto divieto di addestrare cani per guardia, ricorrendo a violenze o percosse, e di tenere gli stessi in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessari.
- **3.** I proprietari di cani e le persone che, a qualsiasi titolo, conducano i cani sul suolo pubblico, hanno l'obbligo di impedire che l'animale sporchi, con escrementi e liquami organici, gli spazi pubblici di qualsiasi tipo; essi devono, comunque, essere provvisti di strumenti, di qualsivoglia natura, comunque idonei alla pulizia ed alla asportazione delle eventuali deiezioni e hanno l'obbligo di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed all'asportazione delle stesse.
- **4.** I cani condotti sulle aree pubbliche, con particolare riguardo a quelli di grossa taglia e/o di indole aggressiva, devono essere muniti di guinzaglio ed apposita museruola che impedisca, in modo assoluto, di mordere.
- **5.** E' vietato introdurre cani, anche se muniti di guinzaglio e museruola, ed animali in genere, all'interno di pubblici esercizi, con particolare riguardo agli esercizi di preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
- **6.** E' vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà. I gatti liberi devono essere sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. LE/1 e riammessi nel gruppo. I gatti possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili.

7. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le Unità Sanitarie Locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 266 Cattura di cani randagi

- **1.** Spetta al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. LE/1 il recupero dei cani randagi sul territorio comunale di Lecce.
- **2.** In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistici.
- **3.** Prima della scadenza del termine di cui al precendente comma 2, i cani possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
- **4.** Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.

Art. 267 Canili comunali

- **1.** I canili sanitari comunali, previsti all'art. 8 della L.R. 12/95 dovranno essere costruiti in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 28.12.95 n. 6082 e successive modificazioni.
- **2.** I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati, identificati a mezzo di applicazione di microchip e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'art. 2, comma 5, della Legge 281/91. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per un periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione, previo trattamento profilattico.
- **3.** La gestione dei canili sanitari è affidata al Comune o, come previsto dall'art. 2 della legge n. 281/91, ad associazione protezionistica iscritta all'Albo Regionale di cui alla L.R.n. 12/95, che provvede alla manutenzione e al sostentamento dei cani ricoverati, nonché alla loro custodia. E' fatto obbligo al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. LE/1 di garantire adeguata assistenza sanitaria.
- **4.** I cani ricoverati nei canili comunali o nei rifugi per cani possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità. La soppressione, così come prevista dagli artt. 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.54, n. 320 e dall'art. 2, comma 6, della Legge 281/91, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.
- **5.** I rifugi previsti all'art. 9 della L.R. 12/95 dovranno essere costruiti in conformità con quanto previsto dalla citata D.G.R. 6882/95 e successive modificazioni.
- **6.** Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti da canili sanitari che non abbiano trovato adozione e altra prevista sistemazione.
- **7.** Al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. LE/1 è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

TITOLO VI SANZIONI E NORME FINALI

CAPITOLO I SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 268 Sanzioni

- **1.** In caso di violazione delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento, ove non si configurino fattispecie di reato previste da specifiche disposizioni di legge, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in ogni specifica materia.
- **2.** Per l'inosservanza delle ordinanze del Sindaco in materia d'igiene e sanità pubblica, oltre al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, si applicano le sanzioni pecuniarie così come determinate da ordinanze sindacali, in rapporto alla gravita della violazione, da motivarsi con riferimento a singoli casi. In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a Euro 100.
- **3.** Per quanto riguarda la procedura dell'irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e gli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, articoli rimasti in vigore per effetto del l° comma, lett. *c*) dell'art. 64 L. 8 giugno 1990, n. 142.

CAPITOLO II NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 269 Rinvio

- **1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi e regolamenti statali, in leggi e regolamenti regionali, riguardanti le specifiche materie dell'igiene e sanità pubblica.
- **2.** I rinvii dinamici contenuti nelle varie disposizioni del presente Regolamento vanno interpretati nel senso che, appena vengono emanate norme aventi maggiore efficacia formale, cessano di avere vigore le norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.
- **3.** Le previsioni di altri Regolamenti Comunali vigenti, in contrasto con il presente Regolamento, vengono variate dalla data della sua entrata in vigore.